



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

**dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti (PASSERA)**

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 60
Allegato	» 128
Disegno di legge	» 222
Testo del decreto-legge	» 223

ONOREVOLI SENATORI. -

L'accelerazione dei fenomeni economici impone ai governi occidentali decisioni rapide e immediate. Non solo per adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati; ma soprattutto per difendere le tutele sociali ed il potere d'acquisto dei cittadini. Le previsioni economiche a medio termine sono ancora condizionate da elementi di incertezza e criticità. Il rallentamento della crescita assume dimensioni generalmente più accentuate nei Paesi occidentali, rispetto alle economie emergenti di Cina e India, Brasile e Russia. Le prospettive sono tuttavia ancor più preoccupanti per il nostro sistema economico, caratterizzato da tassi di crescita ben inferiori a quelli dei principali partner commerciali.

A ciò si aggiungono mali antichi che portano istituzioni internazionali (OCSE, World Bank e FMI) a valutare l'Italia come un Paese in cui l'iniziativa economica privata è fortemente scoraggiata a causa dell'atteggiamento dell'amministrazione, non ultima quella fiscale; i processi decisionali pubblici per l'avvio di nuove imprese e le autorizzazioni delle grandi opere sono farraginosi; la giustizia civile, imbrigliata dalla lentezza dei processi, ostacola il corretto funzionamento dei mercati. Infine, in vaste aree del Paese problemi di ordine pubblico costituiscono di per sé un ostacolo a volte insuperabile allo sviluppo d'iniziative imprenditoriali lecite.

Il governo italiano si è finora impegnato a garantire la sostenibilità della finanza pubblica. L'evoluzione della crisi ha infatti colpito i debiti sovrani, e per prima cosa era necessario e opportuno mettere in sicurezza le fondamenta dello Stato; assicurare i servizi essenziali; difendere i risparmiatori. In questo scenario, il risanamento della finanza pubblica è divenuto un'emergenza non più rinviabile. Negli ultimi tre anni gli sforzi sempre più incisivi di Governo e Parlamento si sono concentrati su questo obiettivo. L'acuirsi della tensione sui titoli del debito ha imposto l'accelerazione dei programmi di consolidamento della riduzione strutturale della spesa pubblica, realizzata da ultimo con il dl 6 dicembre 2011, n. 201.

Finora il governo ha agito sul "numeratore" della crisi: i conti pubblici. Oggi è il momento di intervenire sul "denominatore": la crescita.

La crescita non si costruisce in laboratorio. La garantiscono, la assicurano, la realizzano i cittadini e le imprese.

I vincoli di finanza pubblica, ulteriormente irrigiditi anche in virtù delle più recenti decisioni assunte in sede comunitaria per garantire la stabilità dell'euro, rendono non praticabili politiche fiscali espansive a sostegno della domanda interna. La situazione impone pertanto strategie alternative basate su interventi incisivi. Con l'obiettivo di favorire incentivi per l'iniziativa economica privata, creare condizioni più favorevoli per l'investimento interno ed estero, promuovere l'innovazione e più elevati livelli di efficienza in genere, come del resto più volte segnalato negli anni scorsi dalla Banca d'Italia e dall'Antitrust.

E' in questa strettoia che si muove il governo. Il Bilancio pubblico non può più favorire la crescita. La Moneta unica ha reso impossibili le svalutazioni competitive che hanno

anestetizzato la mancanza di riforme strutturali. Non resta, quindi, che liberare le risorse e la capacità di intraprendere propria delle imprese italiane, intervenendo proprio sugli ostacoli che hanno finora rallentato le potenzialità di crescita.

E' necessaria, quindi, una politica economica adattata ai tempi. Che abbandoni progressivamente la logica del sussidio alle imprese, come anche l'idea di poter utilizzare l'amministrazione pubblica come ammortizzatore sociale; o, peggio ancora, che venga interpretata esclusivamente come un bancomat a disposizione del sistema, a prescindere dalla qualità della spesa.

Appare sempre più urgente promuovere le condizioni per una ripresa basata essenzialmente sullo sviluppo di autonome attività d'impresa: la liberalizzazione dell'economia rappresenta dunque una via ineludibile per il Paese, se vuole uscire dalla crisi rinsaldando le fondamenta della propria economia.

Questa possibilità, tuttavia, si scontra con alcuni ostacoli che caratterizzano storicamente il nostro sistema sociale ed economico e che si sostanziano in una regolazione protezionistica o comunque di ostacolo allo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali.

Essenziale diviene una complessiva e generalizzata opera di revisione del quadro normativo e regolamentare che, ai diversi livelli di governo e di competenza e senza distinzioni tra categorie, interessi e settori economici, elimini le molte e ingiustificate situazioni di barriere all'accesso e le rendite di posizione ancora esistenti. Con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale. Affinché un simile processo di riforma possa conseguire concreti effetti è necessario che sia sostenuto dal più diffuso consenso sociale che si alimenta solo se le misure proposte hanno carattere generale e non discriminatorio: l'azione di apertura dei mercati deve procedere in tutte le direzioni.

In Italia, i settori che producono servizi al riparo dalla concorrenza internazionale sono, sostanzialmente, tutti i settori diversi dal manifatturiero (commercio, trasporti, credito e assicurazioni, costruzioni, elettricità, gas, acqua, hotel e ristoranti, professioni) e rappresentano più del 50 per cento del valore aggiunto complessivo. In questi settori il grado di concorrenza, sulla base di confronti tra paesi OCSE, è relativamente basso. Vi sono, infatti, barriere all'entrata, regolamentazioni sui prezzi e/o limitazioni alle forme d'impresa che garantiscono alle imprese già presenti sul mercato un potere che permette loro di applicare margini di profitto molto elevati rispetto ai costi. Secondo i dati OCSE, per l'Italia il margine di profitto medio nei settori dei servizi sarebbe pari al 61 per cento, contro il 35 per cento nel resto dell'area dell'euro e il 17 per cento nei settori che producono beni e servizi sottoposti alla concorrenza internazionale.

Obiettivo del presente decreto è quello di modificare questi rapporti, attraverso un intervento a largo spettro sui settori interessati. A partire proprio da quelli che coprono la metà del valore aggiunto nazionale. In particolare, si pongono le premesse normative per attivare una radicale riforma della regolazione delle attività economiche che elimini la necessità di preventivi atti di assenso all'avvio delle attività economiche e ridefinisca - semplificandolo - il quadro dei requisiti necessari per il loro svolgimento. Interventi che si inseriscono nel solco delle proposte di modifica Costituzionale dell'art. 41, già presentate in questa legislatura.

L'intervento dell'amministrazione è quindi concepito in forma di controllo ex-post, per valorizzare al massimo le iniziative imprenditoriali. Ed in questo quadro si inseriscono le norme che cancellano le richieste di certificati da parte della pubblica amministrazione.

Questa riforma punta ad eliminare ostacoli ingiustificati nelle norme e nelle prassi amministrative. E vedrà impegnati tutti i livelli di governo del Paese. Dal governo centrale alle Regioni, agli enti locali. Con un ruolo attivo del governo nei confronti delle Regioni inadempienti, come previsto dell'art.120 della Costituzione.

Il quadro economico internazionale, il livello del debito pubblico, la crescita al rallentatore non consentono più al Paese sacche di privilegi e rendite di posizione.

Il mercato deve riprendersi gli spazi per troppo tempo limitati a causa della sedimentazione di questi benefici, non più motivati. Per questo, il decreto contiene misure tese ad allargare il perimetro dei mercati e a stimolare il gioco della concorrenza. Con interventi sui i servizi professionali, i servizi notarili; la distribuzione farmaceutica e i farmaci generici; la distribuzione dei carburanti e della stampa; i mercati elettrici e del gas; i servizi bancari e assicurativi; i servizi e le infrastrutture di trasporto nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e nella mobilità urbana; i servizi pubblici locali, a esclusione del servizio idrico; attività turistiche su beni demaniali.

La crisi economica colpisce in modo particolare le categorie meno protette. I giovani, innanzitutto. Per questo, vengono introdotte misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche, salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata. Sono, inoltre, stabilite nuove forme di garanzie ulteriori per i consumatori: si rende più snella la procedura della azione collettiva di classe e si attiva una forma di controllo amministrativo sulle clausole vessatorie nei contratti di massa.

Si tratta di un primo intervento ad ampio raggio che è il frutto della convinzione di dover agire in tutte le direzioni, ovunque sia possibile inserire stimoli competitivi. Dunque, è l'inizio di un lavoro, di una politica economica orientata alla crescita.

Il presente decreto si pone, dunque, nel solco degli interventi, in parte già delineati nella legislatura in corso e ampiamente condivisi in ambito Parlamentare, per allineare il nostro Paese alle *best practices* europee.

Analisi economiche e confronti con i Paesi Ue

Per quanto riguarda il rapporto tra le liberalizzazioni, lo sviluppo economico e l'innovazione, evidenze empiriche e la stessa letteratura economica^[1] hanno ampiamente confermato che una regolamentazione dell'attività d'impresa eccessiva e onerosa ostacola l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti, scoraggia gli investimenti e incide negativamente sulla produttività, consentendo a imprese poco efficienti di sopravvivere. Alcuni studi hanno stimato che un miglioramento della qualità della regolamentazione, così come misurata dagli indicatori della Banca Mondiale, tale da far passare un paese dal quartile peggiore al quartile più virtuoso, aumenterebbe il tasso di crescita annuo del PIL di oltre due punti percentuali.

Nel confronto internazionale, l'incidenza dei costi amministrativi e burocratici per le imprese italiane è particolarmente elevata. Secondo le valutazioni della Banca Mondiale sull'estensione e la qualità della regolamentazione dell'attività produttiva l'Italia si colloca

^[1] Banca d'Italia, Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano, 2008.

alla sessantacinquesima posizione su 181 paesi considerati, in notevole ritardo rispetto alle principali economie avanzate (World Bank, 2008), anche se la posizione risulta significativamente migliorata nell'ultimo anno, grazie ad alcuni provvedimenti che hanno velocizzato i procedimenti per l'avvio dell'attività d'impresa.

A livello internazionale, esempi indiscutibili della diretta connessione tra apertura dei mercati e sviluppo economico (inteso quest'ultimo in termini di aumento del PIL) ampliamento e diversificazione dell'offerta e promozione dell'innovazione, anche in settori diversi da quelli nei quali i processi di liberalizzazione si realizzano, sono rappresentati dalla *deregulation* del trasporto aereo iniziata negli anni Settanta del Novecento negli Stati Uniti, che si è poi estesa al resto del mondo, e dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, acceleratasi, nel contesto comunitario, con il Trattato di Maastricht del 1992. In entrambi i casi, la caduta dei vecchi monopoli legali, ormai non più giustificati da alcuna ragione economica, ha determinato l'espansione dei mercati, che a sua volta ha prodotto effetti benefici sullo sviluppo dei commerci e in genere su molti settori produttivi, che si sono potuti avvalere del potenziamento dell'offerta di trasporto e di telecomunicazioni, a prezzi accessibili. Tali mutamenti hanno indotto nel medio termine la nascita di nuove attività e di nuovi posti di lavoro. Lo Stato si è ritratto dalla gestione diretta di tali settori e si è riservato l'attività che meglio gli compete, cioè il controllo sul rispetto delle regole. I vantaggi di queste liberalizzazioni sono evidenti.

Non c'è ragione di ritenere che analogo potente stimolo allo sviluppo economico e all'innovazione, derivante dalla rimozione di ingiustificate protezioni, non possa riprodursi anche per altri settori della nostra economia, tutt'ora caratterizzati o da una regolazione protezionistica a favore dei soggetti già presenti sul mercato - come in genere nel settore dei servizi privati, anche professionali - o dalla eccessiva e non giustificata presenza di imprese ancora sotto il controllo di soggetti pubblici, per di più in assenza di controlli adeguati, come accade nel rilevantissimo settore dei servizi pubblici locali.

Per quanto concerne la liberalizzazione dei servizi privati e pubblici e i conseguenti benefici effetti macroeconomici, si rappresenta che il settore dei servizi rappresenta circa il 70% del PIL e, per tale ragione, ha rilevanza strategica per il rilancio della crescita.

Secondo un report del Centro studi Confindustria, elaborato su dati della Banca d'Italia, le liberalizzazioni produrrebbero nell'arco di 20 anni un incremento stabile del PIL di circa l'1,4% per anno.

In uno studio pubblicato sui Working Papers della Banca d'Italia^[2], si fornisce una valutazione quantitativa degli effetti macroeconomici di un ipotizzato incremento in Italia del grado di concorrenza nei settori dei servizi che non sono esposti alla concorrenza internazionale, utilizzando un modello di analisi che paragona l'economia italiana al resto dell'area dell'euro. La presenza di un elevato potere di mercato, riconducibile sostanzialmente a un assetto regolatorio protezionistico e inefficiente, costituisce una distorsione alla concorrenza, con conseguenze sulle variabili macroeconomiche ben note in letteratura e confermate dallo studio in questione: prezzi più elevati e livelli di produzione, consumo, investimento e occupazione più bassi rispetto a quelli conseguibili con mercati più concorrenziali. Sulla base delle simulazioni presentate nel lavoro, si ipotizza che un aumento del grado di concorrenza che porti il *markup* nel settore dei servizi in Italia al livello medio del resto dell'area - attuato gradualmente in un periodo di cinque anni -

^[2] Banca d'Italia, Macroeconomics effects of greater competition in the service sector: the case of Italy, by Lorenzo Forni, Andrea Gerali e Massimiliano Pisani, n.706, march 2009.

avrebbe effetti macroeconomici significativi. Nel lungo periodo il prodotto interno lordo potrebbe crescere in maniera rilevante, i salari reali ne beneficerebbero significativamente, si registrerebbe un forte aumento delle esportazioni (favorito dal calo dei prezzi italiani rispetto a quelli del resto dell'area) a fronte di un modesto incremento delle importazioni (dovuto all'aumento della domanda aggregata). Gli effetti sul benessere delle famiglie italiane sarebbero positivi e consistenti. Questi effetti benefici sarebbero rilevanti anche nel breve periodo.

Analogo significato hanno i risultati di uno studio empirico elaborato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato^[3] orientato a verificare quali effetti economici ha avuto il processo di liberalizzazione della distribuzione commerciale innescato dal Dlgs. n. 114/98 che è stato diversamente interpretato dalle Regioni italiane, titolari di rilevanti competenze di regolazione in materia.

Lo studio divide le Regioni in tre categorie in relazione alla maggiore o minore presenza nella propria normativa in materia di vincoli e restrizioni all'attività d'impresa. In particolare, sono stati considerati indici sensibili per la rilevazione di regolazioni restrittive: i) vincoli quantitativi introdotti al fine di programmare, in maniera piuttosto rigida e in forme più o meno esplicite, lo sviluppo del settore e la presenza sul territorio dei punti vendita, attraverso contingentamenti, pianificazione dell'offerta e contenimento della stessa entro percentuali di incremento prefissate; ii) esigenze urbanistiche o di pianificazione territoriale poste in maniera vincolistica e strumentalmente adottate per contenere e programmare, in forme più nascoste rispetto all'esplicitazione di vincoli quantitativi, lo sviluppo della distribuzione commerciale; iii) disciplina delle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione, promozionali); iv) orari e giorni di apertura al pubblico dei punti vendita; v) termini e modalità procedurali eccessivamente e inutilmente onerosi che ostacolano la snellezza e la semplicità del procedimento autorizzatorio; vi) potere di sospensione delle autorizzazioni all'apertura di esercizi di vicinato posto in capo ai Comuni per un massimo di due anni e fino alla redazione di un apposito piano per lo sviluppo commerciale, e previsione di un'azione sostitutiva da parte della Regione in caso di inerzia del Comune; vii) individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte ai fini della deroga dall'obbligo di chiusura (domenicale, festiva, infrasettimanale) degli esercizi commerciali; viii) snellezza e semplicità del quadro normativo, in quanto caratterizzato da una molteplicità di norme regionali (contenute in leggi, regolamenti, delibere, e quant'altro) che si susseguono a modifica di disposizioni precedenti rendendo, per gli operatori del settore, particolarmente oneroso l'orientamento e incerto il contesto normativo di riferimento; ix) possibilità di esercizio congiunto della vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Sulla base di questi indici sono state catalogate le regioni in tre gruppi in relazione al diverso grado di apertura alla concorrenza della normativa incidente sulla distribuzione commerciale, caratterizzati rispettivamente da un livello di concorrenzialità alto, medio e basso.

Lo studio evidenzia che nelle Regioni dove si è prestata maggiore attenzione a disegnare un quadro di regole aperto, improntato ai principi della concorrenza, rispetto alle altre ove, invece, sono stati mantenuti o rafforzati i vincoli all'attività economica, si sono registrati innegabili effetti macroeconomici positivi: la pressione inflattiva si è dimostrata in genere assai più contenuta; si è constatata una razionalizzazione delle strutture produttive che hanno

^[3] Autorità garante della concorrenza e del mercato, *Qualità della regolazione e performance economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia*, 2007.

conseguito economie di scala e dato luogo a ingenti investimenti fissi, aumentando così la qualità del *business* e dell'offerta; si sono registrati anche l'aumento dei redditi e delle retribuzioni unitarie, con la progressiva specializzazione della manodopera; si è, infine, accertato l'aumento della produttività del lavoro.

Secondo alcune stime, la liberalizzazione ha avuto effetti molto positivi anche nel settore delle parafarmacie. Sulla base di fonte Anifa-Federchimica, nel 2010 fatto 100 il prezzo medio dei farmaci di automedicazione venduti in farmacia, quello dei prodotti venduti in parafarmacia era pari a 94 e quello dei prodotti venduti presso la GDO pari a 79.

Il risparmio di spesa generato dagli sconti praticati dalle parafarmacie è stato pari a 22,5 milioni nel 2010 e a 73 milioni dalla loro introduzione alla fine dell'anno scorso.

Ciò dipende però dalla distribuzione delle vendite tra i canali, fortemente sbilanciata a favore delle farmacie (92% delle vendite). Ipotizzando una quota delle vendite fuori farmacia del 30% il risparmio annuo potrebbe variare, sulla base dei dati 2010, dai 38 ai 143 milioni (a seconda della distribuzione tra parafarmacie e GDO). Inoltre, il dato effettivo non comprende gli sconti delle farmacie attuati sulla scia di quelli praticati dalle parafarmacie. Ipotizzando uno sconto medio delle farmacie pari al 7% (fonte: Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane), il risparmio annuo, data la distribuzione attuale delle vendite tra i canali, ammonterebbe a 182 milioni.

Sono stati poi stimati i possibili effetti positivi della liberalizzazione nelle ferrovie. Gli effetti benefici di una liberalizzazione controllata dei servizi ferroviari possono essere meglio apprezzati esaminando quanto avvenuto in altri paesi europei, sulla base di alcuni dati forniti dall'Autorità garante della concorrenza^[4].

Esempi di paesi molto avanti nel processo di liberalizzazione sono costituiti da Germania e Svezia; all'opposto, più indietro è la Francia.

In Germania, l'infrastruttura e il servizio fornito da Deutsche Bahn sono verticalmente integrati. L'accesso al mercato è libero sia per il trasporto passeggeri, locale e a lunga percorrenza, che per le merci. Il trasporto locale è pressoché interamente organizzato tramite contratti di servizio pubblico caratterizzati da massicce sovvenzioni pubbliche, assegnati in misura minoritaria tramite procedure competitive. Qui i costi dei finanziamenti pubblici sono risultati minori nei contesti in cui si è svolta la gara. In Svezia, i concorrenti dell'*incumbent* possono partecipare alle gare per l'assegnazione del trasporto passeggeri locale, e possono offrire servizi di trasporto a lunga percorrenza notturno e nei fine settimana. La rete è separata dagli operatori. In Francia, l'accesso al mercato passeggeri è precluso agli operatori esteri, e la rete è collegata all'impresa ex monopolista.

Nel settore merci, in Italia il volume trasportato (in tonnellate/km) è aumentato del 10,8% tra il 2000 e il 2007. In Germania, esso è aumentato del 38,6%, nel Regno Unito del 45,7% e in Svezia del 19,4%. In Francia si registra un decremento, pari al 26,2%^[7].

Il peso della modalità "ferrovia" sul totale dei trasporti terrestri di merci è cresciuto in Italia dal 10,5% all'11,1%, mentre in Germania è passato dal 18,6% al 21,3%, nel Regno Unito

^[4] Cfr. Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario passeggeri e merci, 27 ottobre 2010.

^[7] Fonte: elaborazione su dati tratti dal documento di lavoro della Commissione Europea che accompagna il "Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Monitoring Development of the Rail market", dicembre 2009.

dal 9,3% al 12,7% e in Svezia è rimasto invariato al 36%. In Francia è diminuito dal 19,7% al 14,6%^[8].

Nei paesi esaminati, la quota di mercato dei nuovi operatori non è irrilevante: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, essa è del 10,1% in Germania e del 100% nel Regno Unito (grazie al sistema di assegnazione delle tratte per gara). In Svezia esistono 12 concorrenti dell'operatore storico con una quota del 35%, in Francia il monopolista pubblico serve ancora l'intero mercato^[9].

Per le merci, la quota dei concorrenti è del 22% in Germania, del 100% nel Regno Unito e del 26% in Svezia. In Francia tale quota ammonta al 10%^[10].

È da notare anche come in Svezia e Germania i finanziamenti pubblici al sistema ferroviario, intesi come somma di investimenti nella rete più sussidi per le imprese incaricate del trasporto locale, siano ben inferiori alla media europea: in Svezia nel periodo 2002-2006 sono stati meno della metà del dato europeo (in termini di euro/km) e in Germania inferiori di quasi il 30%^[11].

Infine, deve segnalarsi come un sicuro effetto delle liberalizzazioni in quasi tutti i settori merceologici sia costituito dal calmieramento dei prezzi e dal contenimento delle spinte inflattive.

In particolare si è mostrato^[12] che, nei mercati nei quali in Italia i processi di liberalizzazione e privatizzazione hanno raggiunto un livello di maturità le spinte inflattive sono state contenute. Lo stesso è accaduto anche nei mercati nei quali, nonostante la presenza di monopoli naturali (reti energetiche, rete fissa di telecomunicazioni), la regolazione economica posta in essere da autorità indipendenti è stata efficace.

In ogni caso, nella comparazione con altri importanti Paesi dell'area euro si è osservato che gli aumenti dei prezzi in Italia tendono a essere più consistenti, le riduzioni viceversa assai meno.

Ciò testimonia di una dinamica concorrenziale ancora frenata e che può e deve essere migliorata.

Nei mercati ancora rimasti in regime monopolistico, nei quali non operano efficaci sistemi di regolazione dei prezzi e caratterizzati da un quadro regolatorio particolarmente restrittivo, l'inflazione è stata indubbiamente maggiore: significativo, in questo senso, la costante crescita dei prezzi nei mercati dei servizi pubblici locali.

Analoghe criticità sono presenti nei mercati dei servizi professionali nei quali prevalgono forme di autoregolazione corporativa o comunque eccessivamente restrittiva.

^[8] Fonte: elaborazione su dati tratti da "Energy and Transport in Figures", a cura della Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea, ed. 2009.

^[9] Fonte: rapporto per la Commissione Europea dal titolo "Study on Regulatory Options on Further Market Opening in Rail Passenger Transport", settembre 2010, annex vari.

^[10] Fonte: documento di lavoro della Commissione Europea che accompagna il "Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Monitoring Development of the Rail market", dicembre 2009.

^[11] Fonte: "Towards a common market for rail services: the next steps", presentazione del direttore esecutivo della Community or European Railway and Infrastructure Companies (associazione di categoria degli operatori ferroviari europei), gennaio 2010.

^[12] Au dizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati, Senato della Repubblica, 23 febbraio 2011.

In questo caso, vi sono evidenze che dimostrano la positiva correlazione tra rimozione dei vincoli normativi e contenimento della crescita dei prezzi.

Il documento dell'Antitrust evidenzia che gli onorari dei commercialisti, (tracciati per attotipo), sono risultati in flessione, nei loro ritmi di crescita, nel biennio 2009-2010. Questa circostanza è ricondotta dall'Autorità al fatto che l'Ordine dei commercialisti si sarebbe adeguato ai rilievi formulati dalla medesima in merito alla portata restrittiva di alcune norme del codice deontologico relative alle tariffe che ponevano ostacoli alla libera determinazione dei compensi. L'adeguamento è avvenuto nel 2008 e nel 2009 si sono constatati gli andamenti dei prezzi di questi servizi sempre meno accentuati fino ad allinearsi con il tasso medio d'inflazione.

Secondo l'Antitrust, diversa sarebbe la situazione degli avvocati.

In questo caso, facendo riferimento a dati che partono dal 2000, si registrano andamenti chiaramente connessi con la fissazione autoritativa delle tariffe e comunque ben al di sopra della media dell'inflazione, almeno fino all'abolizione delle tariffe minime avvenuta con DL n.223/2006. Da questo momento in poi, la libertà nella fissazione dei prezzi ha consentito un evidente rallentamento della dinamica di crescita

Il venir meno della tariffa minima obbligatoria, con la liberalizzazione dei prezzi avvenuta nel 2006, ha senza dubbio contribuito alla flessione degli aumenti degli onorari che si registra negli anni successivi.

In conclusione, non appare seriamente dubitabile che la politica di liberalizzazione e di apertura dei mercati, di tutti i mercati dei servizi privati e pubblici, sia possibile ed essenziale per promuovere la crescita del Paese. Non è un caso pertanto che l'Ocse nell'Economic Survey sul nostro Paese dello scorso maggio abbia continuato a sottolineare tra le riforme più urgenti proprio la riduzione dei vincoli alla competizione.

TITOLO I "CONCORRENZA"

CAPO I "NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI".

L'articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali, regionali e locali e prassi amministrative - talvolta obsolete, farraginose, stratificate e frammentate, che penalizzano le libertà individuali senza garantire adeguatamente l'interesse pubblico generale - alla scala di valori tutelati dalla Costituzione, nonché alle specifiche esigenze emerse in ambito economico e sociale e allo specifico contesto territoriale. In tal modo è possibile restituire maggiore "certezza" all'ordinamento giuridico secondo i valori costituzionali, ma anche creare un nuovo "senso istituzionale" ed una maggiore "legittimazione sociale" valorizzando sia il "principio di libertà" (che diviene la bussola del

nuovo sistema) sia la “tutela della persona” sancita dalla Costituzione (che viene parallelamente potenziata, anziché ridotta).

La necessaria premessa è che la Repubblica assicura sia la piena attuazione dell'articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata, sia il pieno rispetto dei principi e delle norme sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e già in linea con quanto proposto dal precedente Governo in tema di modifiche costituzionali.

Pertanto, l'iniziativa economica privata deve essere libera, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, e può ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (cittadini, lavoratori, consumatori), della salute, dell'ambiente e dell'utilità sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

La naturale conseguenza è la prevista abrogazione, secondo la disciplina ed i termini previsti dalla norma, delle disposizioni dell'ordinamento italiano delineate dal comma 1, che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali. Sono altresì abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche.

Il comma 2, a propria volta, sancisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Il comma 3 pertanto autorizza il Governo ad adottare, sulla base di una relazione preventivamente approvata dalle Camere, entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dalla norma in esame e dall'articolo 34 del decreto legge “Salva Italia” n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 4 pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni ai principi sopra indicati entro il 31 dicembre 2012. Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 4, comunichi entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dall'articolo

Il comma 5 infine esclude dall'ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su gomma, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

L'articolo 2 (Tribunale delle imprese) è finalizzato ad ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice.

Al riguardo, si è ritenuto utile valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (quale giudice specializzato, di primo e di secondo grado, al quale sono attualmente devolute le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale), attribuendo ad esse anche la cognizione delle controversie in materia societaria, di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (c.d. contratti sopra soglia) e le azioni di classe disciplinate dall'art. 140-bis del codice del consumo.

Al fine di evitare interventi sulle piante organiche degli uffici giudiziari (derivanti dalla concentrazione di talune tipologie di cause presso alcuni uffici), si è ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate alle sole controversie relative alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, nonché alle altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte.

Tra le competenze attribuite alle predette sezioni, elencate al comma 2, rientrano le cause fra soci e tra soci e società, quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, quelle sui patti parasociali. Le sezioni sono competenti, inoltre, per le cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per le controversie concernenti le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

L'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato.

Alla costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa si accompagna l'aumento del contributo unificato dovuto per le cause devolute alla cognizione di tale giudice. Il maggior gettito derivante da tale aumento verrà assegnato al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia, istituito dall'art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le disposizioni relative alle sezioni specializzate in materia di imprese si applicano ai giudizi instaurati dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) inserisce, dopo l'art. 2463 del codice civile l'art. 2463-bis, che disciplina la fattispecie di "società semplificata a responsabilità limitata", che può essere costituita da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. La società è sottoposta ad un regime altamente agevolato sia per quanto riguarda l'ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro) che le formalità di costituzione, meno onerose rispetto alla tipica società a responsabilità limitata.

La disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro - allineando il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'art. 27 della manovra estiva (circa il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, contenuto nel decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) - mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti.

L'articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali) è anch'esso volto a rimuovere vincoli alle attività economiche. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia di tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sorvegliare il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, eventualmente anche attraverso i poteri governativi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato alla Presidenza il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all'ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso dello stesso, di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Per lo svolgimento dei predetti compiti, la Presidenza deve avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

CAPO II "TUTELA DEI CONSUMATORI".

L'articolo 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) inserisce nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, un articolo 37-bis che, posto dopo l'articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l'abusività, offre un'ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.

Competente all'accertamento, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, in ordine alla vessatorietà delle clausole, è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria. Il provvedimento che accerta la vessatorietà è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

E' inoltre contemplata la facoltà per le imprese di interpello preventivo dell'autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori.

Avverso i provvedimenti di accertamento della vessatorietà delle clausole adottati dall'Autorità è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

L'articolo 6 (Norme per rendere efficace l'azione di classe) interviene sull'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*).

La modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'identità del diritto viene previsto quello della omogeneità. Si tratta di una scelta armonica rispetto a quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

Per altro verso, si è inteso porre rimedio ad una previsione che, come del resto segnalato dalla dottrina più accorta, rischiava di risultare di difficile applicazione e, dunque, in definitiva, contraria alla stessa *ratio legis*. Ciò perché il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità: si pensi al caso del fallimento di una banca d'affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile.

In questa prospettiva sono state apportate modifiche al comma 2, lettera *a*), sostituendo la parola "identica" con la parola "omogenea" e, coerentemente, alle successive lettere *b*) e *c*).

L'articolo 7 (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive) è finalizzato a rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro), che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva del Paese.

Trattasi di altra disposizione finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo, già tutelato dalle disposizioni di cui al suddetto codice.

L'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio) integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. "carte di servizio" di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie. Trattasi di disposizione che persegue finalità analoghe a quelle già prevista per la tutela dei consumatori.

CAPO III "SERVIZI PROFESSIONALI"

L'articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, è previsto che il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. E' altresì previsto che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e

agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 36 del Codice del consumo.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto se questi lo richiede, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

L'articolo interviene poi sul tirocinio, stabilendo che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, e potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Le disposizioni sul tirocinio non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio confidi). Come è noto, il comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale, con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese.

Articolo 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci). Il comma 1 dell'articolo fissa in 3000 abitanti il "quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l'apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un'eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l'apertura di un'ulteriore farmacia. Per evitare un'eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però,

precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l'eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti.

Il comma 2 fissa precisi termini per l'approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell'applicazione del disposto del comma 1, e per l'indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l'adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.

Il comma 3 prevede la possibilità che le Regioni (in aggiunta al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) possano istituire nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

A compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, è previsto dal comma 4 che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 mira a consentire l'effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l'assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.

Il comma 6 pone una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Il comma 7 assicura, prevedendo l'esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana, l'espletamento degli adempimenti previsti per gli enti territoriali dal comma 2.

Il comma 8, modificando il termine previsto dall'articolo 9 dell'articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società

titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.

La disposizione del comma 9 è diretta a favorire la vendita di farmaci equivalenti. Viene infatti imposto ai medici l'obbligo di informare il paziente in ordine all'eventuale presenza in commercio di un farmaco equivalente se di minor prezzo, tranne nell'ipotesi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

Il comma 10 autorizza la vendita senza ricetta, presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di medicinali della c.d. fascia C, a conclusione della procedura della procedura amministrativa prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 11 istituisce, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale, finanziato dalle farmacie urbane, per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Utilizzando le risorse del fondo, L'ENPAF provvede a corrispondere ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti un'indennità che consente il raggiungimento di un reddito non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

L'ultimo comma rinvia ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, la fissazione dei livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

Articolo 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti). Per le stesse ragioni di potenziamento del servizio agli utenti e ampliamento degli spazi concreti di lavoro, deve essere aumentata la pianta organica dei notai. A tale scopo, è innanzitutto aumentata di cinquecento posti la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009 e 10 novembre 2011. Sono previsti successivamente concorsi da ultimare per la copertura di oltre 1500 nuovi posti. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere bandito il concorso per la copertura degli ultimi 500 posti.

All'esito della copertura dei suddetti posti, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni.

Nei successivi commi, l'articolo è finalizzato ad attuare i principi di cui all'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, mediante l'estensione dell'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato.

Poiché è necessaria la presenza diffusa del notaio in tutto il territorio, la proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e prevede la facoltà di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza. Ciò per contemperare l'attuazione dei principi sopra richiamati con l'esigenza di garantire il buon andamento della

funzione pubblica notarile mediante il diretto e immediato contatto tra il notaio e l'utenza nello studio che egli è obbligato a tenere aperto nella sede assegnata.

Inoltre, poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello.

CAPO IV "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA"

Articolo 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina trimestralmente l'offerta economica di riferimento che le imprese di vendita sono obbligate a fornire ai clienti c.d. vulnerabili che non abbiano ancora scelto il mercato libero.

Tale indicizzazione segue un paniere di greggi che in buona parte riproduce i sistemi di indicizzazione presenti nei contratti Take or Pay di Eni e degli altri importatori, e che a loro volta vengono utilizzati nelle cessioni di gas alle imprese di vendita al dettaglio.

Di fatto tale meccanismo stacca attualmente il prezzo del gas in Italia dal mercato europeo, dove i prezzi spot stanno scendendo per il calo della domanda e per la sempre maggiore presenza di contratti di più breve termine e di forniture di GNL. Inoltre nel sistema di indicizzazione non viene considerato che circa il 10% della produzione nazionale di gas non è soggetto a tali variazioni di prezzo di acquisto all'estero.

La modifica di tale sistema, con un ingresso graduale dei prezzi di riferimento dei mercati europei nell'indicizzazione contribuirebbe a ridurre il prezzo del gas nel 2012, spingendo gli importatori e i grossisti a rinegoziare i contratti di approvvigionamento.

La gradualità della misura consente di contemperare l'esigenza di allineamento dei prezzi italiani a quelli europei, con la necessità per gli importatori di disporre di un periodo sufficiente per rinegoziare i sistemi di indicizzazione dei prezzi nei loro contratti di approvvigionamento pluriennale dall'estero. L'Autorità ha già emanato il 22 dicembre scorso un documento di consultazione che prefigura un sistema simile, per cui le indicazioni presenti nella norma non risultano confliggere con le competenze del regolatore.

Articolo 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese). Oggi lo stoccaggio di modulazione (circa 10 miliardi di metri cubi annui, che vengono iniettati nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e rierogato d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile) è di fatto accessibile ai soli venditori di gas al mercato civile. Tale volume è sovrabbondante per le esigenze di tale mercato e viene utilizzato dalle imprese per modulare anche le forniture ad altri tipi di clienti (prevalentemente industriali).

Dato che le capacità di stoccaggio stanno aumentando, grazie ai potenziamenti degli stoccaggi esistenti e ai nuovi stoccaggi promossi da soggetti non verticalmente integrati, una

parte dello stoccaggio strategico (5,1 miliardi di metri cubi che vengono tenuti permanentemente stoccati per esigenze di sicurezza) può essere ridestinata allo stoccaggio per il settore industriale, che potrebbe utilizzarlo per approvvigionarsi di gas a prezzi bassi sul mercato spot (ad esempio mediante carichi spot di GNL) e poi utilizzarlo nel corso dell'anno.

Anche se i volumi non sono rilevanti rispetto al totale del consumo industriale, questo originerebbe una tensione verso il basso dei prezzi su tale segmento di mercato. In un primo momento, secondo una stima preliminare, circa il 10% dello stoccaggio strategico potrebbe essere riconvertito a tale uso senza alterare le caratteristiche di sicurezza del sistema gas italiano.

Per tale azione occorrono alcune misure amministrative di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già introdotte con il decreto legislativo n.93 del 2011, e la previsione normativa di tale nuovo tipo di servizio, che sarà poi attuato mediante provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria). La separazione proprietaria della gestione di una infrastruttura dai soggetti verticalmente integrati è il metodo ottimale per attuare un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale tramite la garanzia di uno sviluppo ottimizzato della rete e di un suo accesso in condizioni non discriminatorie da parte degli operatori. Tale soluzione è già stata positivamente sperimentata in Italia con l'analoga operazione Terna/Enel per il settore elettrico.

Nel decreto legislativo n. 93/11 di recepimento della Direttiva europea 2009/73/CE, dei tre modelli comunitari possibili di separazione della rete del gas, ovvero separazione proprietaria (Ownership Unbundling - OU) dell'operatore di trasporto dall'impresa verticalmente integrata, separazione gestionale (Independent System Operator - ISO) con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli "asset" in capo al proprietario della rete, e istituzione di un operatore indipendente (Independent Transmission Operator - ITO) ove viene creato un operatore indipendente del trasporto di gas sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata (se pur con l'introduzione di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza dell'operato e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione) è stato adottato il modello ITO in quanto:

- il modello ISO, adottato in precedenza nel settore elettrico, si è rivelato complesso per la gestione operativa e non ha garantito i necessari sviluppi di rete e di conseguenza degli impianti di generazione;
- il modello OU presentava il problema dell'esiguo margine temporale a disposizione (3 marzo 2012) per attuarlo, dovendo cedere una significativa quota azionaria relativa a una rete di trasporto di grandi dimensioni.

Tuttavia, oggi sono notevolmente mutate le condizioni del mercato del gas naturale, anche a causa della crisi finanziaria in atto. Risultano assolutamente necessari una maggiore concorrenza e uno sviluppo infrastrutturale, anche con proiezione sulle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, in modo che i clienti finali possano beneficiare in pieno degli effetti della maggiore attuale disponibilità di gas da importare, con contratti a prezzi più vantaggiosi. Queste potenzialità non possono attuarsi in pieno senza uno sviluppo ottimale della concorrenza e delle infrastrutture (ad esempio rigassificatori e gasdotti di importazione dall'estero) che a loro volta sono collegati al parallelo sviluppo della rete di

trasporto del gas. Nel merito anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha più volte sottolineato (da ultimo con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 27/10 del 22 novembre 2010) la necessità che si operi una separazione proprietaria di Snam Rete Gas.

La separazione proprietaria presenta vantaggi di tipo industriale: Snam Rete Gas potrebbe partecipare alla acquisizione di quote di gestori di rete gas europei (se fosse stata già attivata avrebbe potuto acquisire le quote ENI nelle società TRANSITGAS in Svizzera, acquisita da un altro operatore europeo e TAG in Austria, acquisite da CDP), e inoltre gestire in modo coordinato con altri gestori di rete le capacità di transito transeuropee sulle rotte di approvvigionamento verso l'Italia, contribuendo attivamente a realizzare il progetto di un hub italiano per la connessione delle risorse di gas naturale del Nord Africa e dell'area del Caspio, attraverso i progetti già promossi dall'Italia con accordi governativi, con il mercato italiano ed europeo, con vantaggi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e, nel medio termine, di prezzi competitivi di fornitura.

La scelta della separazione proprietaria è stata già definita con la legge n. 290/03, che aveva disposto che *“nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.”*

Tale termine è stato spostato al 31 dicembre 2008 con la legge n. 266/05 (finanziaria 2006) e successivamente, con la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), a 24 mesi dall'emanazione di uno specifico DPCM, tuttora non emanato.

Nell'ottica quindi di promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da ENI Spa è sufficiente stabilire con norma un termine per l'emanazione del citato DPCM, ciò a cui provvede l'articolo.

Articolo 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). La questione è stata recentemente oggetto di specifico ordine del giorno al Senato (A.S.3066 *“Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici premesso che: l'articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012; trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l'economia del paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell'ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro paese rispetto alle esigenze comunitarie; infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza. Impegna il Governo ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l'erario, prevedendo altresì termini e modalità di*

destinazione di una quota da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.”)

Lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategiche per l’approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell’immediato di realizzare investimenti di sviluppo. Tale sviluppo risulta rallentato o impedito dalle difficoltà derivanti dall’insediamento degli impianti di estrazione di idrocarburi, spesso in competizione con altre attività di sfruttamento del territorio, generalmente di minore valore economico ma fortemente radicate e che generano occupazione. Come risulta dalle conclusioni di un apposito tavolo tecnico Stato-Regione, garantendo ai residenti dei territori significativi investimenti infrastrutturali (superiori a 8 miliardi di euro, 6 dei quali in Basilicata), attraverso una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove produzioni di idrocarburi, si assicurano nuove entrate e si crea crescita e nuova occupazione sul territorio.

Il comma 2 riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività subacquee. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi in acque nazionali e all’estero. Il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 “*Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell’industria*” fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee e la possibilità di concorrere sul mercato internazionale con proprie norme e regole.

Articolo 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti). Allo scopo di contenere i continui aumenti dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di ridurre il c.d. stacco (la differenza media di prezzo alla pompa) che caratterizza negativamente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei, occorre irrobustire l’industria distributiva dei carburanti e renderla progressivamente sempre più autonoma dalle compagnie petrolifere che, in particolare nel nostro Paese, sono integrate in tutta la filiera industriale: dalla ricerca degli idrocarburi, alla produzione, alla raffinazione, all’importazione fino alla distribuzione agli utenti finali. Solo in questo modo, sarà possibile promuovere la nascita di operatori di mercato in grado di moderare efficacemente la forza delle *major* petrolifere verticalmente integrate.

La norma proposta, al fine di definire un sistema distributivo più concorrenziale, prevede che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono inoltre consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

Nella medesima ottica, vengono poi modificati i commi da 12 a 14 dell’art. 28 (razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, al duplice fine di prevedere: a) che in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possano essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie

contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti; b) che in ogni momento i titolari e i gestori degli impianti, da soli o in società o cooperative, possano accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'eventuale comportamento posto in essere dal titolare dell'impianto allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite al gestore integrano la fattispecie di abuso di dipendenza economica.

Il comma 4 modifica altri commi del richiamato articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare:

a) il comma 8, al fine di incrementare la concorrenzialità nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevede un ampliamento delle attività già consentite negli impianti stessi, introducendo l'esercizio della vendita dei tabacchi e di ogni bene e servizio;

b) il comma 10 prevede che le attività di cui al comma 8 di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, siano esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle suddette attività. Sono comunque fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012 i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

E' poi previsto, mediante modifica all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

L'ultimo comma affida all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di adottare misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

L'articolo 18 (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati) aggiunge un periodo al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 111/2011, che vieta di porre vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche durante l'orario di apertura, delle apparecchiature di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati.

Articolo 19 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti). Nell'intento di migliorare l'informazione fornita al consumatore finale sui prezzi dei carburanti, la norma stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico

definisca una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio comunicato settimanalmente al Ministero stesso per l'inoltro alla Commissione europea. Questa nuova metodologia si baserà sul prezzo al pubblico praticato per ciascuna categoria di carburante per l'autotrazione in modalità di rifornimento senza servizio.

Al fine di migliorare l'informazione al consumatore sui prezzi del carburante e per favorire una scelta concorrenziale del prodotto il secondo comma prevede che il Ministero dello sviluppo economico definisca le modalità di indicazione dei prezzi dei carburanti.

Per facilitare e migliorare l'informazione da parte del consumatore, si prevede che con provvedimento ministeriale si adottino misure attuative al fine di assicurare concretamente la trasparenza nella pubblicizzazione visiva del prezzo praticato: la cartellonistica stradale dovrà essere ben visibile e riportare i prezzi in modalità non servito in un ordine prefissato; i prezzi in modalità con servizio e i prezzi dei carburanti speciali dovranno essere riportati su cartelloni separati che evidenzino la differenza in aumento del prezzo rispetto alla modalità self service eventualmente presente. Sempre nell'intento di informare con maggiore trasparenza, nei cartelloni presenti nei punti vendita dovranno essere evidenziate con maggior rilievo le prime due cifre decimali del prezzo.

L'articolo 20 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), mediante modifiche al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rimuove il limite, attualmente previsto per la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. E' inoltre previsto che tale specifica destinazione sia ammessa per un periodo non eccedente i tre (anziché due) esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (7 luglio 2014).

Conseguentemente, il comma 2 modificato prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, sia determinata l'entità dei contributi di cui al comma 1, nonché della nuova contribuzione al fondo, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.

L'articolo 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica) conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. La norma è finalizzata a contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, riscontrata negli ultimi tempi per effetto sia di vincoli infrastrutturali, sia dell'andamento delle materie prime sia degli oneri indiretti dovuti alla crescita della produzione da energie rinnovabili. Per esigenze di economicità e sicurezza del sistema, si rende necessaria una norma che consenta di adeguare la disciplina di settore, direttamente dispositiva ove si tratti di materie di competenza governativa, di indirizzo ove si tratti invece di materie di competenza dell'Autorità di regolazione, in ogni caso coordinando le azioni per aggiornare la disciplina ai cambiamenti in corso ed intervenire per dare maggiore efficienza al settore, anche con riferimento ai mercati connessi.

La revisione della disciplina complessiva consente di aggiornare al nuovo contesto la riforma delle regole di mercato introdotta dalla legge 2/2009 e, per molti aspetti, già attuata nei due anni successivi.

Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n.28/2011, nella parte in cui attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Si prevede inoltre di attribuire agli emanandi decreti che definiranno il nuovo regime di incentivazione per l'elettricità da fonti rinnovabili l'anticipazione della data - prevista in attuazione del decreto legislativo 28/2011 tramite il cosiddetto Quarto Conto Energia - a partire dalla quale gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici sono chiamati a prestare specifici servizi di rete, contribuendo a dare flessibilità operativa al sistema e ancora una volta con effetto di riduzione dei costi di gestione della sicurezza.

L'articolo 22 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas) prevede, in relazione a quanto prospettato dall'AGCM nella segnalazione relativa a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012", che il Sistema Informativo integrato istituito presso l'Acquirente unico, oltre a contenere i dati identificativi dei clienti finali, contenga anche dati relativi alla misura dell'energia elettrica ed il gas al fine di correggere l'asimmetria informativa oggi esistente tra i distributori e le società di vendita. Il distributore di energia elettrica e gas è il fulcro dei rapporti contrattuali che assicurano l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali ed ha, quindi, la responsabilità di gestire i cambi di fornitore, le nuove attivazioni e le cessazioni. Inoltre, in quanto responsabile del servizio di misura, svolge una funzione essenziale ai fini di un corretto rapporto tra venditore e cliente finale, nonché ai fini dell'individuazione degli eventuali sbilanciamenti in prelievo che abbiano richiesto interventi correttivi da parte del gestore della rete di trasporto. La norma proposta intende quindi, attraverso l'integrazione di un sistema informatico già esistente, rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all'utente finale. Infine, l'implementazione concreta della norma è affidata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che già oggi, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite.

Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il citato decreto legislativo 93/2011.

Articolo 23 (Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale). La rete di trasmissione nazionale è sottoposta ad un

costante processo di sviluppo ed aggiornamento, in relazione ai cambiamenti in corso nel settore energetico e segnatamente elettrico.

Il soggetto concessionario (Terna SpA) è in condizioni di assicurare un flusso costante di investimenti infrastrutturali, finanziati direttamente da una componente delle tariffe elettriche senza contributi diretti a carico dell'erario.

Una migliore infrastrutturazione di rete, inoltre, garantisce efficienze di funzionamento del settore elettrico, riduzione dei costi, allineamento dei prezzi registrati nelle diverse zone di mercato (come dimostra il caso della Sardegna), miglioramento dell'interscambio con l'estero.

Si può accelerare la procedura di approvazione del Piano agendo sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo peraltro conforme a quanto previsto dal Codice dell'ambiente.

Oggi la procedura VAS è svolta dal Ministero dell'Ambiente ogni anno: il Piano di Terna è deliberato e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico a gennaio, lo svolgimento della VAS impiega un tempo variabile da 6 a 8 mesi e si arriva a conclusione più o meno alla fine dell'anno. Ad esempio, il parere VAS sul piano 2011 è stato prodotto a fine dicembre 2011; con i vari passaggi mancanti, si arriverà ad approvazione a primavera 2012.

Il meccanismo si reitera già a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, su un Piano sostanzialmente molto simile a quello dell'anno precedente. La continua reiterazione della procedura VAS rallenta la realizzazione del Piano, senza che ci siano seri motivi di carattere ambientale, tenuto anche conto che ciascuna opera rilevante prevista dal Piano deve poi essere sottoposta a VIA.

La proposta di cui all'articolo è di conservare la previsione di realizzazione da parte di Terna di un Piano annuale di sviluppo, come previsto anche dalle direttive UE e dal decreto legislativo 93/2011, che individui gli investimenti programmati e da realizzare nel triennio successivo; prevedere la realizzazione della VAS sul Piano nel primo anno di ciascun triennio, in modo da valutare l'effetto ambientale cumulato e dare le prescrizioni necessarie; nei due anni successivi - in cui il Piano dovrebbe rappresentare più che altro uno stato di avanzamento di quanto programmato e già approvato l'anno precedente - prevedere l'applicazione della procedura di "verifica di assoggettabilità" di cui all'articolo 12 del Codice dell'ambiente, da concludersi entro 90 giorni. In tal modo, il Ministero dell'ambiente potrebbe verificare solo eventuali effetti significativi sull'ambiente eventualmente non considerati nell'esame dell'anno precedente.

La semplificazione, da applicare a partire dal Piano 2012, farebbe guadagnare circa sei mesi all'anno sui tempi di avvio delle attività e delle specifiche procedure autorizzative relative ai singoli progetti.

Articolo 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari). La sistemazione sicura ed efficiente dei rifiuti nucleari richiede un'efficace attività di decommissioning delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione del deposito nazionale, all'interno del Parco Tecnologico, come previsto dalle norme recenti.

Si tratta di attivare investimenti pubblici notevoli, con l'attuazione di procedure di gara che coinvolgono molte imprese qualificate e il relativo indotto, i cui vantaggi si aggiungono ai benefici energetico-ambientali sopra ricordati. La copertura non è onerosa per il bilancio statale, dal momento che gli investimenti sono finanziati con una componente della tariffa elettrica.

La SOGIN, società pubblica incaricata di tali attività, ha stimato il valore delle sole attività di smantellamento per il periodo 2011-2021 in 1,5 miliardi circa di opere, con una media di circa 120 milioni l'anno. Il deposito nazionale e il Parco valgono circa altri 2 miliardi, con l'attivazione peraltro di occupazione qualificata stabile (e non solo di cantiere).

Servono la valutazione rapida e l'autorizzazione dei progetti di decommissioning, oltre che la contestuale realizzazione del Deposito nazionale secondo le specifiche procedure di legge. Oggi vi sono progetti di decommissioning datati 2001 e non ancora approvati, con costi che gravano su tutti e con rallentamento delle attività realizzative.

L'articolo prevede: una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi; si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d'impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina); un'analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell'autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione.

L'ultimo comma impone ai soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di conferire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito nazionale destinato al loro smaltimento a titolo definitivo.

CAPO V "SERVIZI PUBBLICI LOCALI"

L'articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) rafforza i principi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali, a tal fine rendendo il quadro normativo, già delineato dall'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, più netto ed esplicito in questo senso. Si introducono a questo scopo misure dirette a potenziare la liberalizzazione e la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali.

In particolare, si prevede che l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano.

L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi. ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

Vengono poi introdotte alcune norme relative alle società *in house*:

- si prevede che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno con modalità da stabilirsi con decreto e si attribuisce all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino la vigilanza sull'osservanza dei citati vincoli;

- nelle more di adozione del suddetto decreto, si individuano limiti all'importo di spesa per contrarre mutui per la realizzazione di investimenti (gli interessi connessi alle rate di mutuo non devono superare una soglia fissata dalla norma);
- si prevede che acquistino beni e servizi secondo le norme del codice dei contratti pubblici;
- si estende, in materia di personale, l'applicazione dei principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e per consulenze.

Si prevede, altresì, che le aziende speciali e le istituzioni:

- siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata;
- si applichino le disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica.

Infine si interviene sull'art. 4 del citato decreto legge n. 138 del 2011, prevedendo in particolare:

- l'attribuzione di poteri più cogenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella valutazione della delibera quadro degli enti locali, che deve individuare i settori dei servizi pubblici da liberalizzare e quelli invece sottratti alla liberalizzazione (l'AGCM deve fornire entro 60 gg. dal ricevimento un parere obbligatorio sulla verifica effettuata dagli enti locali: con la norma ora vigente, è previsto il solo invio all'AGCM per la relazione al Parlamento);
- nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici locali, che il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione come elemento di valutazione dell'offerta;
- la riduzione da 900 mila a 200 mila euro annui della soglia entro la quale è ammissibile l'affidamento diretto ad una società *in house*;
- che, in caso di cessazione della gestione, se ci siano beni non interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponda al precedente gestore un importo pari al costo storico rivalutato (non più al valore contabile originario non ancora ammortizzato);
- che venga posticipati al 31 dicembre 2012 ed al 31 marzo 2013 la cessazione *ex lege*, rispettivamente, degli affidamenti diretti e delle gestioni affidate direttamente non conformi alla disciplina vigente, stabilendo che anche oltre la scadenza e fino al subentro del nuovo gestore sia garantita l'integrale e regolare prosecuzione del servizio (senza indennizzo o compenso aggiuntivo);
- l'applicazione anche al servizio di trasporto regionale della disciplina dei servizi pubblici locali dell'articolo 4 del decreto legge n. 138/11, fatti salvi, fino alla scadenza

naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa attuale.

Per la gestione integrata dei rifiuti urbani:

- si consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente);
- si richiede che, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento si debba garantire, all'affidatario del servizio l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- si prevede che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento sia svolto dai comuni mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (non in regime di privata).

L'articolo infine prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara.

Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Articolo 26 (Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).

Il comma 1 dell'articolo, al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile (anche alla luce di quanto raccomandato dall'AGCM con AS500 del 24/02/09 in Boll. 7/09 e con IC 26 del 3/7/2008 in Boll. 26/08), apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio.

Si pone poi un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime "semplificato" ex art. 214 D.lgs. 152/06, tenuto conto che il produttore, per progettare la gestione autonoma, deve effettuare ingenti investimenti.

E' disposta inoltre la soppressione del comma 5 dell'art. 265 (disposizioni transitorie) del citato decreto legislativo non avendo la disposizione alcuna giustificazione ed essendo in contrasto con il parere dell'AGCM reso in data 16 marzo 2009.

Si rendere infine equo e proporzionato il versamento del Contributo al CONAI, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi.

CAPO VI "SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI"

L'articolo 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base). L'articolo 12, comma 9, del decreto legge 201/2011 già prevede che Abi, altre associazioni di categoria e Poste definiscano (entro 3 mesi dall'entrata in vigore del citato DL) le regole per assicurare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti. Tale commissione non può superare l'1,5%. Il successivo comma 10 prevede che il MISE-MEF, sentite BI, valutino l'efficacia delle misure adottate.

Con la proposta in esame, in forza della previsione di cui al comma 1, lett. b, si proroga al 1° giugno 2012 il termine entro il quale ABI, associazioni e Poste debbano attuare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti relative alle transazioni effettuate con carte di pagamento. Viene meno il riferimento al limite dell'1,5%.

Si prevede, inoltre, alla lett. c) del medesimo comma 1, che in caso di mancata adozione di misure efficaci, si provveda con decreto MEF-MISE, sentita BI.

Si stabilisce che fino alla descritta valutazione di efficacia delle misure, è sospesa l'applicazione dell'art. 34, comma 7, L. 138/2011, secondo cui "le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore".

Con i commi 2 e 3 della disposizione in commento si interviene sull'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Come è noto tale disposizione stabilisce che i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma dispone che l'ammontare della commissione non possa superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

In particolare il comma 2 del presente articolo detta la disciplina del regime transitorio correlato all'entrata in vigore dell'articolo 117-bis, stabilendo che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso devono essere adeguati entro novanta giorni, alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis.

Al fine di risolvere un problema interpretativo connesso all'entrata in vigore dell'articolo 117-bis, il comma 3 interviene abrogando la vigente normativa sulla commissione di massimo scoperto, che avrebbe dovuto essere interamente sostituita dal citato articolo 117-bis.

L'articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari) impone alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

L'articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica) dispone, nell'ambito del sistema "risarcitorio diretto", previsto per i sinistri stradali dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che i criteri per calcolare la misura delle compensazioni tra compagnie assicurative siano definiti tenendo conto dell'esigenza di incentivare i controlli dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Si introduce inoltre la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente. In tal caso, se il risarcimento è

accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%..

Le disposizioni mirano a ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, riduzione conseguente ad un evidente risparmio per le imprese assicuratrici.

L'articolo 30 (Repressione delle frodi) introduce l'obbligo, per le imprese di assicurazione per la responsabilità civile su autoveicoli, di trasmettere annualmente all'ISVAP una relazione contenente dettagliate informazioni - indicate dalla norma - connesse alle frodi nel settore dei sinistri. Anche sulla base di tali elementi l'ISVAP esercita i propri poteri di vigilanza.

Le medesime imprese sono altresì tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet, o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri, derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

La norma persegue la finalità di reprimere le frodi nel settore assicurativo, la cui entità si rivela come causa primaria della lievitazione dei costi nel settore medesimo.

Articolo 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). Le disposizioni sono finalizzate a potenziare l'azione di contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

E' disposta, in particolare, la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la sostituzione o integrazione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e si prevede l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Il nuovo sistema sarà attuato con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni). Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall'articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.

In primo luogo, si prevede che le imprese di assicurazione possano richiedere, prima della stipula del contratto, l'ispezione del veicolo ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria. Qualora si proceda all'ispezione, la tariffa è ridotta. E' prevista la possibilità di installare anche una scatola nera che registri l'attività del veicolo, con oneri a carico della compagnia e riduzione della tariffa.

Si introduce inoltre l'obbligo di trasmettere anche in via telematica l'attestazione dello "stato del rischio" connesso alla circolazione dei veicoli.

Quanto alle modifiche in tema di procedura di risarcimento per i sinistri con soli danni a cose, si prevede che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità dei danni, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare di tale termine.

E' consentito, infine, all'impresa assicuratrice di non procedere all'offerta di risarcimento qualora emergano dalla "banca dati sinistri" almeno due parametri di significatività, individuati dall'ISVAP, con riferimento ai soggetti o ai veicoli, indicativi di possibili fenomeni fraudolenti. E' previsto che l'impresa motivi tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato ad effettuare l'accesso agli atti relativi al procedimento.

L'articolo 33 (Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti) interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali da cui derivi l'obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un'invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell'art. 55-*quinquies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

Il comma 2 aggrava la pena nei confronti di chi commette reati di falso finalizzati a conseguire vantaggi derivanti da contratti di assicurazione, ovvero a chi, allo stesso scopo, cagiona danni o aggrava le conseguenze di lesioni personali prodotte da infortuni, ovvero denuncia un sinistro non accaduto

L'articolo 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto) è finalizzato ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici, in materia di assicurazioni sulla responsabilità civile auto. Si impone, infatti, agli intermediari di informare il cliente sulle tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi (c.d. plurimandato).

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, è disposta la nullità del contratto e l'irrogazione di sanzioni, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000, da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente.

Articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica). Le disposizioni recate dall'articolo affrontano vari temi, prevedendo, in particolare, misure che favoriscono la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali e dispongono la sospensione temporanea del sistema di tesoreria unica.

Quanto alle misure per l'estinzione dei pagamenti pregressi delle amministrazioni statali, si prevede l'integrazione di somme nei fondi speciali per la reinscrizione di residui passivi perenti.

Si prevede altresì che i creditori della pubblica amministrazione possano chiedere di essere pagati tramite titoli di Stato nel limite di 2.000 milioni di euro. L'assegnazione di tali titoli non è computata nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio.

E' disposto inoltre l'incremento della dotazione finanziaria per l'estinzione dei debiti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011 nei confronti dei Ministeri.

Il comma 5 dell'articolo consente alle agenzie fiscali e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di assicurare alle stesse la massima flessibilità organizzativa, di derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; restano comunque ferme le riduzioni derivanti dal c.d. contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici.

Il comma 7 dispone l'abrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Quanto agli interventi in materia di tesoreria unica, si dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria, previsto per le Regioni e gli enti locali che debbono versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, si applica l'ordinario regime di tesoreria, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera.

Entro il 29 febbraio 2012 il 50 per cento delle liquidità dei suddetti enti, depositate presso il sistema bancario, sono versate sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale. Entro il 16 aprile 2012 si versa il restante 50 per cento

Entro il 30 giugno 2012 gli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, sono smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale.

Fino al completo riversamento delle suddette risorse, gli enti territoriali per far fronte ai propri pagamenti utilizzano prioritariamente le risorse depositate presso il sistema bancario.

La suddetta disciplina si applica anche agli Atenei.

CAPO VII "TRASPORTI"

L'articolo 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) è finalizzato ad assicurare l'uniformità e la coerenza del sistema di liberalizzazione in tutto il settore del trasporto, affidandone la regolazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle more

dell'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale è previsto che il Governo presenti, entro tre mesi dalla conversione del decreto-legge, un apposito disegno di legge.

Allo scopo, sono apportate modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stato avviato l'iter di liberalizzazione del settore dei trasporti.

Si attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione in materia di trasporti (autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non). Il complesso delle competenze attribuite all'Autorità è sintetizzabile come segue. Essa provvede, in particolare, a:

- garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle reti e alle infrastrutture, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;
- definire criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi (applicando il metodo del *price cap* al settore autostradale);
- stabilire condizioni minime di qualità del servizio di trasporto nazionale e locale;
- definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere;
- definire schemi di bandi di gara per l'assegnazioni dei trasporti in esclusiva (anche per le concessioni autostradali);
- con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità;
- con particolare riferimento al servizio taxi, adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto di taluni principi. Tra questi: consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida; prevedere la possibilità di rilasciare licenze *part-time* e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro; consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate; consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe;

Per garantire lo svolgimento delle suddette attività, all'Autorità è conferita la facoltà di avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità, comandate da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 37 (Misure per il trasporto ferroviario) prevede che l'Autorità di cui al precedente articolo 36 definisca, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.

Il comma 2 dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, viene eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece la prescritta osservanza della legislazione nazionale e regionale.

Il citato articolo 36 era stato modificato dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che aveva inserito l'obbligo di osservanza dei "contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria" e la prescrizione in materia di "condizioni di lavoro del personale".

CAPO VIII "ALTRE LIBERALIZZAZIONI"

Articolo 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade). L'articolo 24 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di pertinenze stradali, definite come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade, determinate dall'ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

Il comma 5-bis del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A), ossia le autostrade, devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti - di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e d'intesa con le regioni per i profili di competenza delle stesse.

L'articolo modifica il sopra richiamato comma 5-bis, prevedendo l'intervento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per la fissazione delle modalità con cui le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste dai progetti dell'ente proprietario o del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali.

Articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore). Le disposizioni recate dal comma 1 consentono una maggiore flessibilità, anche nei confronti dei distributori intermedi, delle attività di vendita da parte degli edicolanti. Si prevede, in particolare, che gli edicolanti possano rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possano altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Agli stessi, inoltre, è consentito praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

Le disposizioni di cui ai successivi commi rispondono all'impegno accolto dal Governo con l'OdG 9/4829-A/170 on. De Micheli e altri, per rimuovere gli ostacoli che di fatto

impediscono il libero esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Sino al 2009 tale attività era stata gestita in regime di monopolio di fatto dall'IMAIE associazione nata negli anni '70, successivamente elevata ad ente morale. Tale Istituto è stato estinto nel 2009 con provvedimento del Prefetto di Roma, per incapacità di raggiungere gli obiettivi statutari, essendo stato incapace di distribuire oltre 130 milioni di euro agli artisti.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già con una segnalazione del 2004 (AS.280) aveva chiesto al Parlamento di provvedere a liberalizzare il settore dell'intermediazione dei diritti connessi lasciando ai titolari dei diritti la libertà di decidere a quale intermediario affidare la gestione dei propri diritti patrimoniali.

L'attuale normativa non si adegua a quanto già previsto dall'ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza e quanto ribadito più volte, anche di recente, dalla Commissione europea nella decisione sul caso CISAC.

Oggi operano con molte difficoltà diverse imprese e associazioni di artisti (italiane e straniere) i cui livelli di raccolta sono inadeguati a causa dalle resistenze di diversi produttori audio e video che non ripartiscono tali diritti approfittando dell'incertezza normativa data dall'istituzione del NUOVO IMAIE (art. 7 del decreto-legge 30 aprile, n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100).

La norma prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei requisiti tecnici minimi necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie e un'adeguata rappresentatività di artisti associati. E' opportuno che tali requisiti siano preventivamente sottoposti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché siano proporzionati e si eviti il rischio che possano costituire una nuova barriera all'entrata per i nuovi operatori.

La previsione non comporta oneri a carico dello Stato.

Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti). L'articolo, al comma 1, reca la definizione della tempistica, in modo graduale, per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con decreto.

Al comma 2: mediante le opportune modifiche all'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, viene previsto che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Ai commi 3 e 4: si prevede che l'Indice nazionale delle Anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Al comma 5: viene attribuito al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la facoltà di stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con enti, istituzioni

ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni per l'elaborazione aggiuntiva di dati contenuti nell'INA

Ai commi 6, 7 e 8: si prevede infine che l'Amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini italiani iscritti all'AIRE ai quali non risulta già attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

TITOLO II "INFRASTRUTTURE"

Nell'ottica dell'incisività ma anche della continuità con le misure assunte nel recente passato anche ai fini dello sviluppo con il decreto legge n. 201/2011, il cosiddetto decreto "**salvaitalia**", recentemente convertito, sono state introdotte, nel settore delle infrastrutture e delle grandi opere, dell'edilizia e dei trasporti, una prima serie di misure finalizzate al rilancio degli investimenti in tali settori.

Ora la **fase 2**, improntata alla crescita, dopo il consolidamento e la messa in sicurezza dei conti pubblici, richiede misure ancora più incisive per far ripartire il motore produttivo del Paese.

Si intende, dunque, proseguire nella linea intrapresa, individuando ulteriori misure ancor più efficaci che possano innescare un processo virtuoso di crescita e di ripresa economica del Paese, incentivando **l'apertura di cantieri** e quindi, altresì, **la creazione di nuovi posti di lavoro**.

E' necessario, quindi, prevedere una serie di interventi nei **settori chiave (per la ripresa) delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti**.

In particolare, per incentivare ulteriormente **l'attrazione di capitali privati nelle infrastrutture**, si pensa di:

- rivedere la disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto, introducendo i cosiddetti "**project bond**" garantiti, da parte del sistema finanziario e dei fondi privati, anche **durante il periodo di costruzione dell'opera**, tradizionalmente scoperto;
- introdurre nella finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di prelazione, per incentivare gli **investitori privati ad assumere il ruolo di promotore in grandi opere**, anche non previste negli strumenti di programmazione;
- individuare il **partenariato pubblico-privato** quale strumento idoneo per la realizzazione in tempi brevi, e la gestione (ma solo dell'infrastruttura e dei servizi connessi) di nuove **strutture carcerarie**;
- disporre che i bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di **bancabilità** delle opere, consentendo agli **istituti finanziari** di poter contare almeno su un **progetto definitivo dell'opera da realizzare in concessione**;

- misure di correzione delle **concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche**, per aprire nuovi spazi alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro.

Non mancano importanti **norme di semplificazione e di alleggerimento procedurale**, in tema, a titolo di esempio, di **approvazione di progetti, affidamento di servizi finanziari, di documentazione a corredo dei piani economico-finanziari**.

Si prevedono, inoltre, una serie di misure specifiche nel **settore dell'edilizia e della casa**, capaci di avere una notevole ricaduta sia in termini di sviluppo economico che occupazionale. In particolare si propone di introdurre la possibilità di detrarre **l'IVA per la cessione e la locazione di nuove abitazioni** da parte dei costruttori e dei soggetti che operano nei programmi di **housing sociale**, rendendo l'imposta neutra non solo nel primo periodo; la proposta comporta un **costo stimato, e già quantificato, per la finanza pubblica pari 47,2 milioni di euro** e consentirebbe alle imprese di costruzioni di vendere le unità immobiliari sul mercato senza penalizzazioni, permettendo l'autofinanziamento delle stesse; le stime parlano di liberazione di ingenti risorse per **investimenti da parte dei costruttori, con una movimentazione di capitali destinata alle costruzioni da parte degli stessi pari a circa 840 milioni di euro all'anno**, ed ingenti ricadute sul sistema economico e, non da ultimo, **occupazionali (circa 68.000 nuovi posti di lavoro di cui 44.000 nelle costruzioni e 24.000 nei settori collegati)**;

Infine, si intendono proporre alcune importanti misure nel **settore dei trasporti** con particolare riferimento a:

- introduzione della **autonomia finanziaria dei porti**, mediante destinazione agli stessi dell'1% dell'Iva e delle accise in essi prodotte; in tal modo, sulla base degli esempi positivi di altri Stati Europei (es. Spagna), verrebbero destinati ad investimenti infrastrutturali nei porti almeno **80/90 milioni di € ogni anno**, con notevoli benefici indotti in termini di PIL e aumento dei traffici. **Il settore portuale fornisce un contributo al PIL di circa 6,8 miliardi euro pari al 2,7 del PIL nazionale. Con la proposta, si determina una prospettiva di crescita di contributo al PIL ammontante a circa 247,5 milioni di euro;**
- destinazione di parte dell'**extragettito IVA**, relativo alle operazioni riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento, **alle società di progetto per le opere portuali con conseguente crescita del contributo al PIL nazionale quantificabile in 2,75 euro ogni euro di investimento pubblico o privato;**
- **anticipo del recupero delle accise per autotrasportatori**; la disposizione garantirebbe la pace sociale nel settore dell'autotrasporto che in caso di fermo determinerebbe effetti negativi sul pil con una incidenza di riduzione pari all'1% settimanale; la norma ha un costo **per la finanza pubblica pari a 29 milioni di euro, già coperto con le risorse destinate al settore.**

CAPO I "MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE"

Articolo 41. (Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond). Si prevede, al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali, la revisione della disciplina recata dall'articolo 157 del codice dei contratti pubblici in materia di emissione

delle obbligazioni da parte delle società di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica.

Rispetto al testo vigente, è eliminata la previsione che le obbligazioni siano garantite mediante ipoteca nel caso in cui superino il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili; è previsto che le obbligazioni siano sottoscritte da investitori qualificati, così da poter coinvolgere nel finanziamento delle opere pubbliche non solo il sistema bancario ma il sistema finanziario nel suo complesso. E' inoltre previsto che, per la fase di costruzione dell'infrastruttura, durante la quale la stessa non è ancora in grado di produrre flussi di cassa per remunerare il capitale investito, le obbligazioni godano della garanzia da parte del sistema finanziario e di fondi privati; con il meccanismo del *project bond* si introduce dunque uno strumento, di natura privatistica, atto ad alimentare i flussi per la realizzazione di infrastrutture ed a garantire la copertura dei rischi di costruzione; a differenza degli attuali strumenti, dove le obbligazioni vengono ripagate tramite il *cash flow* (pedaggi, canoni ecc.) delle opere infrastrutturali già realizzate, si andrebbe a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flussi di cassa. Si agevola in tal modo il reperimento, da parte del realizzatore privato dell'opera pubblica, delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Articolo 42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche). Si prevede di integrare la recente disciplina, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 201/2011, relativa alla finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, introducendo nella cosiddetta procedura ad iniziativa privata il diritto di prelazione. In tale procedura è data facoltà agli operatori economici qualificati di formulare proposte, corredate del progetto preliminare, per interventi che non risultano inseriti nella lista predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; attualmente il promotore non gode di alcuna prerogativa particolare rispetto al successivo eventuale affidamento della concessione, elemento che rende poco appetibile tale tipo di procedura. Si prevede, pertanto, di introdurre, in analogia a quanto già previsto per le opere ordinarie all'articolo 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 70/2011, il diritto di prelazione in favore del promotore all'esito della gara per la scelta del concessionario, gara che il soggetto aggiudicatore pone in essere sulla base del progetto preliminare e della proposta presentate dal promotore e approvate dal CIPE; è previsto che alla gara, in analogia con le disposizioni del citato articolo 153, comma 19, del Codice, partecipi anche il promotore.

Si introducono inoltre, a fini di alleggerimento della disposizione, alcuni rinvii all'art. 153 del codice, in sostituzione di identiche disposizioni previste nella precedente formulazione del comma 14.

L'articolo 43 (Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie) è volto a favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, rese quanto mai necessarie dal problema del sovraffollamento dei detenuti, in un periodo di estrema difficoltà di reperimento delle risorse pubbliche che richiedono il maggior utilizzo possibile di strumenti che prevedano l'impiego del capitale privato. E' quindi previsto, al comma 1, che si ricorra in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e

dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione delle disposizioni, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

Il comma 2 provvede a riconoscere al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata.

Articolo 44 (Contratto di disponibilità). Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, è introdotto, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale applicabile sia alle opere ordinarie che alle opere di interesse strategico, caratterizzato dall'affidamento a un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e spese, della costruzione e della messa a disposizione del committente pubblico di un'opera di proprietà privata, per l'esercizio di un pubblico servizio. Il committente pubblico versa un canone di disponibilità e, al fine di attenuare gli oneri finanziari, un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del valore dell'opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l'opera passi in proprietà al committente. La disposizione si applica anche alle infrastrutture strategiche.

Attraverso l'introduzione di tale nuovo strumento si intende incentivare l'apporto di capitale privato atteso che viene ad ampliarsi il ventaglio degli strumenti di partenariato pubblico-privato attualmente configurati dal codice dei contratti pubblici. Attraverso la nuova procedura potranno essere realizzati edifici ad uso ufficio da destinare, per un periodo di tempo predefinito, all'utilizzo pubblico.

Articolo 45 (Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico). Per consentire la massima tempestività nell'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse. L'effetto perseguito è la riduzione della durata della procedura di assegnazione delle risorse da parte del CIPE attraverso l'eliminazione dei tempi necessari ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'istruttoria, consentendo un più rapido avvio della fase realizzativa dell'intervento.

Articolo 46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo). Al fine di agevolare l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, in conformità alla direttiva 2004/18/CE, si prevede di integrare la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. La norma è tesa a conseguire un maggiore utilizzo del sistema del dialogo competitivo attraverso il rinvio ad una specifica normativa attuativa.

L'articolo 47 (Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949) interviene sull'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.717, *Norme per l'arte negli edifici pubblici*.

La disposizione intende modificare l'attuale previsione della percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi. L'attuale previsione porta a dovere eseguire per edifici di importo rilevante opere d'arte il cui costo,

pari in misura fissa al 2% di detto importo, appare incoerente con le finalità della legge di favorire la produzione artistica e di stimolare la creatività invitando gli artisti a partecipare a bandi pubblici e non certo di remunerare le opere d'arte oltremisura. L'onerosità della spesa da sostenere per tali opere d'arte, in un periodo in cui la carenza di risorse economiche rende difficile anche il completamento delle opere programmate, richiede una revisione della norma mediante l'adozione di scaglioni per le percentuali relative agli importi da destinare alle opere d'arte. Inoltre si propone di chiarire che resta esclusa dall'applicazione della norma l'edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché di portare ad un milione di euro, rispetto al miliardo di lire vigente, la soglia per l'esclusione dall'applicazione della norma relativa agli edifici a qualsiasi uso destinati.

L'articolo 48 (Norme in materia di dragaggi) La disposizione mira sostanzialmente a completare e migliorare le normative sul tema rispetto a quanto già avviato con il comma 996 della legge finanziaria 2006 ed al successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2008, semplificando e dando maggiore completezza al sistema normativo in materia ma anche maggior chiarezza per ciò che concerne l'applicazione delle norme.

Si prevede che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Si prevede inoltre che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possano essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata.

I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, possono essere impiegati a terra.

L'articolo 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo) è finalizzato ad eliminare i costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti, laddove le stesse possano essere reimpiegate nella costruzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'ambiente.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, è prevista l'emanazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 50 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche) interviene sugli articoli 144 e 159 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

La disposizione di modifica all'articolo 144 del codice mira ad assicurare fin dalla predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del concessionario adeguate condizioni di bancabilità del progetto.

La modifica all'articolo 159 mira ad assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario; in particolare la coincidenza di caratteristiche richieste al soggetto subentrante rispetto al concessionario originario pone un limite troppo stringente che rischia di risultare non adeguato alle reali necessità del progetto, ad es. qualora la sostituzione debba avere luogo in fase di gestione, e di impedire l'attivazione dell'istituto.

L'articolo 51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni), volto a favorire la concorrenza, interviene sull'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*. La modifica è diretta ad aumentare dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti (già affidate alla data del 30 giugno 2002) è tenuto ad affidare a terzi; la norma ha finalità pro-concorrenziale. E' previsto che la disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015; il periodo transitorio è necessario al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali.

L'articolo 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti) interviene sugli articoli 93, 97 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, nonché sull'articolo 15 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La proposta è finalizzata ad una velocizzazione dei procedimenti approvativi dei progetti, unificando ove possibile alcune fasi progettuali; questo consente di ottenere in un'unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, devono altrimenti essere acquisite in tempi differiti.

Con l'aggiunta di un periodo al secondo comma dell'articolo 93 si prevede che il progetto possa essere ritenuto adeguatamente sviluppato pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e siano garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Nella stessa prospettiva opera l'aggiunta del comma 1 *bis* all'articolo 97.

Le modifiche apportate al sesto comma dell'articolo 128, prevedono la previa approvazione dello studio di fattibilità quale requisito minimo per l'inclusione di un lavoro di importo inferiore a 1.000.000 di euro nell'elenco annuale dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, il requisito minimo viene indicato nell'approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione.

Infine, è previsto un adeguamento per motivi sistematici del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo 53 (Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali) dispone che la progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità deve avvenire secondo le relative specifiche tecniche. Le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. Si prevede, inoltre, che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Ai commi 3 e successivi, l'articolo prevede modifiche ai decreti legislativi n. 162/2007 e n. 264/2000. Le modifiche a quest'ultimo decreto legislativo in particolare, precisano che le responsabilità in capo alla Commissione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo sono relative alle verifiche funzionali effettuate nel corso delle ispezioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 264/2006 e non anche al collaudo tecnico amministrativo deputato per legge alla stazione appaltante.

Articolo 54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

Al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario - notoriamente a costi inferiori rispetto alle altre forme di finanziamento - a sostegno del finanziamento di singoli e specifici progetti infrastrutturali di competenza degli enti locali, è prevista la costituzione di un patrimonio destinato formato da un asset di beni immobili disponibili di proprietà dell'ente territoriale per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti e non attaccabile dai terzi creditori.

La disposizione si ispira alla riforma del diritto commerciale, che ha portato all'emanazione degli articoli dal 2447-bis al 2447-decies del c.c., e dà alle società di capitali la facoltà di destinare parte del patrimonio ad un singolo affare. Con tale riforma si persegue, tra l'altro, l'ampliamento delle opportunità di finanziamento delle società alle quali è dato anche il vantaggio di non costituire una compagine sociale "*ad hoc*" per ogni attività di un certo rilievo. L'isolamento di un singolo affare può indurre i risparmiatori a valutarlo più sicuro rispetto all'insieme delle attività dell'ente. Inoltre, l'enucleazione di un patrimonio destinato permette l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare.

L'articolo 55 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo) è volto a prevedere la possibilità per l'affidamento delle concessioni per le opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto

definitivo, mentre attualmente è previsto che possa essere posto a base di gara solo il progetto preliminare.

L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell'opera.

CAPO II "MISURE PER L'EDILIZIA"

L'articolo 56 (Norma nel settore edilizio) prevede la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. La riduzione è limitata comunque ad un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La proposta è volta a intervenire in un settore, oggi in forte crisi, come quello delle costruzioni attraverso una previsione fiscale di favore, anche se limitata a tre anni.

Articolo 57 (Ripristino IVA per housing sociale).

Attualmente, sulla base della normativa vigente, le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA; inoltre sono esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti. Nell'attuale momento di crisi questo regime penalizza particolarmente le imprese costruttrici che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA; questo determina l'impossibilità, per i costruttori, di poter portare a compensazione l'IVA a credito riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'immobile, sostenuti ai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l'IVA provvisoriamente portata in compensazione dovrà essere rimborsata nell'ipotesi in cui l'operazione finale non sia assoggettabile ad IVA. In tale ipotesi, la mancata "neutralità" dell'IVA produce un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti.

Con la proposta si intende inoltre estendere il beneficio della compensazione dell'IVA relativa alla cessione e alla locazione degli immobili per uso abitativo anche ai soggetti che operano nel settore dell'housing sociale, dal momento che le operazioni di cessioni di immobili, o locazione degli stessi, non sono, in base alla legge vigente, imponibili IVA e pertanto non si può portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili.

La proposta è tesa a rendere neutrale l'IVA e consentire alle imprese costruttrici di poter applicare, su opzione del cedente o del locatore, l'IVA nella vendita effettuata anche dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori nonché l'IVA agevolata del 10% nella locazione di abitazioni di nuova costruzione; in tal modo le imprese possono beneficiare delle relative detrazioni IVA, il cui impatto diviene neutrale. La proposta consente di liberare risorse delle imprese di costruzione per avviare nuovi investimenti. La proposta trova applicazione anche nei casi di housing sociale. Inoltre per le imprese che operano nel settore immobiliare si prevede di estendere anche alla cessione di immobili la possibilità di optare per la

separazione dell'imposta relativa alle attività di gestione di unità abitative e di gestione di unità non abitative al fine di consentire di beneficiare della detrazione di IVA.

La proposta, per la sola parte relativa alla previsione dell'assoggettamento all'IVA, senza alcun limite temporale, delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici, consentirebbe alle imprese di costruzioni di vendere le unità immobiliari sul mercato senza penalizzazioni e permetterebbe quindi l'autofinanziamento delle stesse imprese. Si stima che si potrebbero liberare risorse per circa 840 milioni di euro all'anno, da destinare a nuovi investimenti in costruzioni con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione. In particolare si stima una ricaduta sul sistema economico pari a circa 3 miliardi di euro l'anno e un aumento dei livelli occupazionali, nel quinquennio su cui viene ad operare la norma, pari a 68.000 unità di cui 44.000 nelle costruzioni e 24.000 nei settori collegati.

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), comporta maggiori oneri pari mediamente a 6 milioni di euro l'anno.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), comporta maggiori oneri pari mediamente a 41,2 milioni di euro annui.

Le disposizioni comportano complessivamente maggiori oneri pari mediamente a 47,2 milioni di euro l'anno.

L'articolo 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa) prevede di semplificare le procedure per giungere all'approvazione degli Accordi di programma da stipulare tra il Ministero e le Regioni in attuazione dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al d.P.C.M. 16 luglio 2009, nonché per la rimodulazione di interventi e la per sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, ad accordi di programma già approvati.

Si ritiene, in particolare, che il nuovo iter procedurale, eliminando duplicazioni approvative mediante la previsione di un unico passaggio, contribuisca ad un avvio più sollecito degli interventi innescando, peraltro, ricadute positive sia sull'economia che sull'occupazione oltre a realizzare più celermente gli alloggi per dare risposte concrete al fabbisogno abitativo esistente nel Paese.

La previsione, poi, di ricorrere alla tempistica prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 41 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente di giungere più sollecitamente alla concreta attivazione dei programmi costruttivi anche al fine di tenere conto delle criticità attuative riscontrate dalla Corte dei Conti in sede di indagine conoscitiva del Piano nazionale di edilizia abitativa.

CAPO III "MISURE PER LA PORTUALITA', L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA"

Articolo 59 (Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali) Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha modificato l'art. 18 della legge di stabilità 2012 prevedendo che il sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previsto per le opere autostradali, venisse esteso anche alle infrastrutture portuali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TN-T NETWORK). Il presente articolo intende attribuire alle società di progetto, oltre ai benefici fiscali già previsti dal DL 201/2011, anche una percentuale del maggior gettito IVA generato dall'opera.

La corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata alla società di progetto, direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura.

La norma proposta consente quindi di dare avvio anche nei porti ad opere infrastrutturali facendo ricorso a capitali privati sostituendo il contributo pubblico anche con parte dell'IVA generata dall'infrastruttura.

La norma non incide sui saldi di finanza pubblica in considerazione che l'alea dell'eventuale maggior gettito IVA, ricade integralmente sulla società di progetto.

Si prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui sopra, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

Articolo 60 (Regime doganale delle unità da diporto). La modifica, apportata al comma 4, dell'articolo 36 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

La sola modifica dell'articolo 36, operata attraverso l'esclusione dalla disciplina delle sole navi da diporto, consentirebbe però il solo "diporto puro" e cioè quello esercitato per scopi non commerciali. Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria si è proceduto, con il comma 2 ad una modifica dell'articolo 2, comma 3, del Codice della nautica da diporto, estendendo alle navi battenti bandiera extracomunitaria le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

Articolo 61 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori). Il DPR 9 giugno 2000, n. 277, "Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", prevede una riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di autotrasporto merci pari agli incrementi dell'aliquota di accise sul gasolio per autotrazione. Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario (purché non inferiore ad € 25) in compensazione o riconosciuto mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

Tale rimborso delle accise per gli autotrasportatori che utilizzano veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, da ultimo è stato riconfermato anche dall'articolo 15 comma 4 del DL 201 del 6 dicembre 2011.

L'onere per le accise da rimborsare (189 euro per mille litri) si può stimare di circa 7.000 euro a camion all'anno e quindi rischia di diventare insostenibile soprattutto per le imprese più strutturate.

La modifica che si propone si rende opportuna, sia per equiparare la normativa italiana alla disciplina vigente in materia negli altri Paesi europei, sia per limitare l'esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso, che ad oggi non avviene prima di un anno. A ciò si aggiungano le difficoltà di cassa in cui versano tuttora le imprese di autotrasporto, che non riescono a recuperare tali incrementi sul mercato con conseguenze sull'intero sistema economico. Infatti, i recenti aumenti delle accise sul gasolio per autotrazione stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto, che ha già dovuto

soportare ulteriori rincari di altre voci di spesa (come assicurazioni e manutenzione dei veicoli), in un contesto economico che è tuttora al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi.

L'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) ha ad oggetto i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare con esclusione del consumatore finale ed assume carattere di urgenza in relazione alle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi.

Obiettivo dell'articolo è salvaguardare i rapporti tra le parti da ipotesi dannose e da condizioni aleatorie che minano il buon andamento del sistema, a danno del contraente debole. Il sistema sanzionatorio introduce garanzie affinché nei rapporti negoziali vi siano condizioni di contrattazione prive di distorsione.

Il comma 1 specifica che i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari devono essere conclusi, in coerenza con quanto previsto dal codice civile, in forma scritta.

Il comma 2 identifica le fattispecie di comportamenti considerati "sleali" e che pertanto, ai sensi della norma proposta, vengono vietati nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare.

Inoltre il comma 3 del presente articolo integra ed estende la disciplina già introdotta, relativamente ai ritardi di pagamento per i prodotti alimentari deteriorabili, dall'art 4 comma 3 (decorrenza degli interessi moratori) del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il dlgs 231/02 aveva previsto che, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, di cui alla definizione dell'art 2 lettera f), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti e che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, con un saggio degli interessi maggiorato di due punti percentuali ed inderogabile. Con la norma viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine di pagamento per le cessioni avente oggetto i prodotti alimentari deteriorabili, di cui all'art 4 comma 3 del dlgs 231/02, e assicurata pari tutela nelle transazioni commerciali tra privati che riguardano prodotti alimentari non deteriorabili, introducendo per queste transazioni un termine di pagamento di sessanta giorni.

L'estensione della disciplina di cui al dlgs 231/02 si giustifica per esigenze di omogeneità nel settore, al fine di evitare che vi sia una discriminazione tra gli stessi operatori alimentari, che sono tra le categorie di imprenditori maggiormente colpiti dai reiterati ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra privati, con particolare riguardo ai rapporti tra le PMI e la GDO.

La definizione di prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma 4 del presente articolo corrisponde a quella vigente attualmente, disciplinata dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 13 maggio 2003, di cui all'art 2 lettera f) del Dlgs 231/02. Dal 16 marzo 2013 la direttiva 2000/35/CE sarà abrogata a seguito dell'applicazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne deriverà pertanto anche l'abrogazione del dlgs 231/02, facendo così venire meno la base giuridica del predetto Decreto ministeriale del 2003.

Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 determina l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

Le sanzioni pecuniarie sono riassegnate in ugual misura allo stato di previsione del MSE e del Mipaaf. Tali risorse presso il MSE saranno destinate a supportare il cofinanziamento di progetti ed iniziative a sostegno dell'informazione ed educazione dei consumatori in materia alimentare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di consumatori aderenti al CNCU, nonché per svolgere attività di monitoraggio, analisi, studio e ricerca nel settore alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, con particolare attenzione a supportare iniziative rivolte a monitorare la diffusione dell'innovazione tecnologica e non tecnologica nel settore, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, attraverso il coinvolgimento delle associazioni industriali di settore. Presso il Mipaaf, le risorse saranno destinate al finanziamento di iniziative di informazione al consumatore e di educazione alimentare.

L'articolo 63 (Attivazione nuovi "contratti di filiera") consente l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare (food e no-food) quantificabile in 250-300 milioni di euro. In considerazione della fase di crisi economica e dell'esigenza di rilancio degli investimenti, nonché del fatto che il settore agroalimentare attende l'attivazione di tale strumento da oltre 3 anni, tale intervento assume carattere d'urgenza.

L'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, stabilisce che i contratti di filiera e di distretto, strumento per la realizzazione di investimenti produttivi a rilevanza nazionale nel settore agroalimentare e delle agroenergie, siano promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il quadro regolamentare per l'attuazione dei nuovi contratti di filiera e di distretto è stato già da tempo predisposto con l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007 che definisce i requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'approvazione comunitaria del regime di aiuti di Stato n. N 379/2008.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi e Prestiti (Delibera CIPE n. 101/2010) mentre è necessario trovare copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e successivamente confluite nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

La norma proposta consente di finanziare la quota in conto capitale, necessaria per l'attivazione del FRI, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003.

Inoltre, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, pari a circa 7 milioni di euro per anno, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, si autorizza ISA ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi tre anni.

Articolo 64 (Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929.

La norma assicura la rapida e

efficace attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 che ha autorizzato l'attivazione del "fondo credito". In considerazione della fase di crisi economica e dell'esigenza di rilancio degli investimenti delle imprese agricole, tale intervento assume carattere d'urgenza.

Obiettivo del Fondo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole, soprattutto in alcune aree del Paese, dove la carenza di liquidità deprime fortemente la capacità di accedere ai contributi per la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie.

Il fondo è progettato per operare in sinergia con le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e con il sistema creditizio che, nel caso di specie, concorrerebbero alla valutazione del merito creditizio e al finanziamento delle operazioni proposte dai singoli imprenditori. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, avviene attraverso il ricorso a banche. Lo schema di accordo-tipo tra Mipaaf, Ismea e singole Regioni ha già acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 21 dicembre 2011.

Il fondo, inoltre, può rappresentare un ulteriore strumento di supporto alle Amministrazioni per una migliore modulazione della spesa ed una riduzione del rischio disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

L'iniziativa proposta dal MIPAAF è stata notificata alla Commissione europea, la quale ha approvato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto connesso ai finanziamenti agevolati erogati. Ottenuta tale approvazione, l'obiettivo è quello di procedere, in tempo utile per le prossime scadenze dei termini del disimpegno automatico (esercizio 2012 eseguenti), all'implementazione del fondo attraverso i necessari interventi, compresa la modifica dei Programmi di sviluppo rurale.

Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). Il settore agricolo è stato interessato negli ultimi anni da una rapida diffusione degli impianti fotovoltaici a terra con sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola. Di riflesso, tale fenomeno, ha determinato impatti rilevanti, e distorsivi, sul mercato degli affitti e sul'assetto paesaggistico-territoriale. Dalle evidenze emerse negli ultimi mesi, le restrizioni già introdotte dal D.lgs 28/2011, non risultano capaci di dare adeguata risposta al problema. Pertanto tale intervento assume carattere di urgenza, altresì, consentendo il rilancio degli investimenti e della competitività nel segmento degli impianti collocati sulle serre (ferma restando l'invarianza degli obiettivi indicativi di potenza installata e quindi del costo complessivo della tariffa).

Il decreto 28/2011 ha già limitato la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, prevedendo che tali impianti possano essere realizzati a condizione che vengano rispettati determinati requisiti (*non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri*) nonché nei terreni abbandonati da almeno 5 anni. Si ritiene che tale possibilità debba essere eliminata al fine di evitare la destinazione ad altro utilizzo di terreni comunque potenzialmente destinabili alla produzione alimentare.

Il comma 2 chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, prevedendo che queste non si applichino a chi abbia conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento

del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ovviamente, per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione (quindi fermi restando i criteri di cui agli abrogati commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Il 4° conto energia (decreto 5 maggio 2011 del Ministero dello sviluppo economico) prevede che le serre non siano considerate del tutto equiparate agli edifici ma che qualora le strutture fotovoltaiche costituiscano elementi costruttivi della serra, tali impianti hanno diritto al riconoscimento della tariffa intermedia tra "edifici" e "altri impianti".

Si ritiene opportuno proporre un emendamento al fine di attribuire la tariffa massima alle serre in quanto il loro utilizzo a finalità anche energetica può contribuire al mantenimento delle attività aziendali nelle aree agricole attualmente penalizzate dalle condizioni economiche compresi i costi crescenti per l'approvvigionamento energetico.

In ogni caso l'attuazione del comma 4. mantiene inalterati gli obiettivi indicativi di potenza installata e i corrispondenti costi indicativi degli incentivi fissati dal decreto 5 maggio 2011.

Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). L'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 ha introdotto la disciplina per la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Nel merito sono emersi immediatamente problemi legati alle modalità di esecuzione delle disposizioni (con il rischio di mancato raggiungimento delle finalità della norma) nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d'uso.

Pertanto la norma che si propone assume carattere d'urgenza ed interviene abrogando e riscrivendo l'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 in tema di dismissioni dei terreni demaniali, con l'introduzione di un vincolo di destinazione ad uso agricolo ventennale ed efficaci modalità di attuazione.

Inoltre nelle procedure di dismissione dei beni di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, la norma prevede che tali beni possano formare oggetto delle operazioni fondiari di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

Si tratta di operazioni di acquisto o ampliamento di aziende realizzate per il tramite dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Organismo Fondiario nazionale (ISMEA), rivolte a:

- a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola professionale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A tali operazioni vengono estese le agevolazioni fiscali e le misure disposte del Titolo I Capo III del D.Lgs. 185/2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del vigente articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2009 per le ipotesi di affitto.

Articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca). Con tale articolo vengono semplificate le procedure per l'attuazione delle convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza del settore e la P.A. ampliandone il campo di operatività estendendolo all'assistenza tecnica alle imprese della pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla PCP, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito. Ciò al fine di favorire la professionalizzazione e lo sviluppo del settore, valorizzare la multifunzionalità dell'impresa ittica e garantire uno sviluppo economicamente sostenibile alle imprese della filiera ittica.

Il settore non cresce, è in crisi perché fondamentalmente non crescono le sue imprese e per avviare un processo di sviluppo occorre mettere al centro dell'attenzione l'impresa ittica. Proprio per tale ragione è quanto mai necessario ed urgente l'avvio di un percorso in questa direzione. Si tratta di un processo auspicato anche dai soggetti istituzionali e riconosciuto indispensabile per la crescita e lo sviluppo del settore, ma mai attuato. Si sono accumulati ritardi che occorre colmare al più presto incominciando dall'affermazione di un principio.

La norma non prevede nuovi oneri a carico del bilancio per le seguenti ragioni.

Il Fondo per il credito peschereccio è stato istituito dall'art. 10 della L. 17 febbraio 1982, n. 41, oggi abrogata dall'art. 23 del D. Lgs n. 154/2004, per la concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative di costruzioni, acquisto o ammodernamento di navi adibite alla pesca, alla lavorazione, alla trasformazione ed al trasporto dei prodotti della pesca; nonché costruzioni, ampliamento, miglioramento o acquisto di spacci, magazzini, automezzi frigo, impianti a terra per la lavorazione dei prodotti della pesca, nonché impianti di acquacoltura.

Attualmente, il Fondo in questione, che si configura come gestione stralcio per effetto dell'art. 93, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge Finanziaria per l'anno 2003 (che ha disposto la riconduzione al bilancio dello Stato delle gestioni fuori bilancio), riceve annualmente i rientri dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi nell'ambito del credito peschereccio, che confluiscono sul conto corrente di contabilità speciale c/c 23511 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo centrale credito peschereccio.

Dal momento che la legge n. 41/1982 è stata abrogata e non vengono concessi nuovi mutui a valere sul fondo per il credito peschereccio, la presente proposta intende utilizzare le risorse disponibili per la realizzazione di obiettivi di rilancio e di sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca

Tale norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III "EUROPA"

CAPO I "ARMONIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO"

Articolo 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici) Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516, avviata nei confronti dell'Italia e attualmente allo stadio di parere motivato, è necessario ed urgente apportare modifiche alla legge finanziaria 2006, innalzando dal 5 al 5,50 per cento il contributo a carico delle aziende che producono o

commercializzano in Italia dispositivi medici ed eliminando il pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.

Articolo 69 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/2143, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed attualmente allo stadio di messa in mora, è apparso necessario ed urgente modificare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Come rilevato dalla Commissione, l'obbligo di preavviso imposto al prestatore transfrontaliero (30 giorni prima dell'inizio della prestazione di servizi che si intende svolgere, salvi i casi di urgenza) è in contrasto con l'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE, che non prevede alcun termine per la dichiarazione preventiva.

La modifica normativa non ha alcun impatto dal punto di vista applicativo. Da un'indagine svolta presso le Autorità competenti risulta, infatti, che il rispetto del termine in questione non è mai stato oggetto di verifica e che il diritto dei prestatori a svolgere la loro attività in Italia in modo occasionale e temporaneo è riconosciuto anche quando la dichiarazione preventiva è stata presentata meno di trenta giorni prima dell'effettuazione della prestazione.

Articolo 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree).

L'articolo prevede la possibilità di destinare la dotazione di 90 milioni di euro di cui al Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 (fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle zone franche urbane) al finanziamento degli aiuti *de minimis* a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree interessate da eventi calamitosi.

CAPO II "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI"

Articoli 71 (Oggetto e ambito di applicazione); 72 (Definizioni); 73 (Autorità nazionale di vigilanza); 74 (Reti aeroportuali); 75 (Non discriminazione); 76 (Determinazione diritti aeroportuali Consultazione); 77 (Trasparenza); 78 (Norme di qualità); 79 (Differenziazione dei servizi); 80 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva); 81 (Aeroporti militari aperti al traffico civile); 82 (Clausola di invarianza finanziaria).

Come noto, la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, era stata inserita nell'allegato B alla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", che all'articolo 39 recava i criteri di delega per l'attuazione nonché il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

Orbene, essendo decorso inutilmente tale termine, con la conseguente decadenza della delega legislativa, si è reso necessario ed urgente, al fine di interrompere la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea - con il parere motivato notificato con nota prot. n. 11445 del n. 28 novembre 2011 - proporre le disposizioni di cui agli articoli 71-82, per l'attuazione della direttiva in parola.

Si illustrano gli aspetti più rilevanti delle disposizioni proposte, premessa una breve disamina della normativa che disciplina il settore de quo.

Con la legge 5 maggio 1976, n. 324, sono stati determinati i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e di imbarco per i passeggeri. L'articolo 11-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (c.d. legge sui requisiti di sistema) prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia determinata, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, con decreti interministeriali dei Ministri dei trasporti e dell'economia. Nei predetti decreti è fissata, altresì, la variazione annuale massima applicabile ai diritti aeroportuali (tenuto conto di fattori quali l'inflazione programmata, l'obiettivo di recupero della produttività, gli ammortamenti dei nuovi investimenti e la remunerazione del capitale investito) che sono stabiliti nei contratti di programma, che l'ENAC sottoscrive con i gestori, approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I contratti di programma sono lo strumento attraverso il quale il concedente e il concessionario fissano:

- il piano di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali da realizzare nel quadriennio di vigenza dell'atto contrattuale;
- gli obiettivi annuali di qualità, di tutela ambientale che sono imposti al gestore;
- la dinamica tariffaria che nel periodo oggetto del contratto assicura al concessionario l'integrale copertura dei costi sostenuti e l giusta remunerazione del capitale investito.

Si è ritenuto di individuare, nelle more dell'operatività dell'Autorità indipendente individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 11 della direttiva, nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in ragione delle funzioni che l'Ente attualmente svolge in applicazione della normativa vigente:

- attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali;
- definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali;
- esame, regolazione e valutazione dei programmi di interventi e dei piani di investimento aeroportuale;
- vigilanza sull'uniforme applicazione delle norme in materia di trasporto aereo.

La predetta Autorità provvede ai nuovi compiti avvalendosi della Direzione diritti aeroportuali, apposita struttura istituita in ambito ENAC, nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

Le risorse per le spese di funzionamento della citata Autorità, conformemente a quanto previsto della direttiva (articolo 11, comma 5) in esame, sono reperite tramite un meccanismo di finanziamento che prevede l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori.

La modalità del predetto finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa istruttoria dell'ENAC, che fissa la misura dei diritti aeroportuali finalizzata a finanziare i predetti costi.

La corresponsione di tali diritti avviene alle scadenze e con le modalità previste per il versamento dei canoni concessori.

Da quanto esposto, si evince chiaramente l'insussistenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica come espressamente rappresentato con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 82. Infatti, i costi per il personale, le strutture e le attrezzature attualmente gravanti sul bilancio dell'ENAC, transiteranno su quello dell'istituenda struttura e saranno, quindi a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori in forza del richiamato meccanismo di finanziamento.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'istituzione dell'Autorità non avrà riverberi negativi sulla finanza pubblica ma, al contrario, comporterà per il futuro una diminuzione degli oneri attualmente gravanti sulla stessa.

Al fine della quantificazione della misura dei diritti per il finanziamento dell'istituenda Autorità, considerato che allo stato sulla base del vigente CCNL del personale ENAC, il costo annuo complessivo necessario per l'intera Direzione è stimabile in circa euro 2.400.000,00 e tenuto conto di un traffico passeggeri stimabile in via prudenziale, in 140.000.000 di passeggeri per il 2011, si ritiene di potere indicare in circa euro 0,0171 a passeggero l'incremento dei costi a carico dell'utenza.

Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, la definizione dei diritti è effettuata sulla base di apposita convenzione con il gestore aeroportuale, tenendo conto dei costi e delle infrastrutture forniti dall'Aeronautica militare.

CAPO III "ALTRE MISURE DI ARMONIZZAZIONE"

Articolo 83 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea, così ottemperando alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed al momento allo stadio di messa in mora, è necessaria ed urgente l'abrogazione della norma del Codice della proprietà industriale - decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto.

Articolo 84 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107). La disposizione si rende necessaria ed urgente al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/4387, attualmente allo stadio di parere motivato, con la quale la Commissione europea ha chiesto allo Stato Italiano di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal DPR 28 maggio 2009, n. 107, articolo 1, comma 1.

Infatti in Italia gravano, sui soggetti interessati, maggiori tasse, quali ad esempio tassa di ancoraggio dovuta anche per le merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture, non previste dalla normativa europea in materia.

Articolo 85 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211) La disposizione si rende necessaria ed urgente in quanto è volta a risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, attualmente allo stadio di costituzione in mora.

La Commissione europea ha, infatti, contestato all'Italia la scorretta applicazione della direttiva 2001/20 (direttiva sulla sperimentazione clinica) per quanto riguarda il cosiddetto

“parere unico” sulle sperimentazioni cliniche. La normativa interna prevede una pluralità di interventi consultivi che vanificano la finalità di semplificazione e velocizzazione che, con la previsione del parere unico, la direttiva ha invece voluto perseguire.

Articolo 86 (Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione) La norma si rende necessaria ed urgente al fine risolvere la procedura d’infrazione 2011/4079.

Già nel febbraio 2011, i servizi della Commissione europea avevano inviato all’Italia, via EU Pilot, una richiesta di informazioni avente ad oggetto la Convenzione conclusa, il 22 marzo 2004, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A., per il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, in quanto, a giudizio della stessa Commissione, tale Convenzione si porrebbe in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, perché non sussisterebbero le condizioni per un affidamento “in house”.

Sostanzialmente si contesta che, sulla base di quanto previsto all’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con la Convenzione è stato affidato in via esclusiva a Poste italiane il servizio citato.

Le autorità italiane hanno provveduto a rispondere alla Commissione facendo presente che la Convenzione non è un affidamento di appalto, ma la disciplina di una modalità di pagamento idonea a provvedere all’incasso e alla rendicontazione immediata della tariffa; che le caratteristiche peculiari del mezzo di pagamento (bollettino postale), sono assenti in altri strumenti di pagamento (ad es. bancari); che la diffusione degli uffici postali è capillare sul territorio; che con questo sistema non ci sono oneri aggiuntivi per lo Stato e che ci sarebbe corrispondenza tra il corrispettivo e i costi sostenuti da Poste.

Nonostante tali argomentazioni la Commissione, a giugno 2011, ha chiuso negativamente il caso preannunciando l’apertura di una procedura di infrazione, limitandosi peraltro a ripetere la contestazione iniziale.

Il 28 settembre 2011 la Commissione ha aperto la procedura d’infrazione, inviando all’Italia una lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE.

Con l’intervento proposto, si sopprime il secondo periodo del comma 171 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, e si stabilisce che la Convenzione termina con il decorso del periodo di nove anni, quindi nel 2013, previsto dall’articolo 8, primo comma, della Convenzione medesima. Alla sua scadenza il Ministero provvede all’affidamento del servizio ai sensi dalla normativa europea.

L’intervento non comporta oneri in quanto le eventuali attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba svolgere nel caso non si possa far ricorso alla procedura di gara pubblica, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 87 (Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti). Con la norma in esame si eviterebbe l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, nei confronti dell’Italia, a seguito di un caso EU Pilot non chiuso, per la contestata restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

In particolare, si prevede che i cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo nazionale.

Articolo 88 (Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione). L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che gli interessi passivi netti siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società.

Il comma 5 del medesimo articolo 96 esclude il predetto limite di deducibilità per una serie di soggetti (banche e altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti merci, società il cui capitale a sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione), per le quali è previsto il regime di integrale deducibilità.

Tali società saranno soggette all'ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi previsto dall'articolo 96 del TUIR.

La disposizione è necessaria ed urgente in quanto volta ad escludere la possibilità di procedere all'integrale deduzione degli interessi passivi inerenti all'attività d'impresa per quelle società, a prevalenza di capitale pubblico, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Si intende infatti superare le criticità evidenziate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. bollettino del 15 ottobre 2008, n. 34), che aveva segnalato come il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR, alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori citati determinasse il verificarsi di una "ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private" operanti negli stessi settori, tale da "ridurre la capacità competitiva delle imprese private", nonché della Commissione europea (aiuto di Stato SA. 31326).

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sostenuto che nel caso della costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione, la limitazione del beneficio dell'esenzione dalla deducibilità parziale degli interessi passivi alle sole società il cui capitale sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, introduce una differenziazione del costo del capitale di debito a seconda che la società, che si sia indebitata per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia ed altri servizi, sia o meno prevalentemente di proprietà pubblica.

L'Autorità ritiene che tale differenziazione rappresenti un'ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nella costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti, per lo smaltimento e la depurazione, in concorrenza attuale potenziale con società il cui capitale sociale sia detenuto prevalentemente da uno o più Comuni o altri enti locali.

Articolo 89 (Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09). Con sentenza del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato la Repubblica Italiana a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione

europea», una somma forfettaria di 30 milioni di euro (oltre ad una penalità di mora connessa all'eventuale persistenza dell'inadempimento), per non avere integralmente eseguito la precedente sentenza del 1° aprile 2004, causa C99/02, relativa al recupero, presso i beneficiari, degli aiuti di Stato illegali concessi per l'assunzione di lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro, oggetto della decisione della Commissione europea 11 maggio 1999, 2000/128/CE.

Con la disposizione in esame, l'obbligo di pagamento - il cui termine andrà a spirare il 21 gennaio 2012 - è stato posto a carico dell'INPS, che ha gestito la procedure amministrative e contenziose nazionali connesse all'esecuzione della decisione di recupero.

L'articolo 90 (Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese), mediante modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è finalizzato a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane. A questo scopo, è previsto, in particolare, che le società destinatarie dei c.d. "Fondi per il Venture Capital" (FVC) debbano avere sede operativa in Italia e le relative quote od azioni debbano essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

Articolo 91 (Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141) Con la procedura d'infrazione 2010/4141 (costituzione in mora ex art. 258 TFUE del 24 novembre 2010) la Commissione europea contesta l'imposizione da parte italiana di un'imposta sulle plusvalenze ancora latenti quando l'impresa italiana trasferisce la propria sede in un altro Stato membro dell'UE.

L'articolo, è diretto ad adeguare l'articolo 166 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, oggetto delle censure della Commissione, prevedendo che soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

Articolo 92 (Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale). L'articolo, prevedendo un adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, resa nella causa C-423/08, è volto a sanare la procedura di infrazione 2005/2117 in materia di riscossione a posteriori e accreditamento delle risorse proprie comunitarie. In sostanza si prevede una tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale, in particolare i termini per l'esercizio del "diritto ad essere ascoltati" vengono differenziati, 30 giorni in luogo di 60, in funzione del corrispondente termine in corso di stabilimento a livello comunitario.

Il "diritto ad essere ascoltati", prima dell'adozione di un provvedimento dell'autorità doganale, è stato codificato nell'articolo 16, comma 4, del Regolamento CE n. 450/2008, recante "Codice doganale comunitario aggiornato".

Articolo 93 (Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica). Con la procedura d'infrazione 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell'IVA fatturata, la Commissione solleva dubbi sulla compatibilità dell'articolo 60, comma 7, del DPR 633/72 con il diritto UE, quale interpretato dalla Corte di Giustizia. In particolare, la Commissione contesta la legittimità della previsione del citato comma 7 laddove stabilisce che *“il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi”*.

L'articolo, prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, sana la procedura d'infrazione.

Articolo 94 (Domanda di sgravio dei diritti doganali). La norma consente il ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria (attualmente non previsto) avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia stata trasmessa alla Commissione per la decisione di competenza.

Articolo 95 (Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie). Operando le opportune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148/2011, si prevede:

lett. a) la soppressione dell'esclusione dell'applicazione dell'aliquota al 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Soppressione necessaria per evitare dubbi interpretativi, in quanto l'indicazione dell'ambito oggettivo della norma è già specificato nella norma stessa;

lett. b): il mantenimento della tassazione all'11 per cento su Fondi pensione UE e Stati SSE-white list (proc. d'infraz.2004/4094);

lett. c): l'applicazione dell'aliquota al 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri (principio di accessoria);

lett. d) l'abrogazione della norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

L'articolo 96 (Residenza OICR) interviene sul Regime IRES degli organismi di investimento collettivo del risparmio, prevedendo, mediante modifiche all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

alla lettera a): l'estensione del regime IRES agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

alla lettera b): il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

alla lettera c): l'esenzione dal regime IRES per OICR il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Articolo 97 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). La proposta si rende necessaria in quanto il Regolamento (CE) 44/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 18.12.2008 ha apportato significative modifiche al Regolamento (CE) 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione, elevando gli standard qualitativi del *framework* di controllo sull'autenticità dell'Euro e prevedendo, tra l'altro, che tutti gli operatori istituzionali che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete hanno l'obbligo di assicurarsi della loro autenticità e idoneità, all'atto della reimmissione in circolazione.

A seguito dell'entrata in vigore del primo dei predetti atti comunitari, la Banca Centrale Europea ha elaborato la Decisione BCE/2010/14 del 16.9.2010 e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) 1210/2010 del 15 dicembre 2010 - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - con i quali vengono ridefinite e delineate le modalità relative ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote e monete denominate in Euro ed al loro ricircolo.

La revisione della normativa europea comporta, conseguentemente, la necessità di procedere - con ogni possibile urgenza stante l'immediata cogenza della medesima normativa - ad adeguare anche quella nazionale costituita, a livello primario, dall'art. 8 del decreto legge 25.9.2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dai commi 151, 152 e 153 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

La modifica proposta è finalizzata a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete denominate in Euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'IPZS, nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In merito a quest'ultimo aspetto, il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto, per gli intermediari finanziari, con riferimento alle banconote e alle monete sospette di falsità, l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi ai casi di sospetta falsità "per via telematica"; inoltre, ha stabilito che il passaggio alla nuova modalità di trasmissione fosse disciplinato dalla Banca d'Italia - per quel che concerne le banconote - e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - per le monete - senza però nulla innovare con riferimento al riparto delle competenze reciproche già previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 350/2001.

Ciò ha portato la Banca d'Italia a manifestare alcune perplessità in ordine ai propri compiti e competenze nella specifica materia: infatti, essendo la gestione della modalità di invio di dati e informazioni sui casi di sospetta falsità a cura sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che della Banca d'Italia, quest'ultimo Istituto si è trovato a dover regolamentare un'attività che non rientra nelle proprie competenze, dovendosi esso occupare unicamente della modalità di trasmissione delle banconote sospette di falsità e non anche della trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, la novella normativa pone definitivamente rimedio a questo problema, conferendo unicamente in capo al Ministero dell'Economia e Finanze le modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche in euro sospette di falsità. Inoltre, vengono previste sanzioni

amministrative pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione dei predetti dati e informazioni.

La modifica normativa proposta disciplina anche la competenza della Banca d'Italia e del *Coin National Analysis Centre*-CNAC istituito presso l'IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i test sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete.

Quale elemento innovativo, è stata prevista la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione della Guardia di Finanza per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante.

A ciò è da aggiungere che l'approvazione di tale proposta emendativa costituisce l'ultimo tassello necessario all'entrata in funzione del nuovo sistema informativo di rilevazione delle frodi Euro (SIRFE), del quale è già stata ultimata la realizzazione dell'architettura informatica ed è attualmente in fase di test, creata proprio in applicazione delle citate disposizioni recate dal decreto legge n. 262 del 2006.

Il provvedimento, fissando un quadro trasparente di regole e di controlli, applicabile a tutti gli operatori coinvolti nei servizi di trattamento del contante (banche, Poste, società di servizi, altri gestori), appare essenziale al fine di favorire una sana concorrenza su tale mercato, migliorandone il funzionamento e accrescendone l'efficienza a beneficio sia degli stessi operatori, sia degli utenti, segnatamente i cittadini che utilizzano il contante.

Si segnala inoltre che la modifica normativa proposta, già concordata con la Banca d'Italia, è stata regolarmente sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011, *Parere della BCE in materia di protezione contro la falsificazione e di conservazione della qualità del contante in circolazione* (CON/2011/94).

All'attuazione della proposta si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti procederanno alle modifiche previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1**Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese**

La norma abroga:

- le disposizioni che prevedono limiti numerici o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica, non giustificati dall'esistenza di un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
- le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, nonché limiti, programmi e controlli non ragionevoli o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche

Con regolamento sono individuate le attività economiche per le quali occorre l'atto di assenso dell'amministrazione nonché i requisiti per l'esercizio di tali attività.

Sono esclusi dalla presente norma i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione, le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

La disposizione, determinando effetti positivi in termini di sviluppo di attività economiche, è anche suscettibile di determinare effetti positivi - quantificabili solo a consuntivo - per la finanza pubblica, corrispondendo invece il venir meno di restrizioni ed oneri amministrativi a minori attività per enti ed amministrazioni interessate.



Articolo 2

Tribunale delle imprese

La disposizione prevede la trasformazione delle “Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale” già istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello indicate nell’art. 1 del d.lgs. n. 168/2003, in “Sezioni specializzate in materia di imprese”, attribuendo alle stesse anche competenze in materia di contenzioso tra imprese e per la c.d. *class action*, al fine di accelerare la definizione di tali procedimenti.

Trattandosi di organismi già esistenti e funzionanti nell’ambito dei principali tribunali e corti di appello, non si evidenziano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, Dalla previsione non derivano oneri, in quanto le nuove competenze dovranno essere svolte dall’amministrazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia inoltre che la previsione di assoggettare le controversie trattate dalle citate sezioni specializzate al pagamento di un contributo unificato in misura quadruplicata rispetto agli importi ordinari, determina l’insorgenza di un maggior gettito stimato in circa 7,76 milioni di euro, da destinare al fondo per la realizzazione di interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del D.L. 98/2011.

Con specifico riferimento al comma 3, dell’articolo 2, le maggiori entrate annue sopra evidenziate non sono già previste a legislazione vigente. La stima del nuovo gettito è infatti basata sul calcolo differenziale tra le entrate attuali e quelle riferite ai nuovi importi di contributo unificato introdotti dal provvedimento in esame.



€	
Media procedimenti annui I° grado	5.000
Importo medio contributo unificato (valore causa da 26.000 a 52.000 €)	450
Gettito ordinario	2.250.000
Maggiorazione contributo x 4	1.800
Nuovo gettito	9.000.000
Incremento gettito I° grado (a)	6.750.000
Media procedimenti annui II° grado	500
Importo medio contributo unificato (valore causa da 26.000 a 52.000 €)	675
Gettito ordinario	337.500
Maggiorazione contributo x 4 (€)	2.700
Nuovo gettito	1.350.000
Incremento gettito II° grado (b)	1.012.500
Totale Incremento gettito complessivo annuo (a + b)	7.762.500



Articolo 3

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

La disposizione introduce una nuova forma societaria a responsabilità limitata in forma semplificata per le persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione.

Viene previsto, in particolare, che l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese è effettuata con un'unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria.

Si stima che la misura possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito, in ogni caso di trascurabile entità.

Articolo 4

Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali

La disposizione è volta a rimuovere i vincoli alle attività economiche, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di individuare eventuali disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza contenute nella normativa regionale e locale e, in caso di mancato rispetto del termine imposto all'ente per la rimozione di tali limiti, di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le attività del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 5

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

La disposizione attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di emanare il provvedimento di accertamento delle violazioni del divieto di vessatorie età delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.



La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; in particolare, l'amministrazione competente svolge tale attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

Norme per rendere efficace l'azione di classe

La disposizione interviene a modificare il "Codice del consumo", introducendo nuovi criteri per l'esercizio delle azioni di classe e specificando, tra l'altro, i diritti spettanti ai consumatori.

L'articolo, finalizzato alla maggior tutela degli interessi dei consumatori, laddove la precedente normativa risultava di difficile applicazione e in contrasto con la *ratio* della legge, non comporta effetti finanziari.

Articolo 7

Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

La disposizione è finalizzata a rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese

La disposizione finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo, e non comporta effetti finanziari.

Articolo 8

Contenuto delle carte di servizio

La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. "carte di servizio" stabilendo in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.

La disposizione finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, non comporta effetti finanziari.



Articolo 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate tariffe

La norma è volta a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all'eliminazione delle tariffe professionali, favorendo lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione. Ad un successivo decreto viene rinviata la determinazione dei parametri per la determinazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale e per stabilire oneri e contributi alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

Si prevede che il tirocinio o la pratica, finalizzati all'iscrizioni negli albi professionali, possano essere svolti nell'ultimo biennio di studi universitari ovvero presso pubbliche amministrazioni all'esito del corso di laurea. Sono esclusi i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

L'attuazione dell'articolo, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 10

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

La disposizione prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche che esercitano prevalentemente attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci, possano partecipare anche i liberi professionisti purché le piccole e medie imprese continuino a disporre della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Trattandosi di norma ordinamentale, non vi sono effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci



Si aumenta il numero delle autorizzazioni all'apertura delle farmacie, modificando il rapporto farmacie/numero di abitanti (una farmacia ogni 3000 abitanti).

Le Regioni e Province autonome dovranno entro 120 giorni modificare le piante organiche delle farmacie e nei successivi 30 giorni bandire un concorso straordinario per la copertura delle nuove farmacie o per quelle vacanti. In mancanza il Consiglio dei Ministri esercita poteri sostitutivi nominando un apposito Commissario.

Potrà essere istituita un'ulteriore farmacia presso le stazioni ferroviarie, gli aeroporti civili, le stazioni marittime, le aree di servizio autostradali, i centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita, con diritto di prelazione ai comuni (fino al 2022).

Al fine di favorire l'accesso ai giovani farmacisti, si consente ai laureati in farmacia di concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti.

Si estendono le norme sulla liberalizzazione degli orari di apertura e degli sconti alle farmacie.

Viene istituito presso l'ENPAF un fondo di solidarietà nazionale volto a garantire un reddito minimo ai farmacisti che operano nei centri con meno di mille abitanti, alimentato da contributi a carico delle farmacie urbane.

La norma, liberalizzando il settore della vendita di farmaci, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 12

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

Le norme in esame prevedono la revisione della tabella notarile con l'incremento di cinquecento posti del numero di notai.

Con riferimento al comma 3, si segnala che le spese per l'organizzazione dei concorsi già banditi, per complessivi 550 posti, gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia, sul capitolo 1250 p.g.10.

In particolare si segnala che le procedure concorsuali indette con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009 per 200 posti, sono già state espletate, mentre quelle relative al concorso indetto con decreto direttoriale 27 dicembre 2010 per 200 posti e quelle relative al concorso indetto con decreto



direttoriale 27 dicembre 2011 per 150 posti, saranno avviate rispettivamente il mese di febbraio p.v. e la fine dell'anno 2012.

Gli ulteriori concorsi pubblici per la nomina fino a 500 posti da bandire entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2014, potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a valere del capitolo di bilancio 1250. p.g. 10, del Ministero di giustizia.

Si specificano di seguito le voci di spesa previste per l'organizzazione di ciascuno dei nuovi concorsi da bandire:

Allestimento aule	€ 350.000
Cancelleria	€ 40.000
Facchinaggio	€ 30.000
Gettoni per vigilanza e segretari	€ 48.000
Rimborso spese per i commissari fuori sede	€ 150.000
Compenso commissari	€ 30.000
TOTALE SPESE	€ 648.000

Articolo 13

Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili

Previsto un meccanismo affinché l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili (ossia i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui) ai valori europei.

La disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato ed è volto, attraverso la riduzione dei costi, anche ad un minore aggravio per gli utenti.



Articolo 14**Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese**

La disposizione prevede che le maggiori capacità di stoccaggio di gas naturale attualmente accessibili ai soli venditori di gas al mercato civile, siano ridestinate allo stoccaggio per il settore industriale, al fine di consentire l'approvvigionamento a prezzi più bassi. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato e comporta una riduzione dei prezzi nel settore.

Articolo 15**Disposizioni in materia di separazione proprietaria**

Il primo comma fissa in 6 mesi il termine per emanare il DPCM relativo alla separazione proprietaria di SNAM Rete Gas da ENI S.p.A.

La disposizione, per quanto concerne la separazione proprietaria è di natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato, mentre la previsione del comma 2 trova la copertura finanziaria nelle tariffe.

Articolo 16***Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche***

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato.



L'attuazione di tale disposizione è foriera di effetti netti positivi in considerazione del fatto che le eventuali maggiori entrate correlate all'attivazione dei predetti nuovi investimenti da individuare con il citato decreto interministeriale, una volta accertate, saranno solo in parte destinate alle finalità previste dalla norma. La restante parte, quindi, resterà acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a miglioramento dei saldi.

Articolo 17

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

La norma è volte ad incrementare la concorrenzialità degli impianti di distribuzione di carburanti prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i gestori di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore di carburante e di vendere anche altri prodotti quali i tabacchi.

La disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato in quanto ha ad oggetto liberalizzazioni di carattere commerciale tra soggetti privati.

Articolo 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dai centri urbani

La norma dispone la liberalizzazione dell'utilizzo degli impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati che non richiedono la presenza fisica del gestore, oggi non ammessa, prevedendo il divieto di porre vincoli o limitazioni al loro uso continuativo, anche durante l'orario di apertura.

La disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato in quanto ha ad oggetto liberalizzazioni di carattere commerciale tra soggetti privati.



Articolo 19**Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti**

La disposizione prevede la definizione di una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì dei carburanti, nonché una nuova disciplina in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti.

La disposizione ha natura meramente regolatorio e non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 20**Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti**

Con riferimento al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, elimina il limite del 25% dell'ammontare complessivo per la destinazione all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione.

Inoltre prevede che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali, anziché due, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d-l 98/2011.

Considerato che la norma ha natura procedurale, essa non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 21**Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica**

La norma conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico, al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica.



La disposizione ha natura regolatoria, di conseguenza non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

Si prevede che il Sistema Informatico integrato istituito presso l'Acquirente unico, oltre a contenere i dati identificativi dei clienti finali, contenga anche dati relativi alla misura dell'energia elettrica ed il gas al fine di correggere l'asimmetria informativa oggi esistente tra i distributori e le società di vendita.

Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria applicabile dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

La norma ha natura procedurale di conseguenza non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 23

Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

Al fine di ridurre i tempi di avvio delle attività e delle specifiche procedure autorizzative relative ai singoli progetti, si prevede che il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura Valutazione Ambientale Strategica ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.



Articolo 24**Accelerazione attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari**

Commi 1-4: le disposizioni, di carattere ordinamentale, sono volte a semplificare i procedimenti amministrativi connessi alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari. Dalle stesse non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

Comma 5: la disposizione specifica che la componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010 è costituita da quella prevista dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 25 del 2003, per il finanziamento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, della chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti.

Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste legislazione vigente. Inoltre, le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

Poiché la componente tariffaria in questione grava sulla generalità degli utenti, dalla disposizione non derivano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 25**Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali**

La disposizione introduce modifiche organizzative e procedurali che intervengono sui meccanismi di erogazione dei servizi pubblici locali, volti ad accelerare la costituzione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni più adeguate ad un servizio efficiente e alla previsione di meccanismi di premialità per gli enti locali per la messa a gara dei servizi.

In particolare:

lett. A)

comma 1: si prevede l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in un ambito non inferiore al territorio provinciale tale da consentire economie di scala. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno comporta l'esercizio del potere sostitutivo da parte del consiglio dei Ministri.



La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica trattandosi di norme di razionalizzazione.

comma 2: L'affidamento dei servizi a evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione del parametro di virtuosità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 98 del 2011, a decorrere dal 2013 ovvero ai sensi del **comma 3**, costituisce priorità per l'attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, non si rilevano effetti finanziari, trattandosi di norme procedimentale.

comma 4, la cui attuazione si presume possa avvenire a decorrere dall'anno 2013, non determina nuovi effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto ribadisce quanto già disposto dal comma 14 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e cioè che le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012.

Il medesimo comma 6 dispone, inoltre, che, a decorrere dal 2012, alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Il dispositivo è strumentale al conseguimento degli obiettivi posti in capo al comparto degli enti locali e, sino a quando non sarà emanato il decreto interministeriale con cui sono stabiliti i criteri di assoggettamento al patto, non è possibile determinare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Let. B)

e disposizioni ivi previste sono relative al rafforzamento dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per gli enti locali, anche attraverso la previsione di un intervento nelle procedure dell'autorità garante della concorrenza e di una limitazione nell'utilizzo dell'affidamento in house. Trattandosi di norme rafforzative di principi di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche, non si rilevano effetti finanziari negativi



Comma 2 : le lettere a) e b) modificano alcune competenze dell'autorità d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Pertanto la disposizione non ha alcun effetto finanziario sulla finanza pubblica. La lett. c) introduce una disposizione di carattere regolatorio, consentendo all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti l'accesso anche agli impianti la cui titolarità non sia di enti locali di riferimento a tariffe prestabilite e pertanto non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Commi 4 e 5: si prevede l'obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari di fornire agli enti locali le informazioni economiche e finanziarie utili alla predisposizione di un bando di gara per l'affidamento del servizio. Trattasi di modifiche procedurali volti ad incentivare.

Articolo 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

La norma introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale". In particolare, vengono modificati i comma 3, 5 e 9 dell'articolo 221 nonché gli articoli 261 e 265 del medesimo provvedimento. Per quanto concerne le modifiche all'articolo 221 concernente gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori in materia di imballaggi, si fa presente che la modifica al comma 3, lettera a) prevede la possibilità per i produttori di organizzare, tra l'altro, oltre che autonomamente anche in forma collettiva la gestione dei propri rifiuti e imballaggi. Il comma 5 interviene sulle modalità operative dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti prevedendo che il medesimo acquisisca i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio Nazionale Imballaggi, ai fini dell'espressione del parere previsto nella disposizione che si modifica. Il medesimo comma 5 viene altresì modificato prevedendo, tra l'altro, che le domande ivi contemplate siano sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ulteriori modifiche di carattere procedurale sono introdotte al comma 9 dell'articolo 221.

Relativamente all'articolo 265 si dispone l'abrogazione del comma 5 che prevedeva l'emanazione del prescritto decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, si interviene sul sistema sanzionatorio modificando l'importo dovuto dai produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta, individuato dall'articolo 261 del medesimo



decreto legislativo 152/2006, che viene sostituito da “sei volte le somme dovute al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)” con un importo compreso tra i 10.000 ed i 60.000 euro, assicurando in tal modo una puntuale quantificazione delle sanzioni in esame.

Articolo 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base

Con la proposta in esame, in forza della previsione di cui al comma 1, lett. b), si proroga al 1° giugno 2012 il termine entro il quale ABI, associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane ed altri soggetti interessati debbono attuare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti relative alle transazioni effettuate con carte di pagamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze valuta l'efficace delle misure così definite e, in caso di valutazione non positiva, adotta un decreto per la disciplina delle ipotesi di cui all'art. 34, comma 7, della legge n. 138 del 2011, secondo cui “le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore”.

Trattandosi di disciplina dei rapporti fra istituti di credito e clienti e, quindi, concernendo rapporti privatistici, la norma non comporta effetti finanziari.

Articolo 28

Assicurazioni connesse all'erogazioni di mutui immobiliari

La disposizione impone alle banche che condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

La proposta disposizione, avendo natura procedurale, non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.



Articolo 29**Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica**

Nell'ambito del sistema "risarcitorio diretto" previsto per i sinistri stradali, si prevede che i criteri per calcolare la misura delle compensazioni tra compagnie assicurative siano calcolati annualmente tenendo conto dell'esigenza di incentivare l'efficienza produttiva delle compagnie e, in particolare, i controlli dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Si introduce la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente.

In tal caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

La disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 30**Repressione delle frodi**

La norma persegue la finalità di reprimere le frodi nel settore assicurativo, introducendo l'obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all'ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che consentano all'ISVAP di valutare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell'ottica di contrasto alla frode.

La disposizione impone obblighi a carico delle imprese private e quindi non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato



Articolo 31**Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada**

La disposizione contenuta al primo comma dell'articolo 31 prevede la progressiva dematerializzazione del contrassegno di assicurazione mediante la sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici. Le modalità di applicazione della dematerializzazione del contrassegno di assicurazione saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sentito l'ISVAP.

Il **secondo comma** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formi periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione.

Il **terzo comma** prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, al fine di consentire, con maggior efficacia, la rilevazione dei contrassegni contraffatti.

Agli adempimenti contenuti nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Articolo 32**Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni**

Il complesso delle disposizioni recate dall'articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.

In particolare al comma 1, viene prevista l'installazione, con il consenso dell'assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (c.d. "scatola nera" o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo.

La disposizione impone obblighi a carico delle imprese private e quindi non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato

Articolo 33**Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti**

La disposizione amplia le pene previste per coloro che emettono false certificazioni dirette ad accertare stati di invalidità a seguito di incidenti automobilistici che determinano obbligo di risarcimento del danno.

La norma non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 34**Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto**

La disposizione prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.



La disposizione, che impone nuovi obblighi alle imprese private nel ramo assicurativo, non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 35

Misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

La disposizione in esame si articola in più interventi, prevedendo, in particolare, diverse modalità per provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri, sia quelli connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, iscritti quali residui passivi perenti (entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro), sia quelli "fuori bilancio" per spese relative a consumi intermedi, maturati alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse (entro l'importo complessivo di 1 miliardo di euro).

Il comma 1, lettera a), prevede l'incremento della dotazione finanziaria dei fondi di riserva per i residui perenti di parte corrente e di conto capitale. Pertanto, l'incremento dei citati fondi e la conseguente attribuzione delle maggiori risorse ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri determina la possibilità di disporre maggiori pagamenti a fronte delle richieste al momento non accoglibili (per la limitatezza delle risorse sui fondi stessi), che genera un peggioramento del fabbisogno; ciò in quanto nei tendenziali di spesa è scontato un ammontare di pagamenti commisurato alle dotazioni dei fondi a legislazione vigente.

Si precisa che le assegnazioni disposte con utilizzo dei fondi per la reinscrizione dei perenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, il peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; in altri termini, le maggiori risorse saranno finalizzate al pagamento di debiti relativi a spese che hanno già impattato su tale saldo al momento dell'impegno.

I suddetti fondi di parte corrente e di conto capitale sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni, delle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, complessivamente disponibili nella contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio.



Oltre al pagamento diretto, con la successiva lettera b), si propone quale una modalità alternativa, l'estinzione dei crediti anche mediante assegnazione di titoli di Stato, per l'importo di 2 miliardi di euro, che si aggiungono al complessivo importo di 2,7 miliardi destinato all'incremento dei citati fondi di riserva.

Qualora l'importo delle suddette assegnazioni dovesse superare il citato limite di 2 miliardi, potrà provvedersi con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a), mantenendosi pertanto il limite degli effetti complessivi in termini di peggioramento del fabbisogno derivante dal comma 1 in 4,7 miliardi di euro.

In relazione alle eventuali emissioni del debito pubblico, il DM di cui alla lettera b) disciplina, tra l'altro, anche la modalità dell'eventuale versamento al titolo IV dell'entrata del controvalore dei titoli di Stato (nella misura in cui vengano assegnati in luogo del pagamento in contanti), per compensare la mancata acquisizione all'erario del netto ricavo dei titoli emessi.

Dal maggior fabbisogno complessivo di 4,7 miliardi di euro, discende l'esigenza di maggiori emissioni di titoli con conseguente aggravio delle spesa per interessi, valutati per ciascun anno in 235 milioni a decorrere dall'anno 2012, corrispondenti ad un tasso di interesse medio del 5% annuo.

Al relativo onere, si provvede con le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del MEF 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria per le autonomie speciali, il recupero delle maggiori entrate opera solo sulla quota di maggior gettito di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, stimata in 235 milioni, e non anche sulla quota di spettanza erariale. Al riguardo si segnala che per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna un decimo del gettito in questione è di competenza Statale.

In ordine alla modalità di estinzione del debito di cui al successivo comma 2, riferita alle spese relative a consumi intermedi, maturati alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri tra le regolazioni debitorie pregresse, si prevede un incremento del fondo da ripartire per la regolazione delle posizioni debitorie pregresse emerse presso le amministrazioni (articolo 1, comma 50, della legge 266/2005), di un importo di euro 1.000 milioni di euro.



Tale dotazione aggiuntiva fa seguito a quelle già previste con diverse successive disposizioni normative (art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2009 e articolo 10, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011), sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2010.

Come in passato, anche l'intervento in esame, riferito al nuovo debito emergente nell'anno 2011, non determina effetti per quanto riguarda l'indebitamento netto, atteso che le risorse del suddetto fondo sono attualmente destinate esclusivamente a fronteggiare posizioni debitorie pregresse che hanno comportato già effetti negativi nei medesimi anni.

Alla ridotazione del fondo nei limiti del suddetto importo di 1.000 milioni di euro si provvede, quanto a 740 milioni di euro, mediante riassegnazione di quota parte versata all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità esistenti presso la richiamata contabilità speciale 1778 e, quanto a 260 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei risparmi sugli interessi del debito pubblico per l'anno 2012, derivanti dal previsto afflusso, ai sensi dei commi da 8 a 13 dell'articolo 35 in esame, di maggiori risorse presso la tesoreria statale (con conseguente minore emissione di titoli del debito pubblico).

Come anzidetto, la norma, al comma 3, prevede che all'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede ai sensi della disposizione di cui al comma 4: in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

Di seguito si riportano distintamente gli effetti finanziari dei predetti decreti ministeriali.



DECRETO DEL 30 DICEMBRE 2011 – aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011)

Con l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 è stata istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni rispettivamente per i consumi nelle abitazioni e nelle seconde case.

L'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2012, l'anzidetta addizionale comunale cesserà di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed il relativo gettito spetterà allo Stato. Il medesimo art. 2 comma 6, inoltre, stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà essere rideterminato, nei predetti territori, l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'invarianza di gettito.

Lo schema di decreto in esame dispone l'aumento dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica per gli "usi domestici" sia nelle regioni a statuto ordinario sia nelle regioni a statuto speciale.

La situazione previsionale per il 2011 dell'accisa erariale sull'energia elettrica imputata al capitolo 1411/1 è riportata nel seguente prospetto:



capitolo 1411/1	
	2011
accisa erariale su energia elettrica previsione 2011	691
di cui	
quota rso	615
quota rss	76
consumi sottostanti alla previsione 2011:	
per usi domestici kwh	38.400
di cui rso	34.176
di cui rss	4.224
per usi industriali kwh	164.684
di cui rso	146.569
di cui rss	18.115
Quota gettito previsione 2011 accisa per consumi usi domestici (aliquota= 0,0047 euro) - rso (A)	161
Quota gettito previsione 2011 accisa per consumi usi domestici (aliquota= 0,0047 euro) - rss (A1)	20
Quota gettito previsione accisa per consumi usi industriali (aliquota= 0,0031 euro) - rso (B)	454
Quota gettito previsione accisa per consumi usi industriali (aliquota= 0,0031 euro) - rss (B1)	56
totale gettito 2011 su cap.1411/1 (A)+(A1)+(B)+(B1)	691

dati e valori in milioni



Per il 2012 è stata apportata al citato capitolo/articolo una variazione complessiva rispetto al 2011 di 1.403 milioni di euro costituiti per 614 milioni di euro dal maggior gettito da conseguire per effetto dell'aumento dell'accisa erariale in corrispondenza del venir meno dell'addizionale comunale e per 789 milioni di euro dal maggior gettito da conseguire per effetto della soppressione dell'addizionale provinciale.

Confermando il dato dei consumi dei Kwh sottostante la previsione di entrata 2011, distintamente per le regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale ed applicando a tale dato l'aumento dell'accisa erariale di 0,0180 euro (0,0227 - 0,0047) si perviene ad un maggior gettito complessivo di 691,2 milioni di euro di cui 615,2 milioni di euro per le r.s.o. e di 76 milioni di euro per le r.s.s .

Il prospetto seguente evidenzia il maggior gettito complessivo distinto tra quello relativo alle regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale

ex addizionale comunale energia elettrica – maggior gettito accisa erariale		
	2011	2012
gettito stimato 2012 (RT federalismo municipale) iscritto in bilancio sul cap. 1411/1 (meuro) (A)		614
consumi per usi domestici sottostanti alla previsione di bilancio 2011 Kwh (in milioni) - rso	34.176	
consumi per usi domestici sottostanti alla previsione di bilancio 2011 Kwh (in milioni) - rss	4.224	
accisa erariale per consumi Kwh usi domestici		



aliquota attuale (euro)	0,0047	
Aumento aliquota accisa erariale dal 2012 per ottenere un gettito equivalente a soppressa add.le comunale, lasciando invariati i consumi del 2011 (euro)		0,018
maggior gettito accisa erariale conseguente dal DM (meuro) - rso		615,2
maggior gettito accisa erariale conseguente dal DM (meuro) - rss		76,0
totale maggior gettito accisa erariale conseguente dal DM (meuro) (B)		691,2
Differenza maggior gettito (B) - (A)		+77,2

dati e valori in milioni

Come si evince dalla tabella suindicata, dall'attuazione del DM consegue un gettito superiore rispetto a quello già iscritto in bilancio sul capitolo 1411/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

DECRETO DEL 30 DICEMBRE 2011 – aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011)

Con l'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 è stata istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle Province per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

L'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2012, l'anzidetta addizionale provinciale sarà soppressa e il relativo gettito spetterà allo Stato. Il medesimo art. 18, comma 5, inoltre, stabilisce che con decreto del Ministro



dell'Economia e delle Finanze dovrà essere rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

Lo schema di decreto in esame dispone l'aumento dell'aliquota di accisa sull'energia elettrica per gli "usi industriali", sia nelle regioni a statuto ordinario, sia nelle regioni a statuto speciale.

La situazione previsionale per il 2011 dell'accisa erariale sull'energia elettrica imputata al capitolo 1411/1 è riportata nel seguente prospetto:

dati e valori in milioni

capitolo 1411/1		
		2011
accisa erariale su energia elettrica previsione 2011		691
di cui		
quota rso		615
quota rss		76
consumi sottostanti alla previsione 2011:		
per usi domestici	kwh	38.400
	di cui rso	34.176
	di cui rss	4.224
per usi industriali	kwh	164.684
	di cui rso	146.569
	di cui rss	18.115
Quota gettito previsione 2011 accisa per consumi usi domestici (aliquota= 0,0047 euro) - rso (A)		161



Quota gettito previsione 2011 accisa per consumi usi domestici (aliquota= 0,0047 euro) - rss (A1)	20
Quota gettito previsione accisa per consumi usi industriali (aliquota= 0,0031 euro) - rso (B)	454
Quota gettito previsione accisa per consumi usi industriali (aliquota= 0,0031 euro) - rss (B1)	56
totale gettito 2011 su cap.1411/1 (A)+(A1)+(B)+(B1)	691

Per il 2012 è stata apportata al citato capitolo/articolo una variazione di gettito per la quota corrispondente al venir meno dell'addizionale provinciale pari a 789 milioni di euro che aggiunta alla variazione in aumento di 614 milioni di euro, correlata all'addizionale comunale, si perviene ad una variazione di gettito complessiva rispetto al 2011 di 1.403 milioni di euro.

Confermando il dato dei consumi dei Kwh sottostante la previsione di entrata 2011, distintamente per le regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale ed applicando a tale dato l'aumento dell'accisa erariale di 0,009 euro (0,0121 - 0,0031) si perviene ad un maggior gettito complessivo di 953,2 milioni di euro.

Il prospetto seguente evidenzia il maggior gettito complessivo distinto tra quello relativo alle regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale:

dati e valori in milioni

ex addizionale provinciale energia elettrica - maggior gettito accisa erariale - RSO		
	2011	2012
gettito stimato 2012 (RT federalismo regionale e provinciale) iscritto in bilancio (A)		789



consumi per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sottostanti alla previsione di bilancio 2011 Kwh (in milioni)		
rso	146.569	
rss	18.115	
accisa erariale per consumi Kwh in locali e luoghi diversi dalle abitazioni		
aliquota attuale (euro)	0,0031	
Aumento aliquota accisa erariale dal 2012 per ottenere un gettito equivalente alla soppressa add.le comunale, lasciando invariati i consumi del 2011 (euro)		0,009
nuova aliquota		0,0121
maggior gettito erariale RSO		1.319
maggior gettito erariale RSS		163,0
TOTALE MAGGIOR GETTITO		1.482,2
di cui quota relativa a utenze con potenza disponibile superiore a 200 kwh già versate all'erario		529,0
maggior gettito (escluso quello delle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kwh) derivante dal DM (B)		953,2
differenza maggior gettito (B-A)		164,2



Come si evince dalla tabella suindicata, dall'attuazione del DM consegue un gettito superiore rispetto a quello già iscritto in bilancio sul capitolo 1411/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

* * *

Nel complesso, il maggior gettito derivante dai predetti decreti ministeriali si stima pari a **241,4 milioni di euro a decorrere dal 2012, di cui, come detto, 235 milioni utilizzati per la copertura dell'onere per interessi derivante dal comma 1, mentre 6,4 milioni restano acquisiti al bilancio dello Stato e sono in parte utilizzati, per 5,5 milioni di euro, per la copertura delle minori entrate di cui all'art. 95.**

Comma 6, primo periodo

L'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito, tra l'altro, un vincolo di carattere finanziario per il passaggio da un incarico dirigenziale all'altro o per il rinnovo del medesimo incarico. In particolare, la norma ha introdotto un tetto di spesa che vieta di corrispondere al dirigente che passa a un nuovo incarico, una retribuzione di importo superiore a quella stabilita nel contratto del precedente titolare (analogamente, in caso di rinnovo dell'incarico non può aumentare per l'interessato il trattamento fissato nel contratto scaduto).

Questa nuova disciplina, dettata per ragioni di contenimento della spesa, nella sua rigidità può condizionare negativamente il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali nelle fasi di cambiamento organizzativo che sta vivendo l'amministrazione economico-finanziaria e, in particolare, le agenzie fiscali.

Per tali ragioni, la disposizione contenuta nell'art. 35, comma 6, primo periodo, sempre nel rispetto del vincolo finanziario introdotto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 78/2010, prevede la possibilità di estendere la salvaguardia agli incarichi successivi.

La norma non comporta onere, considerato che la compensazione dell'eventuale maggiore spesa è assicurata attraverso l'utilizzo delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva alla corresponsione della retribuzione di posizione e risultato.

Viene in ogni caso mantenuta la riduzione del trattamento economico dei singoli dirigenti prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78/2010 (riduzione del 5% per



la parte eccedente € 90.000 lordi fino a € 150.000 e del 10% per la parte eccedente quest'ultimo importo).

Comma 6, secondo periodo

La disposizione prevede che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento e delle attività delle amministrazioni pubbliche, in caso di vacanza dei posti di Segretario generale o di Capo dipartimento, le relative funzioni di coordinamento, direzione e controllo possono essere conferite, con decreto dell'organo di vertice politico e per periodi non superiori a centoventi giorni, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale ricompresi nell'ambito di tali strutture.

La disposizione non comporta oneri, tenuto conto che l'incarico in esame, assimilabile a conferimento dell'ufficio "*ad interim*" viene attribuito a personale già in servizio, e che il relativo trattamento economico è, comunque, a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dei relativi fondi.

Commi 8-13 Tesoreria unica

La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8.600 mln. di euro, calcolati quale media delle risorse detenute a fine mese presso il sistema bancario nel periodo gennaio - novembre 2011 da parte di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unione di comuni, Enti del comparto sanitario, Università e Dipartimenti universitari. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2012.

Tali somme costituiscono risorse proprie degli enti, da versare sul sottoconto fruttifero, e pertanto lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso che oggi è pari all'1%. L'onere complessivo, calcolato sempre su una giacenza media di 8.600 mln., è stimabile in 60 mln. di euro nel 2012 e 70 mln. nel 2013 e 2014, al netto della ritenuta fiscale del 20%, con effetto sul saldo netto da finanziare. In termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore pubblico l'onere sarebbe pari ai mancati introiti per interessi da parte degli enti, provenienti dalle banche commerciali. Effettuare una stima di questo minor introito è peraltro complesso in quanto il tasso, che deriva da quello contrattato in sede di convenzione, varia a livello di singolo ente. Si può comunque ipotizzare che gli enti percepissero un tasso per interessi analogo a quella a carico dello Stato, per cui il minor introito ammonterebbe a circa 60 milioni nel 2012 e 70 milioni nel 2013 e 2014, più che compensato dal risparmio degli interessi sul debito.

Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale e la conseguente maggiore giacenza di liquidità all'interno di ciascun mese anche per gli anni successivi al 2012, si traducono in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale (pari



a 320 mln. nel 2012, 150 mln. nel 2013 e 150 mln. nel 2014, al netto della ritenuta fiscale), utilizzando il tasso medio all'emissione considerato per gli anni 2012-14 nelle simulazioni per la Nota di Aggiornamento al DEF di settembre 2011.

Articolo 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

Si attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dal 30 giugno 2012 e sino all'istituzione della Autorità dei trasporti le funzioni di regolazione in materia di trasporti, con ciò intervenendo sull'art. 37 del DL n. 201 del 2011 (autostrade, ferrovie, porti, trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non).

Tali funzioni sono in particolare volte a:

- garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle reti e alle infrastrutture;
- definire criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi (applicando il metodo del *price cap* al settore autostradale);
- stabilire condizioni minime di qualità del servizio di trasporto;
- definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere;
- definire schemi di bandi di gara per l'assegnazioni dei trasporti in esclusiva (anche per le concessioni autostradali);
- svolgere indagini conoscitive al fine di verificare se l'integrazione o la separazione tra gestione della rete e le imprese ferroviarie incitata sull'efficienza e concorrenzialità;
- adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente incremento del numero delle licenze, possibilità per i titolari di averne più di una, nuove licenze part-time, orari e tariffe più flessibili.

Viene prevista una indennità "una tantum", a titolo di compensazione, a favore degli attuali titolari delle licenze di servizio di taxi, utilizzando a tal fine gli introiti derivanti dalla vendita delle nuove licenze.



Ai sensi del comma 1, lett. e), per l'esercizio delle competenze previste dall'articolo in parola nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Premesso che, come detto, l'onere del trattamento economico fondamentale del personale comandato è posto a carico dell'amministrazione di provenienza del medesimo e che l'art. 4, commi 48 e 49 della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), prevede che le Autorità indipendenti non possono erogare ai comandati indennità al fine di operare perequazioni rispetto al loro trattamento fondamentale, l'onere posto a carico dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è limitato al solo riconoscimento dell'eventuale trattamento accessorio previsto per il proprio personale e potrà essere fronteggiato nell'ambito delle risorse previste dal comma 6, lettere a) e b), dell'art. 37 del dl 201/2011.

La norma, di carattere regolatorio, non determina effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 37

Misure per il trasporto ferroviario

Il comma 1 prevede che l'Autorità di cui all'articolo 36 definisca gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, analizzi l'efficacia dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria e, in esito a tale analisi, predisponga una relazione al Governo e al Parlamento.

Il comma 2 elimina l'obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

Si prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti fissi le modalità secondo cui individuare le pertinenze di servizio delle autostrade, che devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario



o del concessionario e approvate dal concedente d'intesa con le Regioni, per i profili di competenza. La disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 39

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto di autore

Il primo comma interviene sulla disciplina relativa alle forniture per gli edicolanti nonché in materia di obblighi posti a garanzia del pluralismo informativo ed in materia di clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti.

In particolare si prevede che gli edicolanti possano rifiutare la fornitura di prodotti complementari forniti dagli editori e viene altresì introdotta la possibilità di poter vendere, presso la propria sede, anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

L'ingiustificata mancata fornitura o la fornitura per eccesso o difetto rispetto alla domanda del distributore possono essere considerate pratica commerciale sleale con conseguente applicazione della vigente normativa in materia., fatti salvi gli obblighi previsti a garanzia del pluralismo informativo.

Viene altresì previsto che le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, non conformi alle presenti disposizioni, sono nulle e non viciano le ulteriori previsioni contenute nel contratto stesso.

Dalle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 4, disciplinano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore degli artisti interpreti ed esecutori, prevedendo che sia libera, pur rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione dei requisiti minimi necessari per lo sviluppo di tale mercato. Sono fatte salve le funzioni svolte in materia dalla SIAE.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 40**Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti**

La norma prevede disposizioni relative al rilascio della carta d'identità ed alla circolarità delle informazioni anagrafiche nonché all'attribuzione del codice fiscale.

In particolare, l'impronta digitale viene attualmente già inserita nella carta di identità elettronica, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, lett. c), del Decreto legislativo n. 82/ 2005, il quale prevede la facoltà di inserimento sulla CIE di tale dato biometrico. La portata innovativa della nuova disposizione sta nell'escludere la carta di identità cartacea dall'obbligo di apposizione dell'impronta digitale.

Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 41**Emissione obbligazioni da parte delle società di progetto -project bond**

Al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali è prevista la revisione della disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto (art. 157 del d. lgs. 163/2006) che, costituite "a valle" dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica.

Le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati come definiti dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 42**Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche**

La disposizione innova la recente disciplina introdotta in sede di conversione del D.L. 201/2011, introducendo nella disciplina della finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, il "diritto di prelazione" nella c.d. procedura ad iniziativa privata. In particolare, si prevede che se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione. Nel caso in cui non eserciti la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 43**Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie**

Viene prevista l'estensione dell'istituto del project-financing agli interventi infrastrutturali necessari a porre rimedio all'eccessivo affollamento delle carceri, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativa sulla finanza pubblica. Con decreto del Ministero della Giustizia-Infrastrutture ed Economia saranno disciplinati le condizioni, le modalità e i limiti di attuazione della disposizione in esame.

La concessione non può avere durata superiore ai 20 anni.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 44**Contratto di disponibilità**

Si introduce quale nuovo strumento contrattuale il "contratto di disponibilità", il cui oggetto consiste nell'affidamento ad un privato della costruzione e successiva manutenzione, a proprio rischio e spese, di un'opera destinata all'esercizio di un pubblico servizio.



L'opera rimane di proprietà privata, ma viene messa a disposizione del committente pubblico a fronte dei seguenti corrispettivi:

- un canone proporzionale alla disponibilità dell'opera;
- un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
- un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo al netto dei canoni già versati e del contributo, nel caso in cui l'opera passi in proprietà all'amministrazione aggiudicatrice.

Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 45

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico

La norma si pone l'obiettivo di ridurre durata della procedura di assegnazione delle risorse da parte del CIPE, individuando esplicitamente la documentazione di dettaglio che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere.

Ciò permette un più rapido avvio dell'intervento poiché compattando i tempi di acquisizione degli elementi necessari all'istruttoria da parte del CIPE si rende più tempestiva l'assegnazione delle risorse destinate alle opere di legge obiettivo.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 46

Disposizioni attuative del dialogo competitivo

La norma agevola l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, attraverso il rinvio ad una specifica normativa attuativa. Al tal fine si prevede di integrare



la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 47

Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949

La disposizione modifica l'attuale previsione di una percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 48

Norme in materia di dragaggi

La norma introduce modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni, prevedendo l'introduzione di un articolo 5 bis che disciplina le procedure in materia di dragaggio. Il comma 1, in particolare, prevede le operazioni di dragaggio possano essere effettuate anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo all'attività di bonifica. Contemporaneamente, nell'ottica di prevenire il rischio che le necessarie operazioni tecniche possano pregiudicare la bonifica del sito, si contempla che il progetto di dragaggio debba essere presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere approvato con decreto dai predetti ultimi Dicasteri. I successivi commi disciplinano aspetti tecnici e di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 49**Utilizzo terre e rocce da scavo**

La proposta normativa prevede che l'utilizzo delle rocce da scavo sia disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 50**Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche**

La norma prevede che i bandi e i relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il piano economico finanziario, debbano essere definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

Viene assicurata la piena operatività alla previsione in forza della quale - in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario - gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 51**Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni**

La norma che ha finalità pro-concorrenziale modifica l'art. 253 del codice degli appalti ed aumenta dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti (già affidate alla data del 30 giugno 2002) è tenuto ad affidare a terzi.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 52**Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti**

La proposta è finalizzata ad una velocizzazione dei procedimenti approvativi dei progetti ed unifica alcune fasi progettuali, consentendo di ottenere in un'unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, sarebbero acquisite in tempi differiti.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 53**Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali**

Viene previsto che le specifiche tecniche per le infrastrutture ferroviarie ad alta velocità relative alle linee ad alta capacità, più onerose, siano utilizzate solo laddove risulti necessario dagli studi di stima della domanda.

Sia per le infrastrutture ferroviarie che per le gallerie stradali si stabilisce il principio generale dell'allineamento della progettazione nazionale ai parametri e standard tecnici previsti dalle norme europee.

Viene modificato il d.lgs. n. 264/2006 per chiarire le responsabilità in capo alla Commissione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo. La norma determina una maggiore economicità nella realizzazione e gestione in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie stradali, attraverso la riduzione dell'overdesign.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 54**Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche**

Viene prevista la facoltà per gli enti locali di attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione di opere pubbliche per il finanziamento delle stesse, garantiti da apposito patrimonio destinato

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 55**Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo**

La norma introduce la possibilità per l'affidamento delle concessioni di opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto definitivo, mentre attualmente è previsto che possa essere posto a base di gara solo il progetto preliminare.

L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell'opera.

La disposizione è di carattere procedimentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 56**Norme nel settore edilizio**

La disposizione prevede la possibilità per i Comuni di ridurre l'aliquota IMU fino al 3,8 per mille i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Trattandosi di una facoltà dei Comuni, non si valutano effetti.



Articolo 57**Ripristino IVA per housing sociale**

La proposta prevede di assoggettare a IVA le operazioni relative al social housing, in modo da non penalizzare il settore con l'applicazione della vigente normativa che prevede l'assoggettamento a IVA limitatamente nel tempo, in funzione del periodo di conclusione dei lavori.

Da informazioni desunte per le vie brevi risulta un numero limitato di progetti di *social housing* presenti in Italia. Si stima, quindi, che gli effetti eventualmente prodotti dalla modifica normativa siano trascurabili, in considerazione dell'entità del fenomeno ancora relativamente contenuto.

La seconda parte della stessa proposta, invece, prevede la possibilità di adottare una contabilità separata per le operazioni relative alla cessione di immobili abitativi in esenzione: tale separazione è già applicata per la gestione relativa alle locazioni in esenzione (articolo 36, comma 3, DPR 633/72). Tale estensione è finalizzata a rendere più facile la gestione delle operazioni di cessione in esenzione IVA. Pertanto, a tale ultima disposizione non si ascrivono sostanziali effetti in termini di gettito.

Articolo 58**Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa**

La disposizione reca semplificazione nelle procedure di approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, con riferimento all'approvazione degli accordi di programma, alle rimodulazioni degli interventi ivi previsti, nonché all'approvazione degli atti aggiuntivi per l'utilizzo delle economie.

La disposizione è di carattere procedimentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 59**Extragefitto IVA per le società di progetto per le opere portuali**

La disposizione in esame, rispetto a quanto già dispone l'art. 18 della legge 183/2011 prevede l'attribuzione alle società di progetto, oltre dei benefici fiscali già previsti dal citato articolo, anche di una percentuale del maggior gettito IVA generato dall'opera. Si tratta di grandi infrastrutture portuali, per la realizzazione delle quali, per un periodo non superiore ai 15 anni, viene assegnato alla società di progetto il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuative per l'individuazione e la corresponsione della predetta quota. Allo stato non è possibile una quantificazione né del maggior gettito né, conseguentemente, degli oneri correlati all'attribuzione della quota del 25% del maggior gettito Iva derivante dall'opera. La valutazione dell'extragefitto sarà possibile solo a consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio. Ne consegue che l'attribuzione alla società della quota del 25% del maggior gettito Iva, da accertare a consuntivo (anno t), non può che avvenire nell'esercizio successivo (anno $t+1$). Soltanto alla fine di tale ultima annualità ($t+1$) sarà possibile quantificare e verificare se la spesa erogata in detta annualità, proporzionata al gettito dell'anno precedente (t), trova compensazione nell'extragefitto dell'anno $t+1$.

Articolo 60**Regime doganale delle unità da diporto**

La modifica normativa che si introduce con la disposizione in esame all'art. 36, comma 4, del DPR 43/1973, prevede in sostanza che le navi da diporto possono essere destinate al consumo anche senza il cambio di bandiera. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito.



Articolo 61**Anticipo recupero accise per autotrasportatori**

La proposta in oggetto, ai commi 1-3, apporta una serie di modifiche al D.P.R. n 277/2000 (Regolamento recante disciplina all'agevolazione fiscale a favore degli autotrasportatori).

Nello specifico la proposta in esame dispone che le richieste di rimborso debbano essere presentate "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", non più in unica soluzione annuale al 30 giugno dell'anno successivo. Si consente, inoltre, la fruizione del credito entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto allo stesso.

La proposta normativa, infine, prevede che, a partire dal corrente anno, non si applichi il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU del modello di Dichiarazione dei redditi.

In merito alle disposizioni relative ai rimborsi, si evidenzia che per i consumi dei 4 trimestri del 2012 il momento della presentazione della richiesta di rimborso viene così rimodulato:

1° trimestre : aprile 2012;

2° trimestre : luglio 2012;

3° trimestre : ottobre 2012;

4° trimestre: gennaio 2013.

Le nuove disposizioni in esame generano, per il bilancio dello Stato, effetti finanziari negativi, in termini di cassa, relativamente ai soli primi tre trimestri del 2012.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma proposta rilevano:

1. i consumi di gasolio del settore autotrasporto, circa 7,4 miliardi di litri (dati forniti dall'Agenzia delle Dogane);
2. la differenza, pari a 190 euro per il 2012 e a ulteriori 0,49 euro per gli anni successivi, tra la nuova aliquota prevista dal D.L. 201/2011 dal 2012 e quella base (593,2 euro per



mille litri per l'anno 2012 e 593,7 euro per mille litri per gli anni successivi, rispetto a 403,21 euro per mille litri, importo base dell'aliquota anno 2001).

Sulla base di tali dati, si hanno i seguenti effetti di cassa:

- € 190 /1000 lt x 7,4 mld lt x 3/4 (trimestri) = 1.054,5 milioni di euro circa per il 2012;
- € 0,49/1000 lt x 7,4 mld lt x 3/4 (trimestri) = 2,7 milioni di euro per il 2013;

Si registra, quindi, un'accelerazione sui tempi di fruizione dei rimborsi:

- nel primo anno (2012) correlato sia alla nuova tempistica dei rimborsi stessi (effetto anticipo), sia all'aumento dell'accisa disposto con il citato decreto-legge 201/2011;
- nel secondo anno (2013) l'effetto anticipo è marginale in quanto correlato solo al differenziale tra l'aliquota di accisa prevista per il 2013 e quella dell'anno precedente.

La dotazione del pertinente capitolo di bilancio, comprensiva della variazione da apportare in attuazione del D.L. 201/2011 (+ 1.073,9 milioni di euro), come risulta dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti (all. 3) al citato D.L. 201/2011, si attesta in complessivi 1.548,5 milioni di euro annui.

Secondo le vigenti modalità di rimborso o di fruizione in compensazione del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori sull'incremento di accisa del gasolio per uso autotrazione utilizzato, nel 2012 si dovrebbe fronteggiare una richiesta sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane di circa 315 milioni di euro correlati ai consumi relativi all'anno 2011.

L'aumento dell'accisa disposto con il decreto-legge 201/2011, in ordine al quale sono previsti maggiori spese per 1.073,9 milioni di euro, comporta che le richieste da parte degli autotrasportatori dei maggiori rimborsi o fruizione in compensazione per effetto di tali aumenti avviene, sulla base della vigente normativa, sui consumi del 2012 dichiarati dagli stessi nel giugno 2013 con effetti sul bilancio in tale anno.

Ne consegue che, a legislazione vigente, nell'anno 2012 graverebbe sul pertinente stanziamento del capitolo di spesa solo il predetto importo di 315 milioni circa, riferito ai consumi del 2011.

Con la normativa proposta, volta ad anticipare trimestralmente la fruizione del beneficio, graverebbe sul medesimo capitolo, solo per la predetta annualità, anche l'importo di 1.054,5 milioni



di euro, per un onere complessivo di 1.369,5 milioni di euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 1.548,5 milioni di euro, comprensivo della variazione in corso di attuazione relativa all'articolo 15 del DL 201/2011. Per il 2013 l'onere complessivo si attesta a 1.408,7 milioni di euro a fronte di uno stanziamento pari a 1.539,5 milioni di euro, comprensivo della variazione in corso di attuazione relativa all'articolo 15 del DL 201/2011.

Pertanto la proposta normativa in esame non comporta la necessita di integrare risorse aggiuntive rispetto alle dotazioni di bilancio relativamente al capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito una tabella contenente gli oneri e i relativi stanziamenti, per il triennio 2012-2014:

	2012	2013	2014
Rimborsi 2011	-315		
Rimborsi I, II e III trim. 2012	-1.054,5		
Rimborsi IV trim. 2012		-351,5	
Rimborsi I, II e III trim. 2013		-1.057,2	
Rimborsi IV trim. 2013			-352,4
Rimborsi I, II e III trim. 2014			-1.057,2
T O T A L E	-1.369,5	-1.408,7	-1.409,6
Stanziamenti - cap. 3820	1.548,5	1.539,5	1.539,5

in milioni di euro



La proposta normativa rileva, invece, come da tabella seguente per la **maggiore spesa per interessi** conseguente al peggioramento del saldo di cassa per l'effetto anticipo, stimata in **26,4 milioni di euro** per il solo anno 2012, applicando il tasso d'interesse pari al 5% per i rispettivi periodi di anticipazione (9, 6 e 3 mesi).

anticipo richiesta rimborso	importo anticipato	Oneri per interessi
anticipo ad aprile	351,5	13,2
anticipo a luglio	351,5	8,8
anticipo a ottobre	351,5	4,4
Totale	1054,5	26,4

in milioni di euro

In merito alla disposizione relativa alla fruizione del credito, si rileva che la norma proposta ha finalità di raccordo con le modifiche introdotte nelle lettere precedenti e, pertanto, non produce effetti.

Per quanto riguarda la non applicazione del limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari, alla luce del fatto che, prudenzialmente, nelle stime precedenti è sempre stata ipotizzata una piena fruizione del credito nella stessa annualità di spettanza dello stesso.

Il comma 4 introduce, tra l'altro, il comma 30-ter all'articolo 33 della legge 183/2011, prevedendo il rimborso a favore degli autotrasportatori merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata dagli stessi ai sensi del comma 30 del suddetto articolo 33. A tale disposizione non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli già previsti in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (art. 33, comma 30, della legge di stabilità per il 2012) e recepiti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) per l'anno 2012 in 78,6 milioni di euro di maggiori entrate e in 13,4 milioni di euro di maggiori spese correnti, relative proprio ai rimborsi in esame.



Articolo 62**Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**

Il comma 1 è diretto a prevedere che i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, siano stipulati in forma scritta con indicazione, a pena di nullità che può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, della durata, delle quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto nonché del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento. Il comma 2 individua, nell'ambito delle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i predetti contratti disciplinati dal comma 1, i relativi divieti. Il comma 3 disciplina aspetti procedurali relativamente ai contratti in questione, estendendo ai prodotti alimentari deteriorabili la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, introdotta dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il comma 4, inoltre, definisce i criteri per l'individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili.

Per quanto concerne gli introiti delle sanzioni in questione, come individuate dai commi da 5 a 7, si individua come organismo incaricato della vigilanza e responsabile dell'irrogazione delle sanzioni, l'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato che può avvalersi anche della Guardia di Finanza.

Il comma 9 dispone che i predetti introiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, per finalità legate all'informazione in materia alimentare e per finanziare attività di ricerca nonché al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da destinare all'informazione per il consumatore e di educazione alimentare.

La norma non comporta oneri in quanto è diretta, sostanzialmente, ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure di cessione dei prodotti agroalimentari garantendo, attraverso la stipula di contratti in forma scritta, una maggiore tutela tra le parti coinvolte nel contratto. L'accertamento delle sanzioni è affidata all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato con possibilità di avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, della Guardia di Finanza.. Inoltre, le sanzioni introdotte, di nuova istituzione, sono suscettibili di determinare maggiori entrate che, al fine di



assicurare una maggiore trasparenza e sviluppo nel settore, vengono destinati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per iniziative in materia alimentare e agroalimentare.

Articolo 63

Attivazione nuovi "contratti di filiera"

La norma è diretta al rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare attraverso la riattivazione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'obiettivo è di fornire strumenti di crescita e di sviluppo al settore agroalimentare, fortemente colpito dalla crisi. In particolare, il venir meno delle risorse inizialmente recate dal FAS e confluite, poi, nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale hanno reso necessario l'individuazione di nuove fonti di finanziamento per il rilancio della filiera agroalimentare. A tale scopo, si autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (I.S.A.), su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a finanziare la realizzazione dei predetti contratti di filiera, utilizzando il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi e Prestiti (Delibera CIPE N. 101/2010) per euro 100 milioni, nonché ad anticipare, per la quota in conto capitale, risorse disponibili nel proprio bilancio, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui nel triennio 2012- 2014.

Sono fermi gli obblighi di versamento in entrata della predetta società ISA per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio del citato Ministero fissati dal decreto - legge n.138/2011, così come puntualmente specificato dall'articolo 4, comma 53, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) nonché ai sensi dell'articolo 30, comma 8-ter, del decreto-legge n. 201/2011.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica; l'ISA Spa non è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato.



Articolo 64**Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929**

La norma prevede che l'ISMEA possa intervenire per favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e della pesca, mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito, la cui operatività in ambito ISMEA è desumibile dal rinvio alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, concernente *“Metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio fondo credito”*.

Obiettivo del Fondo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole, soprattutto in alcune aree del Paese, dove la carenza di liquidità deprime fortemente la capacità di accedere ai contributi per la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie.

Il fondo è progettato per operare in sinergia con le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e con il sistema creditizio che, nel caso di specie, concorrerebbero alla valutazione del merito creditizio e al finanziamento delle operazioni proposte dai singoli imprenditori. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, avviene attraverso il ricorso a banche. Lo schema di accordo-tipo tra MipAAF, Ismea e singole Regioni ha già acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 21 dicembre 2011.

Il fondo, inoltre, può rappresentare un ulteriore strumento di supporto alle Amministrazioni per una migliore modulazione della spesa ed una riduzione del rischio disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

L'iniziativa proposta dal MIPAAF è stata notificata alla Commissione europea, la quale ha approvato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto connesso ai finanziamenti agevolati erogati. Ottenuta tale approvazione, l'obiettivo è quello di procedere, in tempo utile per le prossime scadenze dei termini del disimpegno automatico (esercizio 2012 eseguenti), all'implementazione del fondo attraverso i necessari interventi, compresa la modifica dei Programmi di sviluppo rurale.



La norma, nell'attuale formulazione, non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, essendo l'ISMEA fuori della PA, la norma non presenta effetti negativi.

Articolo 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

La disposizione prevede, dalla data in vigore del decreto, la cessazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Ciò in quanto il settore agricolo negli ultimi anni è stato interessato da una notevole diffusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, con conseguente sottrazione di rilevanti aree di terra a vocazione agricola. La proposta, inoltre, prevede l'attribuzione di una tariffa massima alle serre, tenuto conto che il loro utilizzo a finalità anche energetiche può contribuire al mantenimento delle attività aziendali nelle aree agricole in difficoltà

La norma, diretta a rimodulare la destinazione degli incentivi in materia di impianti fotovoltaici, non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

La norma è volta a sostituire l'articolo 7 della legge 183/2011 introdotta dalla legge di stabilità per superare alcune difficoltà attuative.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione è diretta ad assicurare la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti contemplati dalla norma in esame, si fa presente che la stessa comporta maggiori entrate che vengono destinate alla riduzione del debito pubblico. La disposizione prevede, infatti, che gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



Articolo 67**Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca**

La disposizione, che sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è diretta a favorire l'ampliamento del campo di operatività prevedendo la assistenza tecnica alle imprese di pesca con obiettivo di rilancio e sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca. A tale scopo è prevista la facoltà di stipulare Convenzioni tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e le Associazioni di categoria o Consorzi dalle stesse istituiti. Le predette Convenzioni sono finanziate a valere e, in ogni caso, nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con DPCM 4 giugno 2003. Il Fondo per il credito peschereccio, istituito dall'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ed abrogato dall'articolo 23 del Decreto legislativo 154/2004 si proponeva la concessione di mutui a tasso agevolato per finanziare iniziative di costruzione, acquisto o ammodernamento di navi adibite alla pesca oltre ad altre finalità. Attualmente il Fondo in esame si configura, per effetto della legge n. 289/2002- legge Finanziaria 2003, come gestione stralcio e riceve annualmente i rientri dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi nell'ambito del credito peschereccio che confluiscono sul c/c 23511 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato al Fondo Centrale credito peschereccio. Con l'abrogazione della legge 41/1982 non è possibile, dunque, concedere nuovi mutui a valere sul Fondo per il credito peschereccio e la disposizione in questione si propone di consentire l'utilizzo delle risorse nei limiti delle disponibilità esistenti per la realizzazione del rilancio del comparto ittico.

La disposizione, pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 68**Repertorio nazionale dei dispositivi medici**

La norma elimina la tariffa fissa di registrazione per i dispositivi medici – oggetto di contestazione da parte delle istituzioni comunitarie - con due modifiche alla legge finanziaria 2006.

L'innalzamento della percentuale del contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici dal 5,00% al 5,50 %, dati i volumi calcolati secondo l'andamento storico dei medesimi, compensa l'eliminazione del pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.

Pertanto, la norma non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, nel contempo evitando le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora non avesse proceduto all'eliminazione dei motivi per cui è stata aperta la procedura di infrazione n. 2007/4516.

Articolo 69**Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi**

La norma elimina l'obbligo del prestatore di servizi transfrontaliero di comunicare l'intenzione di effettuare la prestazione in Italia con un anticipo di almeno trenta giorni, stabilendosi esclusivamente che la comunicazione sia fatta "in anticipo", con la modifica del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La previgente disposizione non costituiva – secondo quanto contestato dalle competenti istituzioni comunitarie – corretta attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE, che non prevede alcun termine per la dichiarazione preventiva.

Peraltro, da un'indagine svolta presso le Autorità competenti risulta che il diritto dei prestatori a svolgere la loro attività in Italia in modo occasionale e temporaneo è stato riconosciuto anche quando la dichiarazione preventiva è stata presentata meno di trenta giorni prima dell'effettuazione della prestazione.



La norma in parola non comporta dunque oneri per la finanza pubblica stante la natura prettamente procedurale, nel contempo evitando le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora non avesse proceduto all'eliminazione dei motivi per cui è stata aperta la procedura di infrazione n. 2010/2143.

Articolo 70

Aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

La norma relativa agli aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del già citato articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE prevede che può anche essere destinata al finanziamento di tali aiuti la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni.

Tale Fondo risulta iscritto in bilancio, per il triennio 2012-2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7816) con uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a cui sono da aggiungere ulteriori 13,4 milioni di euro disponibili quali residui di stanziamento, nel corrente anno finanziario, derivanti dalla somma autorizzata in bilancio nell'anno 2011 al netto delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 40, comma 1-bis, del decreto-legge n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011.

Inoltre, sono previsti ulteriori 45 milioni di euro complessivi per le zone franche urbane, iscritti sul fondo politiche di sviluppo coesione, a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 10, comma 1-bis, del d.l. 39/2009, in relazione agli interventi per i territori colpiti dal sisma nell'Abruzzo.



Articoli da 71 a 82

Art. da 71 a 82 (diritti aeroportuali)

Il Capo II del presente decreto è volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2009/12 CE in materia di determinazione dei diritti aeroportuali, considerata la scadenza della relativa delega contenuta nella legge n. 96 del 2010 (articolo 39) e la conseguente apertura della procedura d'infrazione comunitaria da parte della Commissione europea.

Con l'articolo 71 viene istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui al successivo all'articolo 73, a cui vengono attribuiti - **nelle more dell'istituzione dell'Autorità indipendente dei Trasporti di cui all'art. 36 comma 1 del presente decreto** - compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, mediante l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti.

La nuova disciplina non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra e quelli riscossi per finanziare l'assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta, nonché agli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui di cui all'articolo 17, comma 34 bis del d.l. 78 del 2009.

Come previsto nell'articolo 73, nelle more dell'istituzione dell'Autorità indipendente dei trasporti di cui all'art. 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni dell'Autorità nazionale di vigilanza sono svolte da apposita Direzione, istituita nell'ambito dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; tale Direzione utilizza, per lo svolgimento delle sue funzioni, esclusivamente personale già in servizio presso l'ENAC e, in particolare, un dirigente, un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Detto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto.



Le risorse necessarie, anche nella prima fase, all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità sono poste a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali: con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa istruttoria dell'ENAC, viene, infatti, fissata la misura dei diritti aeroportuali finalizzata a finanziare le predette spese.

Con il medesimo decreto, inoltre, viene ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo. Sulla base del vigente CCNL del personale ENAC, il costo annuo complessivo necessario per l'intera Direzione può essere stimato in circa 2 milioni di euro a fronte di un onere di circa euro 0,0171 posto a carico dei passeggeri

Per quanto concerne poi, specificatamente, gli aeroporti militari aperti al traffico civile -articolo 81- la definizione dei diritti è effettuata sulla base di apposita convenzione con il gestore aeroportuale, tenendo conto dei costi e delle infrastrutture forniti dall'Aeronautica militare.

Dalle disposizioni non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si stima, invece, che dovrebbero realizzarsi risparmi di spesa quantificabili in circa 2 milioni di euro dovuti alla riduzione del contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità.

Le disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 83

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

La norma elimina dall'ordinamento giuridico il comma 1 bis all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione



all'immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto. Tale comma è stato contestato in sede comunitaria e si provvede dunque alla sua espunzione.

La norma in parola non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura prettamente procedimentale, nel contempo evitando le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora non avesse proceduto all'eliminazione dei motivi per cui è stata aperta la procedura di infrazione n. 2010/4188.

Articolo 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107

La proposta, così come elaborata, è finalizzata ad ottemperare alle richieste della Commissione europea circa la procedura di infrazione n. 2008/4387 in materia di tasse portuali e rendere conforme al diritto comunitario l'intera normativa italiana in materia di tasse e diritti marittimi prevedendo in materia esplicita ed inequivocabile l'applicazione identica delle tasse ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

La norma non comporta oneri in quanto ha carattere meramente formale ed è diretta a dar corso all'esplicitazione sul piano legislativo di una prassi interpretativa ed applicativa già in atto da lungo tempo.

Articolo 85

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

La disposizione è volta a risolvere una procedura d'infrazione attualmente allo stadio di costituzione in mora. La Commissione europea ha infatti contestato all'Italia la non corretta applicazione della direttiva 2001/20 sulla sperimentazione clinica, per quanto riguarda il cosiddetto "parere unico". La normativa interna, prevede una pluralità di interventi consultivi che vanificano la finalità di semplificazione e velocizzazione che, con la previsione del parere unico, la direttiva intendeva perseguire. Pertanto si è proceduto ad una serie di modifiche mirate, abbreviando la filiera decisoria poiché in contrasto con i principi di cui sopra.



La norma in parola non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di modifiche di natura procedimentali, evitando nel contempo le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora non avesse proceduto all'eliminazione dei sopra menzionati motivi per cui è stata aperta la procedura di infrazione n. 2010/4212.

Articolo 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

La norma è diretta a risolvere la procedura d'infrazione 2011/4079, con la quale la Commissione europea contesta alla Repubblica italiana di avere affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, in contrasto con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, anche in materia di servizi, impongono la regola della gara pubblica.

Tale stato di cose è l'effetto dell'art. 4, comma 171, della legge finanziaria 2004 e della Convenzione stipulata il 22 marzo 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane S.p.A.. La norma interviene su tali fonti eliminando la disposizione legislativa che riguarda la stipula della suddetta convenzione e prevedendo, alla scadenza della stessa, l'affidamento del servizio nel rispetto della normativa europea. Nel caso in cui non sia possibile far ricorso ad una procedura di evidenza pubblica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a dare adeguata pubblicità alla scelta motivandola anche in base ad un'analisi di mercato e trasmettendo, contestualmente, una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo.

La norma in parola non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbe dover svolgere nel caso non si possa far ricorso alla procedura di gara pubblica, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 87**Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti**

Con la norma in esame, si stabilisce che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo nazionale.

In tal modo si intende evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, a seguito del caso EU Pilot 2066/11/MARK, non chiuso, per la contestata restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

La norma in parola non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di modifiche finalizzate ad eliminare ostacoli alla libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto evitando, nel contempo, le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora non avesse proceduto all'eliminazione dei motivi per cui è stato istruito il suddetto caso EU Pilot non ancora chiuso.

Articolo 88**Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società a prevalente capitale pubblico fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento nonché servizi di smaltimento e depurazione**

La disposizione in esame applica alle società, il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, i limiti di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR, diversamente dalla legislazione vigente che per tali soggetti non prevede limiti alla deducibilità.

Ai fini della stima i suddetti soggetti sono stati individuati in base alle attività ATECO 2007 di seguito indicate, verificando la contemporanea presenza nel quadro RS di interessi passivi superiori agli attivi e la mancata compilazione del prospetto degli interessi passivi nel quadro RF.

35.12.00	Trasmissione di energia elettrica
35.13.00	Distribuzione di energia elettrica



35.22.00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.30.00	Fornitura di vapore e aria condizionata
37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.2	Trattamento e smaltimento rifiuti
49.5	Trasporto mediante condotte

Dai dati del quadro RS del modello Unico 2010 sono stati stimati interessi passivi indeducibili per circa 9 milioni di euro. La variazione di gettito IRES ad aliquota del 27,5% si stima di circa **2,5 milioni di euro**.

Gli effetti finanziari, con un acconto del 75%, sono i seguenti:

CASSA	2012	2013	2014
IRES	-	+4,4	+2,5

Milioni di euro

In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 89

Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

La norma prevede che l'INPS effettui il pagamento dell'importo di € 30 milioni, derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza n.C-496/09 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per il mancato recupero di una parte degli sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro, concessi alle imprese, successivamente giudicati dall'Unione europea quali aiuti di stato illegali.



Sul totale degli aiuti da recuperare - pari ad euro 251.271.032,37 - risultano già recuperati euro 63.062.555, come specificato nella stessa sentenza della Corte di giustizia.

A fronte della predetta sentenza, la Commissione europea, con apposita ingiunzione, ha richiesto il pagamento entro la data del 21 gennaio 2012 del predetto importo.

Tutto ciò premesso, considerato che il compito del recupero degli sgravi contributivi in questione è stato affidato all'INPS - e detto istituto sta tuttora provvedendo agli adempimenti connessi - la norma fa gravare il pagamento delle somme richieste dalle autorità comunitarie sulle risorse acquisite dall'INPS a titolo dei predetti recuperi.

Articolo 90

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso nuove imprese

La disposizione in esame modifica l'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011 in materia di incentivi fiscali a vantaggio dei sottoscrittori di fondi di venture capital specializzati nelle fasi di "avvio" di nuove imprese.

In particolare, le modifiche previste possono comportare un ampliamento dei potenziali beneficiari del regime agevolato previsto per i fondi di venture capital mediante l'inclusione dei fondi chiusi (comma 1); inoltre, anche il riferimento alla sede operativa in Italia (comma 2) è suscettibile di estendere la platea delle società destinatarie degli investimenti derivanti dagli stessi fondi.

In merito agli effetti finanziari, si evidenzia che la stima predisposta in sede di relazione tecnica all'articolo 31 del citato decreto legge n. 98/2011 è stata effettuata sulla base di dati "macro", considerando prudenzialmente il totale dei capitali raccolti sul mercato per l'avvio di imprese che presentano profili di forte innovazione tecnologica (dati AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e ipotizzando un effetto di piena sostituzione a favore dello strumento dei fondi di venture capital, nell'attuale politica di investimento verso le imprese interessate dall'applicazione della disposizione.

Pertanto, si stima che la proposta in oggetto non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio.



Articolo 91**Modifica alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141**

L'art. 166 del TUIR prevede il realizzo al valore normale dei componenti d'azienda e dell'azienda stessa all'atto del trasferimento della residenza all'estero, tranne nell'ipotesi in cui detti componenti confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, in quando gli stessi continuano a produrre redditi in Italia. La disciplina prevista dalla vigente disposizione presenta finalità antielusive dal momento che intende evitare che il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero al fine di "esportare" reddito imponibile verso Stati a minore tassazione.

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione 2010/4141 nei confronti della Repubblica italiana in merito al regime fiscale ex art.166 relativo al trasferimento di residenza in soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (cd. Exit tax). Infatti la Commissione è del parere che *"l'Italia sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art.49 del TFUE e dell'art.31 dell'Accordo SEE in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato Membro dell'UE o SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, mentre le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella detta base imponibile"*.

La modifica proposta all'art.166 prevede la possibilità, nei casi di trasferimento di residenza in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di vedersi applicata la sospensione dell'imposta a tali plusvalenze, da attuarsi così come stabilito da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

Pur essendo tale sospensione potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, sono comunque temporanei e di trascurabile entità, in considerazione della verosimile esiguità del numero delle fattispecie potenzialmente interessate dalla norma.



Articolo 92**Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente
all'effettuazione dell'operazione doganale**

Sotto il profilo strettamente tributario alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito in considerazione del tenore eminentemente procedurale della stessa. Anche gli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le Amministrazioni interessate provvedono agli stessi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 93**Preclusione all'esercizio della rivalsa al concessionario o committente dell'imposta pagata in
conseguenza di accertamento o rettifica**

La disposizione prevede che successivamente al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta (e delle connesse sanzioni ed interessi) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica il cedente o prestatore avrà diritto di rivalersi e che successivamente, in caso di pagamento, i concessionari dei beni ed i committenti dei servizi potranno esercitare il diritto alla detrazione al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui corrisponderanno l'imposta.

Per la stima degli effetti finanziari della disposizione finalizzata alla chiusura della procedura di infrazione aperta contro l'Italia dalla Commissione europea sull'art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, si considera la media della maggiore imposta Iva definita negli anni dal 2008 al 2010 pari a circa 450 milioni di euro.

Ipotizzando che circa i due terzi di tale importo (300 milioni di euro) siano riferibili a violazioni relative alla irregolare fatturazione, suscettibili di determinare la successiva rivalsa della



maggiore imposta nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, è possibile stimare, in considerazione del prevedibile maggiore impulso alla definizione degli accertamenti emessi dalla data di entrata in vigore della norma, che circa il 25% di tale importo (75 milioni di euro) costituisca maggiori entrate che potranno realizzarsi, per il 50%, non prima del 2013 (pari a circa 37,5 milioni di euro) per poi concretizzarsi interamente dal 2014.

La norma che consente al cedente o prestatore di addebitare in via di rivalsa al cessionario o committente l'imposta pagata in conseguenza dell'accertamento, facendo ricadere l'onere finanziario a carico del cessionario o committente il quale avrà contestualmente diritto ad esercitare la relativa detrazione subordinatamente all'avvenuto pagamento dell'IVA al cedente o prestatore, ripristinerà, a regime, il meccanismo di neutralità dell'IVA secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia europea, provocando un tendenziale assorbimento delle dette maggiori entrate.

Pertanto, le maggiori entrate stimate, correlate all'immediato impatto finanziario della nuova disciplina come sopra esposto, tenderanno nel tempo a compensarsi, e prudenzialmente non vengono valutate.

Articolo 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

La disposizione in esame prevede che avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, la conseguente attività giurisdizionale rientra nelle funzioni istituzionali svolte dalle Commissioni tributarie con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Articolo 95**Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie**

Con l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 29 del decreto legge in conversione sono apportate alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 relativo all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.

Le lettere a) e b) contengono correzioni di tipo formale volte ad evitare dubbi interpretativi circa la corretta applicazione dell'aliquota del 20%. In particolare, con la lettera b) si evita il crearsi di incertezze riguardanti la tassazione sugli utili percepiti dai fondi pensione esteri istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti allo SEE (inclusi nella c.d. "white list"). Si chiarisce, infatti, che non viene modificata l'attuale tassazione che i fondi pensione esteri subiscono nel momento della percezione dei dividendi e, pertanto, non si rilevano effetti di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Parimenti, anche la lettera d) rappresenta una disposizione avente carattere procedurale o di maggiore chiarificazione e, pertanto, ad essa non si ascrivono effetti finanziari.

Con la lettera c), viene invece prevista per i proventi dei pronti contro termine sui titoli pubblici, su quelli equiparati ai titoli pubblici e sui titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (c.d. *white list*) l'applicazione della medesima aliquota del 12,50 per cento cui sono assoggettati gli interessi ed altri proventi stabilita per tali titoli.

Al riguardo si osserva che queste norme sono suscettibili di produrre un effetto negativo di gettito, in quanto le operazioni di pronti contro termine su titoli pubblici erano state considerate nell'ambito delle attività i cui proventi saranno tassati con aliquota del 20% dal 1 gennaio 2012. Considerato che il gettito derivante da queste operazioni affluisce nel capitolo 1026/19 del Bilancio dello Stato (13 milioni di euro nel 2010, ultimo dato disponibile), e sulla base di informazioni apprese dagli operatori del settore si stima che circa il 70% (68% a fine 2010) di queste operazioni possa riguardare titoli pubblici ed equiparati con una relativa base imponibile di circa 72,8 milioni di euro.

La perdita di gettito annua, quindi, considerando il differenziale fra l'aliquota del 12,5% e la nuova aliquota del 20% in vigore dal 2012, risulta pari a:



72,8 X 7,5% = 5,5 milioni di euro

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Articolo 96

Residenza OICR

La disposizione attribuisce la soggettività IRES agli OICR, prevedendo nel contempo l'esenzione dalla stessa imposta a condizione che il soggetto sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

In tal modo, si eliminano i dubbi circa l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, mantenendo il sostanziale regime fiscale vigente.

Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti.

Articolo 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

L'attuazione della proposta emendativa non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, dalla regolamentazione dei gestori del contante e dall'effettuazione, da parte della Banca d'Italia, di controlli sugli stessi volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi



connessi con l'attività di ricircolo delle banconote non discende alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, la prevista possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento dei suddetti controlli avverrà "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente", in quanto tale tipologia di attività rientra nell'ambito delle ordinarie competenze del Corpo.

Per quanto riguarda le procedure di autenticazione delle monete metalliche, il provvedimento dispone il passaggio dal Ministero dell'Economia al CNAC, sezione della Zecca dello Stato, delle funzioni relative all'esame e al trattamento delle monete danneggiate, senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio.

Con particolare riferimento, poi, alla revisione dei commi 151, 152 e 153 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la trasmissione - per via telematica - dei dati e delle informazioni, relative ai ritiri ed ai sequestri delle banconote e/o monete sospette di falsità, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, si evidenzia come lo stesso Dipartimento del Tesoro sia già dotato di un nuovo applicativo informatico realizzato mediante l'utilizzo di appositi fondi previsti dal comma 154 dell'articolo 2 del D.L. 262/06. Il nuovo database non comporterà pertanto alcun effetto finanziario aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, atteso che le spese di gestione e manutenzione per il suo funzionamento rientrano nell'ordinaria attività del Dicastero.

Da ultimo, è utile evidenziare che le spese di adeguamento delle strutture informatiche degli intermediari abilitati al ritiro delle monete e banconote sospette di falsità, volte ad assicurare il dialogo informatico con il Ministero, sono state interamente sostenute dagli stessi intermediari.



Liberalizzazioni													
(effetti in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	e/s	SNF			FB			InPA			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
		TITOLO I - CONCORRENZA											
		Capo VI - Servizi Bancari e assicurativi											
35	1a	Fondo residui passivi perenti correnti	s c	-2.000,0			2.000,0						
35	1a	Fondo residui passivi perenti capitale	s k	700,0			700,0						
35	1a	riassegnazione in entrata - risorse CS 1778	e ext	2.700,0									
35	1b	estinzione debiti mediante emissioni titoli di Stato	s c				2.000,0						
35	1	Oneri per interessi	s c	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
35	3	Copertura interessi concorso RSS	s c	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
35	3	Copertura interessi concorso RSS	e t	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2
35	2	Fondo per ripiano debiti pregressi	s c	1.000,0									
35	2	riassegnazione in entrata - risorse CS 1778	e ext	740,0			8.600,0						
35	8	Versamento in tesoreria da parte degli enti	s c	60,0	70,0	70,0							
35	8	maggiore onere per interessi	s c										
35	8	minore entrata per interessi	e ext				-60,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
35	8	minore spesa per interessi	s c	-320,0	-150,0	-150,0	-320,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
		TITOLO II - INFRASTRUTTURE											
		Capo III - Misure per la portualità e l'autotrasporto											
61	2	Oneri per interessi- refusione accise per autotrasportatori	s c	26,4			26,4					26,4	
61	3	Autotrasporto: riduzione spesa art.33.c.10, legge 183/2011	s k	-26,4			-26,4					-26,4	
		TITOLO III -EUROPA											
		Capo IV - Misure per la lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali											
88	1	variazione gettito IRES società fornitrici di servizi energetici	e t		4,4	2,5		4,4	4,4	2,5		4,4	2,5
95	1	modifiche aliquota rendite finanziarie	e t	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
		Accise energia elettrica - quota Stato	e t	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
		totale entrate	e	3.671,1	235,5	233,6	8.771,1	165,5	163,6	171,1	165,5	163,6	163,6
		totale spese	s	3.670,2	150,2	150,2	4.610,2	80,2	80,2	89,8	80,2	80,2	80,2
		Saldo		0,9	85,3	83,4	4.160,9	85,3	83,4	260,9	85,3	83,4	83,4
		Fondo ammortamento titoli di Stato			4,4	2,5		4,4	4,4	2,5		4,4	2,5

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 2

Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

... *Omissis* ...

Art. 1. *Istituzione delle sezioni.*

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche

Art. 2. *Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti.*

1. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 3. *Competenza per materia delle sezioni.*

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

... *Omissis* ...

Art. 13. (L) *Importi.*

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (16);

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Art. 140-bis. *Azione di classe.*

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

... *Omissis* ...

Articolo 3**Codice Civile**

... *Omissis* ...

Art. 2463. *Costituzione.*

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

... *Omissis* ...

Articolo 5

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

... *Omissis* ...

Art. 37. Azione inibitoria.

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.

2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

... *Omissis* ...

Articolo 6

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

... *Omissis* ...

Art. 140-bis. Azione di classe.

... *Omissis* ...

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

... *Omissis* ...

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

... *Omissis* ...

Articolo 7

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

... *Omissis* ...

TITOLO III

Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

c) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) «pratiche commerciali tra professionisti e consumatori» (di seguito denominate: «pratiche commerciali»): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e) «falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

... *Omissis* ...

Art. 19. *Ambito di applicazione.*

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;

b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi

... *Omissis* ...

Articolo 9

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... *Omissis* ...

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI
ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*

... *Omissis* ...

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina

(ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

... *Omissis* ...

Articolo 10

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 39 *Misure per le micro, piccole e medie imprese*

... *Omissis* ...

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

... *Omissis* ...

Articolo 11

Legge 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

Art. 1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

... *Omissis* ...

Legge 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

... *Omissis* ...

Art. 7. *Titolarità e gestione della farmacia.*

... *Omissis* ...

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 11. *Controllo della spesa sanitaria.*

... *Omissis* ...

9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.

Articolo 12

Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

... *Omissis* ...

Art. 26. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaio potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

Il notaio non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaio, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaio, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaio che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaio assente, delegando un notaio viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaio assente.

Art. 27. Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile

... *Omissis* ...

Art. 82. Sono permesse associazioni di notari, purchè appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali

... *Omissis* ...

Art. 153. 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:

a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede;

b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-*bis*, comma 5.

c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonchè al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo.

... *Omissis* ...

Art. 155. 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera *b)*, nonchè al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.

... *Omissis* ...

Articolo 17

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) *l'esercizio della vendita di pastigliaggi.*

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

... *Omissis* ...

Art. 83-bis. *Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi*

... *Omissis* ...

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

... *Omissis* ...

Articolo 18

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 28. *Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti*

... *Omissis* ...

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

... *Omissis* ...

Articolo 20

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 28. *Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

... *Omissis* ...

Articolo 21

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

... *Omissis* ...

Art. 19. *Ulteriori compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche*

1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Con la medesima periodicità di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.

... *Omissis* ...

Legge 8 marzo 1949, n. 105.

Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt.

(È abrogata tutta la legge)

Articolo 24

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

... *Omissis* ...

Art. 1.

... *Omissis* ...

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

Articolo 25

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... *Omissis* ...

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE
PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3. *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i

rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

[4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111].

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di

legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministra-

tive, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'*articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la so-

cietà con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.

12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, ovvero all'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'*articolo 314*».

12-bis. All'*articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente de-

creto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».

Art. 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

... *Omissis* ...

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

... *Omissis* ...

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizza-

zioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

... *Omissis* ...

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

... *Omissis* ...

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da *b)* a *d)* cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

... *Omissis* ...

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... *Omissis* ...

Art. 114. *Aziende speciali ed istituzioni.*

... *Omissis* ...

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

... *Omissis* ...

Art. 201. *Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

[1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 14 *Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

... *Omissis* ...

Articolo 26

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

... *Omissis* ...

Art. 221. *Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.*

... *Omissis* ...

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di

cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'auto sufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti].

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Osservatorio, sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

... *Omissis* ...

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retro attivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera *h*), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

... *Omissis* ...

Art. 261. *Imballaggi*.

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

... *Omissis* ...

Art. 265. *Disposizioni transitorie.*

... *Omissis* ...

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive sono disciplinate modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

... *Omissis* ...

Articolo 27

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 12 *Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante*

... *Omissis* ...

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le

carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

... *Omissis* ...

Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con

propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Articolo 32

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private

... *Omissis* ...

Art. 132. *Obbligo a contrarre.*

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonchè dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

... *Omissis* ...

Art. 134. *Attestazione sullo stato del rischio.*

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.

2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-*quater*. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

... *Omissis* ...

Art. 148. *Procedura di risarcimento.*

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

... *Omissis* ...

Articolo 33

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

Art. 10-bis. *Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali*

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

... *Omissis* ...

Articolo 35

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 10. *Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica.*

... *Omissis* ...

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitori e pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

... *Omissis* ...

Art. 10. *Gestione dei tributi regionali.*

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

... *Omissis* ...

Art. 29. *Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università.*

... *Omissis* ...

10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

... *Omissis* ...

Articolo 36

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

... *Omissis* ...

Art. 37. *Liberalizzazione del settore dei trasporti*

1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:

a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;

b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:

1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:

a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le im-

prese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990,

n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5. L'Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;

b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 36. *Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonchè quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonchè di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonchè, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

... *Omissis* ...

Articolo 37

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria

... *Omissis* ...

Art. 36. *Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.*

1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:

- a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
- b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
- b-bis) condizioni di lavoro del personale;
- c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
- d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.

2. È fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonchè le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.

... *Omissis* ...

Articolo 38

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

... *Omissis* ...

Art. 24. *Pertinenze delle strade.*

... *Omissis* ...

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale

... *Omissis* ...

Articolo 39

Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.

... *Omissis* ...

Art 5. *Modalità di vendita.*

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

... *Omissis* ...

Articolo 40

Decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

... *Omissis* ...

Art. 10. *Servizi ai cittadini*

... *Omissis* ...

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell’*articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identità elettronica, il Ministero dell’economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’*articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

... *Omissis* ...

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

... *Omissis* ...

Art. 3.

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011) devono essere munita della

fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Art. 1.

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico

delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

... *Omissis* ...

Articoli 41-42-44-46-47

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

... *Omissis* ...

Art. 157. *Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto.*

(art. 37-sexies, L. n. 109/1994)

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purchè garantite pro quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

... *Omissis* ...

Art. 175. *Promotore e finanza di progetto.*

1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture

inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-*quater*. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonchè dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di man-

cata accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta stessa.

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.

10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute

per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.

12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*quater*, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera *a*), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-*bis*, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita

nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

... *Omissis* ...

Art. 3. *Definizioni.*

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

... *Omissis* ...

15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma *1-bis* del *decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

... *Omissis* ...

Art. 160-bis. *Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.*

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

... *Omissis* ...

Art. 58. *Dialogo competitivo.*

(art. 29, direttiva 2004/18)

... *Omissis* ...

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

... *Omissis* ...

Articolo 47

Legge 29 luglio 1949, n. 717

Norme per l'arte negli edifici pubblici

... *Omissis* ...

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici, pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento, della spesa totale prevista nel progetto.

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 miliardo.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni.

... *Omissis* ...

Articolo 48

Legge 28 gennaio, 1994 n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

... *Omissis* ...

Art. 5. *Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale.*

1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale e ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

6. ...

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.

11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

Articolo 50

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

... *Omissis* ...

Art. 144. *Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.*

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX *B* e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

... *Omissis* ...

Art. 159. *Subentro.*

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

... *Omissis* ...

Articolo 51

Art. 253. *Norme transitorie.*

25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento

dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

... *Omissis* ...

Articolo 52

Art. 93. *Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.*

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

... *Omissis* ...

Art. 97. *Procedimento di approvazione dei progetti*

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli *articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

... *Omissis* ...

Art. 128. *Programmazione dei lavori pubblici.*

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonchè per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità .

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

... *Omissis* ...

Art. 15 *Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche*

... *Omissis* ...

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

... *Omissis* ...

Articolo 53

Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

... *Omissis* ...

Art. 12. *Norme nazionali di sicurezza.*

4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino l'attività di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

... *Omissis* ...

Art. 4. *Commissione permanente per le gallerie.*

... *Omissis* ...

5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'articolo 11.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Funzioni ispettive.*

1. La Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attività, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE, si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero, nonché dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operatività del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso.

... *Omissis* ...

Articolo 54

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 35. *Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.*

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le re-

gioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente. ... *Omissis* ...

Articolo 55

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

... *Omissis* ...

Art. 177. *Procedure di aggiudicazione.*

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c).

... *Omissis* ...

Articolo 56

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

CAPO II

Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 13 *Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*

... *Omissis* ...

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

... *Omissis* ...

Articolo 57

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 10 *Operazioni esenti dall'imposta*

[1] Sono esenti dall'imposta:

... *Omissis* ..

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'*articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457*, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;

... *Omissis* ...

Art. 36 *Esercizio di più attività*

... *Omissis* ...

[3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'*art. 19* spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'*art. 19-bis*. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'*articolo 19*, comma 5, e dell'*articolo 19-bis*, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

... *Omissis* ...

Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Parte III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

... *Omissis* ...

n. 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica

... *Omissis* ...

Articolo 58

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

CAPO IV

Casa e infrastrutture

Art. 11. *Piano Casa*

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009

Piano nazionale di edilizia abitativa

... *Omissis* ...

Art. 4. *Accordi di programma e infrastrutture strategiche*

... *Omissis* ...

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Articolo 59

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 18 *Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione*

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre

2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'*articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'*articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

... *Omissis* ...

Articolo 60

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

... *Omissis* ...

Art. 36. *Presupposto dell'obbligazione tributaria.*

... *Omissis* ...

Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 2. *Uso commerciale delle unità da diporto.*

... *Omissis* ...

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

... *Omissis* ...

Articolo 61

Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

... *Omissis* ...

Art. 3

1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato «ufficio», (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

... *Omissis* ...

6. Alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura dell'anno considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui all'*articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.

... *Omissis* ...

Art. 4.

... *Omissis* ...

3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

... *Omissis* ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 33 *Disposizioni diverse*

30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'*allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.

... *Omissis* ...

Articolo 62

Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

... *Omissis* ...

Art. 4. *Decorrenza degli interessi moratori.*

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

... *Omissis* ...

Decreto del Ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003

Individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

(È abrogato tutto il decreto)

Articolo 64

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

... *Omissis* ...

Capo V

Strumenti finanziari

Art. 17. *Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.*

... *Omissis* ...

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

... *Omissis* ...

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.

... *Omissis* ...

Articolo 65

Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

... *Omissis* ...

Capo II

Regolamentazione tecnica

Art. 10. *Requisiti e specifiche tecniche*

... *Omissis* ...

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 10 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 66

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 7. *Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'A-

genzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati ai sensi del presente articolo derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà a vocazione agricola e agricoli compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

... *Omissis* ...

Articolo 67

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226

Orientamento emodernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

... *Omissis* ...

Art 5. Convenzioni.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attività di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse costituiti, una o più convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori:

a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;

c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agro alimentari ittiche;

d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentari nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.

2. I criteri generali relativi alle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.

... *Omissis* ...

Articolo 68

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art.1.

... *Omissis* ...

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: *a)* la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'*articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e

le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltrare al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla forma-

zione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)

... *Omissis* ...

Articolo 69

Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

... *Omissis* ...

CAPO II

Adempimenti per l'esercizio della prestazione
di servizi temporanea e occasionale.

Art. 10. *Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.*

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Articolo 83

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

**Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della
L. 12 dicembre 2002, n. 273.**

... *Omissis* ...

Art. 68. *Limitazioni del diritto di brevetto*

... *Omissis* ...

1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

... *Omissis* ...

Articolo 84

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107

Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*Art. 1. Tassa di ancoraggio*

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorchè non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo *articolo 3*, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo *articolo 3*, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli *articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82*.

... *Omissis* ...

Art. 2. Tassa portuale

1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché negli ambiti richiamati all'*articolo 3*, comma 1, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.

2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

3. Alla tassa portuale si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.

... Omissis ...

Allegato

Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale (prevista dall'articolo 2, comma 1)

Voci merceologiche	Aliquota intera / Importo in euro per tonnellata	Aliquota per traffico di cabotaggio / Importo in euro per tonnellata
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0775	0,0646
2. Cereali	0,3293	0,2970
3. Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,4261	0,3615
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrettarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementizi, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,1485	0,1291
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo the e trementina	0,6586	0,5940
6. Altre merci	0,5036	0,4390

Articolo 85

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.

... *Omissis* ...

Art. 7. *Parere unico.*

1. Nel caso di sperimentazioni cliniche multicentriche condotte solo in Italia, o in Italia e in altri Paesi, il parere motivato sulla sperimentazione stessa è espresso dal comitato etico della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 8, presentata dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta; la sperimentazione non può avere inizio in nessun sito prima dell'espressione di detto parere.

2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione possono comunicare al comitato etico di cui al comma 1, eventuali osservazioni. Il comitato etico di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, presentata nella forma prescritta, di cui all'articolo 8, comunica al promotore della sperimentazione, agli altri comitati etici interessati dalla sperimentazione e al Ministero della salute il proprio parere.

3. Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa; i comitati etici di tutti i centri in cui è effettuata la sperimentazione possono modificare la formulazione del consenso informato limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare all'accettazione di tali modifiche la partecipazione alla sperimentazione. I comitati etici dei centri partecipanti hanno competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo. L'accettazione o il rifiuto del parere del comitato di cui al comma 1, adeguatamente motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei centri collaboratori al promotore della sperimentazione, agli altri comitati dei centri partecipanti e alle Autorità competenti entro un massimo di 30 giorni a decorrere da quello in cui hanno ricevuto detto parere unico.

4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghe di cui all'articolo 6, comma 5, sono previste solo per il comitato etico di cui al comma 1.

... *Omissis* ...

Articolo 86

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

... *Omissis* ...

Art. 4. *Finanziamento agli investimenti.*

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.

... *Omissis* ...

Articolo 87

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

... *Omissis* ...

Capo VI**Ordinamento professionale**

Art. 201. *Rappresentanza.*

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5. [Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo].

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

... *Omissis* ...

203. *Requisiti per l'iscrizione.*

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

... *Omissis* ...

Articolo 88

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

... *Omissis* ...

Art. 96. *Interessi passivi [Testo post riforma 2004]*

... *Omissis* ...

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell' *articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonchè alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell' *articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, alle società di progetto costituite ai sensi dell' *articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla *legge 4 agosto 1990, n. 240*, e succes-

sive modificazioni, nonchè alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonchè impianti per lo smaltimento e la depurazione.

... *Omissis* ...

Articolo 90

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 31 *Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese*

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

- a) non essere quotate;
- b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
- c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
- d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
- e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;

f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

... *Omissis* ...

Articolo 91

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 166. *Trasferimento all'estero della residenza [Testo post riforma 2004]*

1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.

2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sè all'imposizione dei soci della società trasferita.

... *Omissis* ...

Articolo 92

Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici.*

1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorchè le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.

3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività pro-

duttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

... *Omissis* ...

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

... *Omissis* ...

Art. 12. (*Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*)

... *Omissis* ...

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza

... *Omissis* ...

Articolo 93

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 60. *Pagamento delle imposte accertate*

... *Omissis* ...

[7] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

... *Omissis* ...

Articolo 95

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... *Omissis* ...

Art. 2 Disposizioni in materia di entrate

... *Omissis* ...

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

... *Omissis* ...

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori»;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;

4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «dei quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto».

... *Omissis* ...

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter è abrogato;

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.»;

3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis»;

c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis».

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;

2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».

... *Omissis* ...

Articolo 96

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 73. *Soggetti passivi [Testo post riforma 2004].*

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

... *Omissis* ...

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

... *Omissis* ...

5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Articolo 97

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.

... *Omissis* ...

8. *Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità.*

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è applicabile

la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro

... *Omissis* ...

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 2. *Misure in materia di riscossione*

... *Omissis* ...

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012.

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori *partners* europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
CONCORRENZA

CAPO I

NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Articolo 1.

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in

attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di

controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Province ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Articolo 2.

(Tribunale delle imprese)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;

b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Competenza per materia delle sezioni specializzate)* - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*ter*. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-*bis*».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Articolo 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

"Articolo 2463-bis. - *(Società semplificata a responsabilità limitata)*
- La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per

scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili."

Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci."

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto *standard* della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Articolo 4.

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:

a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;

b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;

c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera *b)*, propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis. - *(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)* -

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno".

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente".

Articolo 6.

(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

1. All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

– alla lettera a), la parola "identica" è sostituita dalle seguenti "del tutto omogenea";

– la lettera b), la parola "identici" è sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei";

– alla lettera c) la parola "identici" è sostituita dalle seguenti "del tutto omogenei";

b) al comma 6:

– al secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneità".

Articolo 7.

(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-*bis*) «microimprese»: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.";

2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.".

Articolo 8.

(Contenuto delle carte di servizio)

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.

CAPO III

SERVIZI PROFESSIONALI

Articolo 9.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento

della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10.

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

Articolo 11.

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per

l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".

9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole "è possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".

10. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

11. È istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato

dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

Articolo 12.

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che

determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.".

6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".

7. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".

8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede".

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 13.

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.

Articolo 14.

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.

2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le mo-

dalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 16.

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.

2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Articolo 17.

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente

rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento".

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano

abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita."

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012";

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili."

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente."

5. All'articolo 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo".

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

Articolo 18.

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato."

Articolo 19.

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione

del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.

2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Articolo 20.

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza".

Articolo 21.

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.

2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile".

3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt".

5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.

6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta,

senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

Articolo 22.

(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23.

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Articolo 24.

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.

3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.

4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il pa-

rere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:

"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare."

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 25.

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*) - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori."

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.";

b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".

B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle parole "verificano la realizzabilità" inserire le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente

di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee".

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

4. Al comma 11, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "*b-bis*) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;"

5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui".

6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-*bis*". In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni";

b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno 2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

7. Dopo il comma 32-*bis* è inserito il seguente: "32-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo."

8. Al comma 33-*ter*, le parole "Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

b) in fine è inserito il seguente periodo: "Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99."

2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la realizzazione", sono sostituite le parole "dell'intero" con la seguente: "del" e dopo le parole "servizio," sono inserite le seguenti: "che può essere";

b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito."

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148".

4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Articolo 26.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio»;

2) al comma 5,

2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti i»

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.».

3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220»

b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso

c) all'articolo 261 le parole "pari a sei volte le somme dovute al CONAI" sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro"

CAPO VI

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,

sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Articolo 29.

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

Articolo 30.

(Repressione delle frodi)

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Articolo 31.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con si-

stemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; *b)* dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; *c)* al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e mo-

tivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Articolo 33.

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

Articolo 34.

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicu-

rative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Articolo 35.

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegna-

zioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera *b)* del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge

n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorerieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorerieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorerieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorerieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

Capo VII

TRASPORTI

Articolo 36.

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e

non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze *part-time* e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";

c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata dal comma 2";

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis) L'Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza."

2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodolo-

gie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione".

Articolo 37.

(Misure per il trasporto ferroviario)

1. L'Autorità di cui all'articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispose una relazione al Governo e al Parlamento.

2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse;
- b) la lettera b-bis) è soppressa.

Capo VIII

ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Articolo 38.

(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono previste" inserire le parole ", secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti".

Articolo 39.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

- e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale".

2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 7-vi-

cies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero."

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate."

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni

6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi-

ficazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Articolo 41.

(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157 (*Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto*) (art. 37-*sexies*, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Articolo 42.

(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente interve-

nute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo."

Articolo 43.

(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrative contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

Articolo 44.

(Contratto di disponibilità)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente:

"15-*bis*.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.";

b) all'articolo 3, comma 15-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto di disponibilità,";

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilità";

d) dopo l'articolo 160-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 160-*ter*. - (*Contratto di disponibilità*) - 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a

disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti".

Articolo 45.

(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

Articolo 46.

(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo".

Articolo 47.

(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro".

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Articolo 48.

(Norme in materia di dragaggi)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis. - *(Disposizioni in materia di dragaggio)* - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino con-

formi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del *test* di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'*iter* approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesimo. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di

inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti cir-

costanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui al comma 7.

10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Articolo 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 50.

(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.";

b) all'articolo 159, comma 1, lettera *a)*, le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro".

Articolo 51.

(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 52.

(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*";

b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior det-

taglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità";

c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro, previa approvazione" è inserita la seguente: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Articolo 53.

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti."

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Articolo 54.

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche."

Articolo 55.

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo".

CAPO II

MISURE PER L'EDILIZIA

Articolo 56.

(Norma nel settore edilizio)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 57.

(Ripristino IVA per housing sociale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-*bis*) è sostituito dal seguente:

"8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;"

all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole "dell'articolo 19-*bis*, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008"

Articolo 58.

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CAPO III

MISURE PER LA PORTUALITÀ E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA

Articolo 59.

(Extragetito IVA per le società di progetto per le opere portuali)

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le seguenti parole: "nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25 % dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera *b)* su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscos-

sioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera *b*), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi *2-bis* e *2-ter*."

Articolo 60.

(Regime doganale delle unità da diporto)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c*) e *d*), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".

Articolo 61.

(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto".

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis. All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

30-ter. Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16".

Articolo 62.

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sotto-

posti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a

vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

Articolo 63.

(Attivazione nuovi «contratti di filiera»)

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 64.

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole "la propria attività", sono aggiunte le seguenti: "di assunzione di rischio per garanzie".

Articolo 65.

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

Articolo 66.

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.

Articolo 67.

(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. -

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

TITOLO III

EUROPA

CAPO I

ARMONIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Articolo 68.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

Articolo 69.

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Articolo 70.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-*bis*, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI

Articolo 71.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Articolo 72.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) *aeroporto*: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) *gestore aeroportuale*: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) *utente dell'aeroporto*: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) *diritti aeroportuali*: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) *rete aeroportuale*: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Articolo 73.

(Autorità nazionale di vigilanza)

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto

le funzioni dell'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.

4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.

Articolo 74.

(Reti aeroportuali)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.

3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

Articolo 75.

(Non discriminazione)

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Articolo 76.

(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, disporre

che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Articolo 77.

(Trasparenza)

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

- a) le previsioni del traffico;
- b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
- c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
- d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Articolo 78.

(Norme di qualità)

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Articolo 79.

(Differenziazione dei servizi)

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

Articolo 80.

(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

- a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
- b) consultazione degli utenti aeroportuali;
- c) non discriminazione;
- d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

Articolo 81.

(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Articolo 82.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

ALTRE MISURE DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 83.

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-*bis* è soppresso.

Articolo 84.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2009, n. 107)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al mede-

simo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento";

c) All'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Articolo 85.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento";

d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore".

Articolo 86.

(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del pe-

riodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 87.

(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206."

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale."

Articolo 88.

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonché alle società il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 89.

(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Articolo 90.

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;"

c) al comma 5:

1) dopo la parola "modalità" sono inserite le seguenti: "attuative e";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi."

Articolo 91.

(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 92.

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente "4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5."

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374."

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 93.

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta adde-

bitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Articolo 94.

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 95.

(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

c) al comma 13, alla lettera *a)*, numero 3), dopo le parole "operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: "18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Articolo 96.

(Residenza OICR)

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:

a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita "c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e";

c) il comma 5-*quinquies* è così sostituito "5-*quinquies*. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".

Articolo 97.

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (*Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro*)

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le ban-

conote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'I-

talia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può

comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo".

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (*Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità*)

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la

falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8-ter. - (*Segreto d'ufficio*)

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente."

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 è sostituito dal seguente:

"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana."

b) il comma 153 è sostituito dal seguente:

"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro."

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 98.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI - PASSERA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

